

Telefisco 2013

Il Sole **24 ORE**

Supplemento al numero odierno
del Sole 24 Ore riservato
ai partecipanti di Telefisco 2013

24 ORE
SOFTWARE

22° Convegno dell'Esperto risponde

Mercoledì 30 Gennaio 2013
www.ilssole24ore.com/telefisco



Iva, auto, redditometro: professionisti e imprese alla prova delle novità

Cambiano le regole per la fatturazione e il regime per cassa
Interpello per evitare la super-Ires sulle società di comodo
Un'istanza a Equitalia può bloccare le cartelle «infondate»

Il confronto

Questione tributaria, priorità per la crescita

di **Salvatore Padula**

L'appuntamento con Telefisco, il convegno annuale dell'Esperto risponde - Il Sole 24 Ore, cade in una campagna elettorale che ha posto al centro del confronto politico proprio i temi legati alla fiscalità: dall'eccessivo livello del prelievo alle incognite del nuovo redditometro fino alla tanto discussa Imu. Tutti nodi cruciali e pesanti, tenuto conto di una congiuntura economica (non solo nazionale), che purtroppo potrebbe mostrare segni di dinami-

smo solo negli ultimi mesi del 2013. Pressione fiscale, accertamento e Imu sono problemi molto sentiti tra gli operatori. Ma professionisti e imprese sanno bene che, per quanto gravi, non esauriscono i tanti profili della «questione fiscale» italiana. Il sistema tributario, tramontata per ora l'ipotesi di un seppur modesto intervento di riordino, continua a soffrire di quei difetti - in sintesi: incertezza del diritto, complessità, adempimenti superflui - che ancora costituiscono

la «cifra» del nostro fisco. E non a caso molti degli argomenti affrontati oggi durante Telefisco (e nei prossimi giorni sul Sole 24 Ore, giornale e web) punteranno proprio su queste criticità. Sulle quali - grazie anche alle Entrate - ci proponiamo di contribuire a una maggiore chiarezza. Un messaggio anche alla politica: il fisco non può essere solo un tema della campagna elettorale ma deve diventare una priorità per la crescita del Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE
SOFTWARE

DAL 19 FEBBRAIO IN EDICOLA

Il fascicolo con i commenti e tutte le risposte degli esperti del Sole 24 ORE



**IN PIÙ
SITO WEB
DEDICATO**

Con le risposte
dell'Agenzia delle Entrate
e la documentazione
ufficiale aggiornata

*Offerta valida in Italia.

LE NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

Nel fascicolo sono raccolti gli interventi degli esperti del Sole 24ORE a Telefisco 2013. Nel sito dedicato le risposte ai quesiti da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, la documentazione ufficiale, una selezione di articoli delle riviste del Sistema Frizzera24 e di Norme & Tributi sui temi delle relazioni, la normativa IVA nazionale e comunitaria dopo la Legge di Stabilità 2013.

Dal 19 febbraio
in edicola con Il Sole 24 ORE a € 9,90 in più*

GRUPPO **24**ORE

Il convegno. Da domani gli approfondimenti continuano sul Sole 24 Ore

I dossier fiscali 2013 all'esame degli esperti

In diretta i chiarimenti delle Entrate

L'Imu ai Comuni, il bollo e l'Ivafe sugli strumenti finanziari, le novità sulla fatturazione Iva e il regime per cassa. Sono alcuni dei temi con cui si aprirà l'edizione numero 22 di Telefisco, il convegno via satellite del Sole 24 Ore - L'esperto risponde. Un appuntamento fondamentale per i professionisti del fisco e del diritto, che sono chiamati quest'anno a fare i conti con le norme varate dal Governo tecnico, ma anche con le ricadute operative delle disposizioni introdotte negli anni precedenti, come quelle sulle società di comodo e i beni dai ai soci. Un posto centrale a Telefisco 2013 sarà occupato dal nuovo redditometro e dalle problematiche relative ad accertamento e contenzioso, compresa la mediazione.

Anche quest'anno, inoltre, le Entrate risponderanno in diretta alle domande emerse durante i lavori del convegno: un'occasione da non perdere per chiarire la portata applicativa delle disposizioni più controverse. Ma Telefisco non si esaurisce con il convegno del 30 gennaio. Il Sole 24 Ore di domani, oltre alla cronaca della giornata, inizierà a pubblicare le risposte dell'Agenzia. E il 19 febbraio sarà in edicola un fascicolo speciale con le risposte degli esperti e i chiarimenti di Telefisco, al quale sarà abbinato uno speciale online.

Il convegno di Telefisco può essere seguito anche in streaming sul web su www.ilsole24ore.com/telefisco, al prezzo di 16,90 euro, e sempre su internet si possono rivedere le relazioni e consultare le dispense degli esperti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE IN DIRETTA

L'INIZIATIVA

Invia una domanda via email ai relatori

direttelefisco@ilsole24ore.com

Quest'anno durante il convegno di Telefisco sarà possibile inviare domande via email agli esperti, utilizzando smartphone e cellulari connessi a internet.

Per chi dispone di un tablet o di un notebook le domande potranno essere inviate anche direttamente al forum su www.ilsole24ore.com/telefisco

I quesiti devono essere espressi in forma chiara e sintetica, evitando casi troppo specifici, e devono riportare nell'oggetto l'argomento della domanda, tra quelli indicati di seguito.

Le questioni di interesse generale saranno affrontate dai relatori direttamente durante il convegno.

GLI ARGOMENTI DEL FORUM

- Imu
- Irpef e Irap
- La tassazione di risparmio e investimenti
- La fatturazione di beni e servizi
- Iva per cassa e sugli immobili
- Beni ai soci e società di comodo
- La stretta sulle auto aziendali
- Perdite su crediti
- Start up innovative e incentivi alla ricerca
- Transfer price e costi black list
- Collegio sindacale e revisione legale
- Srl semplificate e a capitale ridotto
- Fusioni e scissioni societarie
- Redditometro, reddited e accertamento sintetico
- Indagini finanziarie
- Contenzioso e mediazione tributaria
- Riscossione
- Responsabilità dei consulenti nei reati tributari

RELAZIONI E DIRETTA SU INTERNET

Telefisco può essere seguito anche in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore al costo di 16,90 euro www.ilsole24ore.com/telefisco



GLI APPUNTAMENTI SU RADIO 24

Oggi alle 12.15 la puntata di Salvadanaio condotto da Debora Rosciani sarà dedicata a Telefisco 2013

SOMMARIO

IMMOBILI di Gian Paolo Tosoni	
L'Imu cambia volto nel 2013	4
ATTIVITÀ FINANZIARIE di Marco Piazza	
Poker di imposte sui risparmi	6
AGEVOLAZIONI di Raffaele Rizzardi	
Iva per cassa con il fai-da-te	8
IMPOSTE INDIRETTE di Benedetto Santacroce	
Esteso l'obbligo di fattura Iva	11
SOCIETÀ DI COMODO di Luca Gaiani	
In corsa per schivare l'Ires al 38 per cento	13
REDDITO D'IMPRESA di Roberto Lugano	
La «mini-perdita» è deducibile	16
AGEVOLAZIONI di Amedeo Sacrestano	
Spinta alle start up innovative	18
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI di Primo Ceppellini	
Scudo per il transfer pricing	20
CONTABILITÀ di Franco Roscini Vitali	
Titoli e quote, Oic al restyling	23
ACCERTAMENTO di Dario Deotto	
Redditometro su «misura»	26
RISCOSSIONE di Antonio Iorio	
Stop alla cartella «viziata»	29

La guida completa con le ultime novità

L'Iva passo per passo

Il volume commenta il Dpr 633/1972 illustrandone i contenuti in modo approfondito, alla luce delle ultime novità normative. Di ogni articolo viene presentato il testo aggiornato e la guida alla lettura che sottolinea in modo sintetico gli aspetti principali. Segue il commento approfondito della norma di legge, che si apre mettendo

in risalto le connessioni alla normativa comunitaria sull'Iva. Infine, vengono presentati numerosi casi pratici. La banca dati collegata al volume contiene una serie di approfondimenti: news, commenti, autorali, documentazione ufficiale, il software «Prontuario Iva» e altre utilità.



IVA 2013
di Benedetto Santacroce

Il manuale per imprese e professionisti

Tutti gli adempimenti 2013

Il Sole 24 Ore presenta la nuova collana Adempimenti 2013, dedicata alla gestione d'impresa per professionisti e aziende. Uno strumento indispensabile di lavoro, che aiuta a rispettare le scadenze, predisporre dichiarazioni e stendere contratti. Ogni settimana viene presentata in edicola

una guida monotematica ricca di consigli utili, corredata dagli articoli di Norme e Tributi, dagli approfondimenti delle riviste del Sistema Frizzera 24 e dalle risposte dell'Esperto Risponde. I titoli previsti sono sedici. **Prima uscita lunedì 4 febbraio con Il Sole 24 Ore a soli 9,90 euro in più**



Adempimenti 2013
Guida alla gestione d'impresa per professionisti e aziende

SPECIALE ONLINE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La partecipazione al convegno «vale» crediti formativi

La partecipazione a Telefisco 2013 dà diritto a crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che hanno inserito la manifestazione nel proprio programma formativo. Per ricevere i crediti, è necessario registrarsi in ogni sede compilando l'apposita scheda e ritirare all'uscita l'attestato di frequenza. L'attestato andrà poi consegnato al proprio ordine territoriale che attribuirà il numero di crediti formativi riconosciuti.

IN EDICOLA DAL 19 FEBBRAIO

Commenti, risposte e documenti nel fascicolo speciale di Telefisco 2013



Il fascicolo con i commenti e tutte le risposte degli esperti del Sole 24 Ore. In più un sito web dedicato con le risposte dell'agenzia delle Entrate e la documentazione ufficiale. **In edicola dal 19 febbraio con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro in più**

Immobili. La legge di stabilità devolve agli enti locali quasi tutto l'incasso dell'imposta per due anni

L'Imu cambia volto nel 2013

GIAN PAOLO TOSONI



Gettito ai Comuni
Allo Stato restano gli edifici «D»

Per i prossimi due anni l'intero gettito Imu spetterà solo ai Comuni con l'esclusione delle somme prelevate sugli immobili accatastati in categoria D calcolate con un'aliquota base dello 0,76 per cento. Inoltre gli enti locali con parte delle risorse riscosse, dovranno finanziare un Fondo di solidarietà comunale istituito ad hoc. Sono queste le principali novità in materia di imposta municipale sugli immobili disposte dalla legge di stabilità per il 2013 all'articolo 1, commi 380 e seguenti.

L'Imu ai Comuni

La legge di stabilità assicura l'esclusiva spettanza dell'imposta a beneficio degli enti locali stabilendo che per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la quota parte di imposta riservata allo Stato.

Pertanto a partire dal 2013 e per l'anno successivo le somme derivanti dall'imposta comunale a disposizione dei Co-

muni saranno di gran lunga superiori rispetto al 2012. Per i contribuenti sarà quindi più facile versare l'imposta non essendo necessario scomporre il versamento tra Stato e Comune.

Gli immobili di categoria D

Tuttavia questo tesoretto è decurtato da due specifiche disposizioni previste con riferimento al medesimo arco temporale. In primo luogo viene stabilito che il gettito dell'Imu afferente gli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D deve essere interamente attribuito allo Stato. Non viene precisato quando deve essere versata l'imposta sui fabbricati di categoria D, ma è ragionevole ritenere che la scadenza coinciderà con quella del comune.

Gli immobili in questione sono quelli strumentali per natura o per destinazione quali gli opifici, gli alberghi, uffici delle banche, i fabbricati costruiti per specifiche esigenze di un'attività industriale o commerciale e i fabbricati utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola.

Inoltre viene indicato che l'aliquota da applicare per il relativo calcolo è quella ordinaria dello 0,76%; vengono meno pertanto le riduzioni previste dal comma 9, articolo 13, Dl 201/2011 (riduzione fino al 0,4% per gli immobili strumentali, per quelli locati, per quelli posseduti dai soggetti Ires e per i fabbricati merce se appartenenti alla categoria D). Sono quindi penalizzati i fabbricati delle imprese in quanto per

Il restyling del tributo



01 | IL GETTITO

Il gettito è riservato al Comune e lo Stato rinuncia alla metà dell'imposta

02 | I FABBRICATI DI CATEGORIA D

- Lo Stato è beneficiario dell'Imu sui fabbricati strumentali di categoria D calcolata con la aliquota ordinaria dello 0,76 %
- Vengono meno le riduzioni di aliquota

deliberate dai comuni su tali immobili

- Per tali fabbricati il comune può prevedere l'aumento di aliquota fino 0,3 punti
- Non è chiaro a chi spetti l'attività di accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso per la quota di imposta dei fabbricati strumentali di categoria D di competenza dell'Erario che il comma 11 dell'articolo 13 del Dl 201/2011 abrogato affidava al comune il quale beneficiava delle maggiori somme derivanti da tale attività
- Dubbi se l'Imu sui fabbricati rurali strumentali (aliquota 0,2%) spetti allo Stato

quelli rientranti nei redditi fondiari e non locati, a seguito della introduzione dell'Imu, l'Irpef non è dovuta.

Invece per i fabbricati rurali ex articolo 9, comma 3-bis, Dl 557/93 l'aliquota base continua a essere quella agevolata dello 0,2 per cento. Anche il gettito dei fabbricati rurali strumentali è di spettanza dello Stato ed è curiosa la circostanza che l'ente locale abbia la facoltà di ridurre l'imposta fino all'uno per mille senza subirne le conseguenze. Forse per questa ragione è possibile in via interpretativa sostenere che l'Imu

dei fabbricati rurali strumentali continui ad essere di competenza dei comuni.

I comuni hanno la facoltà di aumentare l'aliquota dello 0,76 per cento degli immobili di categoria D, fino a un massimo di 0,3 punti percentuali e il gettito eccedente l'aliquota base dovrebbe rimanere a favore degli enti locali stessi.

Il Fondo di solidarietà

La legge di stabilità, inoltre, prevede che parte del gettito Imu riscosso dagli enti comunali dovrà essere destinato a finanziare un Fondo di solidarietà

comunale (resta fuori l'Imu degli immobili di categoria D di spettanza dello Stato). L'ammontare della quota da destinare alla riserva è fissato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2013, per l'anno 2013, ed entro il 31 dicembre 2013, per l'anno 2014, previo accordo con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Lo scopo del Fondo di solidarietà è quello di redistribuire secondo equità le risorse tra i comuni italiani. La norma ne precisa i criteri di formazione e di riparto. A tal fine per ogni comune devono essere principalmente considerati: gli effetti finanziari derivanti dall'esclusività del gettito Imu al netto delle somme relative agli immobili di categoria D, i costi e i fabbisogni standard, la dimensione demografica e territoriale, il gettito complessivo dell'imposta e l'incidenza in termini di liquidità della soppressione del fondo sperimentale.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 è stabilito al 30 giugno 2013.

Imposte sui trasferimenti

Il comma 380 abroga alcune disposizioni contenute nell'articolo 2 del Dlgs 23/2011 sul federalismo fiscale. Quindi sono inapplicabili se non dal 1° gennaio 2015 le disposizioni che trasferiscono ai comuni il gettito delle imposte sui trasferimenti (registro, ipotecaria e catastale nonché l'Irpef generata dai redditi fondiari escluso il reddito agrario).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quote e terreni

Si riaprono i termini per rivalutare

L'articolo 1, comma 473 della legge di stabilità 2013 riapre i termini per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto ad eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del primogeno 2013. Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o la primarata) è fissato al 30 giugno 2013 (1° luglio essendo il 30 domenica). Il testo normativo modifica le date nella norma che introdusse la prima proroga e cioè l'articolo 2, del Dl 282/2002 convertito nella legge 27/2003. Non viene richiamata la disposizione contenuta nella lettera ee) dell'articolo 7, comma 2, Dl 70/2011, assai importante, la quale prevede che in caso di rivalutazione ripetuta per i medesimi beni, è consentito detrarre l'imposta sostitutiva già versata nelle precedenti rivalutazioni. Questa disposizione è a regime e quindi si applica anche in questa occasione. Tale norma aveva fatto affermare in dottrina la possibilità di effettuare la rideterminazione del valore al ribasso senza assolvere l'imposta sostitutiva.

I codici tributo sono invariati e sono il numero 8055 per le partecipazioni ed il numero 8056 per i terreni. Si ricorda che l'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate.

Sono state aumentate, infine, le detrazioni per figli a carico. Il comma 483 della legge di stabilità ha elevato la detrazione da 800 a 950 euro; per i figli sotto i tre anni la detrazione passa da 900 a 1.220 euro, mentre la maggiorazione per i figli portatori di handicap passa da 220 a 400 euro. Rimane invariato il meccanismo di verifica che limita il beneficio in presenza di redditi elevati (la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 95mila euro meno il proprio reddito fratto 95mila euro; per ogni figlio in più si aggiungono 15mila euro ai 95mila di partenza). La legge non prevede il tetto dei 3mila euro e la franchigia di 250 euro presenti inizialmente nel disegno di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scadenza. L'obbligo non riguarda i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali

Dichiarazione entro il 4 febbraio

La dichiarazione Imu va presentata entro 90 giorni dalla data di possesso dell'immobile o dalla data in cui sono intervenute le variazioni rilevanti. Tuttavia, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il termine per la presentazione scade il prossimo 4 febbraio (il 3 è una domenica). Lo stesso termine vale anche per le variazioni intervenute fino al 5 novembre 2012.

La dichiarazione è presentata direttamente al Comune di competenza in relazione all'ubicazione degli immobili, oppure per raccomandata semplice o infine mediante posta elettronica certificata. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non intervengano variazioni.

La sanzione in caso di omessa dichiarazione va dal

100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di 51 euro. In caso di presentazione di dichiarazione infedele invece è prevista una sanzione che va dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. La definizione entro 60 giorni consente la riduzione a un terzo delle sanzioni ed è previsto il ravvedimento operoso.

L'obbligo di dichiarazione Imu è un adempimento che riguarda casi residuali in quanto i dati rilevanti per la determinazione del tributo sono desumibili per i Comuni dalla dichiarazione Ici. Inoltre gli enti locali possono acquisire i dati mancanti direttamente dalla banca dati catastale (articolo 13, comma 12-ter, Dl 201/2011). Ad esempio nel caso di trasferimento di un immobile la dichiarazione va presentata nel solo caso in cui non si applicano le procedure telematiche

previste dall'articolo 3-bis, Dlgs 463/1997 (modello unico informatico, Mui).

I fabbricati rurali, gli unici beni assoggettati per la prima volta all'imposta municipale, non vanno dichiarati in quanto il Comune li rileva dal catasto.

Per l'abitazione principale in generale non sussiste alcun obbligo dichiarativo tuttavia fanno eccezione i seguenti casi: coniugi non separati con residenze distinte nello stesso comune in quanto solo uno dei due immobili può essere considerato abitazione principale; immobili posseduti da italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire nel caso in cui il comune abbia assimilato tali fabbricati all'abitazione principale; immobile assegnato all'ex coniuge nel caso in cui sia ubicato in un Comune diverso da quello di celebrazione

La dichiarazione

01 | I TEMPI

La dichiarazione Imu scade il 4 febbraio per le situazioni rilevanti al 1° gennaio 2012, e per le variazioni intervenute entro il 5 novembre

02 | I CASI

- Non si dichiarano le modificazioni note al comune per effetto di: dichiarazione Ici; banca dati catastale; risultanze anagrafiche; procedure telematiche (Mui)
- Si presenta la dichiarazione nei casi di riduzioni di imposta

del matrimonio o di nascita.

Invece sussiste l'obbligo di

Attività produttive. Fondo per l'esenzione dei «piccoli» e aumento delle deduzioni ma solo dal 2014

Doppio intervento sull'Irap

Aumentano le deduzioni Irap ma solo dal 2014 e viene introdotta una norma volta ad escludere il pagamento per i piccoli contribuenti.

L'articolo 1, commi 484 e 485, della legge 228/2012 ha introdotto una lieve riduzione del cuneo fiscale per le imprese e professionisti, ma soltanto a partire dal periodo d'imposta 2014. Inoltre la norma al comma 515 prevede di decorrenza dal medesimo periodo l'istituzione di un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta, le persone fisiche esercenti arti e professioni nonché attività commerciali prive di autonomia organizzativa. Per quanto riguarda l'aumento delle deduzioni, la norma modifica l'articolo 11 del Dlgs 446/1997 e incrementa le deduzioni forfetarie previste.

L'incremento

L'incremento riguarda due ordini di deduzioni forfetarie.

In primo luogo le deduzioni al comma 1, articolo 11, del Dlgs 446/97 spettanti per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Il relativo importo varia a seconda delle caratteristiche del dipendente e dalla collocazione della impresa. La norma infatti prevede deduzioni maggiorate per le regioni meridionali ed isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per i lavoratori di età inferiore a 35 anni e per le donne.

La legge di stabilità dispone un incremento della deduzio-

ne ordinaria su base annua per ogni lavoratore da 4.600 a 7.500 euro e da 9.200 a 15.000 euro con riferimento alle regioni meridionali ed isole.

Per quanto riguarda le deduzioni speciali per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per le lavoratrici l'innalzamento va da 10.600 a 13.500 euro; per le regioni meridionali l'aumento va da 15.200 a 21.000 euro.

Le deduzioni maggiorate per i territori del Sud sono alternative rispetto a quelle previste nella misura ordinaria e sono soggette alle regole del «de minimis» (articolo 2, paragrafo 2, regolamento 69/2001).

Con riferimento alla seconda fattispecie di deduzioni, la legge di stabilità prevede l'incremento degli importi di cui al comma 4-bis del predetto articolo 11. In generale tali deduzioni vanno a decurtare la base imponibile Irap di tutti i "contribuenti minori" qualora la stessa sia non superiore a 180.759,91 euro. L'ammontare del beneficio fiscale diminuisce all'aumentare della base imponibile in base a scaglioni predefiniti.

In pratica sono interessati tutti i contribuenti con una base imponibile non superiore a 180.759,91 euro.

Per effetto della legge di stabilità, dal 2014 tali contribuenti potranno godere delle seguenti deduzioni maggiorate:

- 8.000 (prima 7.350) se la base imponibile non supera 180.759,91;
- 6.000 (prima 5.500) se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;

■ 4.000 (prima 3.700) se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;

■ 2.000 (prima 1.850) se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

Inoltre limitatamente alle imprese individuali, società di persone ed esercenti le libere professioni viene previsto un ulteriore aumento delle deduzioni poc'anzi indicate rispettivamente di 2.500, 1.875, 1.250 e 625 euro.

In sostanza un soggetto con una base imponibile Irap pari a 100.000 euro, potrà beneficiare di una deduzione di 8.000 euro; tuttavia nell'ipotesi in cui tale contribuente sia un'impresa individuale, società di persone o professionista la deduzione spettante sarà pari all'importo massimo di 10.500 euro.

I piccoli contribuenti
Con riferimento all'esclusione dal pagamento dell'imposta per i piccoli contribuenti, la legge di stabilità prevede a decorrere dal 2014 la costituzione di un fondo ad hoc per la corrispondente copertura finanziaria (188 milioni di euro

Le modifiche



IMAGOECONOMICA

01 | L'AUMENTO DELLE DEDUZIONI

- Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato 7.500 euro (ora 4.600)
- Per i lavoratori con meno di 35 anni e per le lavoratrici di tutte le età 13.500 euro (ora 10.600)
- Per i dipendenti impiegati nelle regioni meridionali ed isole gli importi sono di 15.000 euro (ora 9.200) e 21.000 euro (ora 15.200)
- La deduzione spettante a

tutti i soggetti con un valore della produzione non superiore a 180.759,91 euro aumenta a 8.000 euro (ora 7.350). Questa deduzione aumenta a 10.500 euro per società di persone, imprese individuali, professionisti

02 | L'ABOLIZIONE PER I PICCOLI

Prevista dal 2014 l'abolizione dell'Irap per le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni che:

- non si avvalgono di lavoratori dipendenti
- impiegano beni strumentali di ammontare inferiore al limite massimo stabilito con decreto
- I contribuenti minimi sono già esenti da Irap

per l'anno 2014, 252 milioni per il 2015 e 242 milioni per il 2016).

In base al consolidato orientamento assunto dalla Cassazione il presupposto per l'assoggettamento all'imposta regionale è il possesso di un'autonoma organizzazione. Solo in presenza di tale requisito il tributo è dovuto. In generale un contribuente persona fisica possiede un'autonoma organizzazione se utilizza beni strumentali per un valore superiore alla dotazione minima indispensabile ovvero se si avvale di lavoratori dipendenti o assimilati.

Pertanto, con riferimento ai piccoli contribuenti che svolgono la propria attività senza l'ausilio di dipendenti, diventa difficoltoso stabilire se possiedono o meno un'autonoma organizzazione essendo il principio della dotazione minima riferito ai beni strumentali tutt'altro che chiaro. Ciò ha comportato negli ultimi anni l'instaurarsi di innumerevoli contenziosi conclusi spesso in favore dei contribuenti. Da qui nasce l'esigenza da parte del legislatore di disciplinare la materia del contenzioso.

La disposizione ora varata stabilisce che con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze verrà definito l'ammontare massimo dei beni strumentali che si potranno possedere pur rimanendo fuori dal campo di applicazione dell'Irap. In tale computo sono compresi anche i beni posseduti mediante locazione finanziaria e operativa.

La norma specifica inoltre che tale esclusione è riservata

solo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa commerciale ovvero arti o professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati. Ancorché tale disposizione deve essere intesa come una previsione tesa a favorire la posizione del contribuente una siffatta soluzione non appare congrua a causa della sua rigidità rispetto alle molteplici fattispecie coinvolte nel suo ambito di applicazione.

Si pensi, ad esempio, a un agente di commercio e a un professionista. È probabile che a parità di capacità contributiva il primo possieda un valore di beni strumentali ben superiore al secondo. Un professionista, soprattutto se ha da poco iniziato l'attività, può dotarsi anche solo di un computer. Diversamente l'agente di commercio deve per forza di cose possedere almeno un'autovettura anche se, parimenti al professionista, opera senza un'apposita struttura. Ci si chiede come possa il semplice utilizzo strumentale di un'auto rappresentare, nel caso prospettato, la discriminante per il requisito dell'autonomia organizzativa e quindi per il pagamento dell'Irap.

Auspichiamo che il decreto ministeriale non indichi i limiti dimensionali dei soggetti esclusi da Irap in linea con quelli previsti per i contribuenti minimi (beni strumentali di importo non superiore a 15.000 euro nel triennio), in quanto i contribuenti minimi sono già esclusi dall'Irap.

Gian Paolo Tosoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società agricole. Stretta sugli utili rinviata di tre periodi d'imposta - Rivalutazione delle rendite catastali dal 2013

Reddito agrario fino al 2014

Lesocietà agricole continueranno ad applicare il reddito agrario fino al 2014. È la conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 296/2006, prevista nell'articolo 1, comma 513, della legge di stabilità. Pertanto le opzioni esercitate sono inefficaci dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il comma 1093 prevede la facoltà per le società agricole di persone, a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ex articolo 2 del Dlgs 99/2004 (anche senza la qualifica di imprenditore agricolo professionale), di optare per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32, Dpr 917/86 (reddito

agrario). Il comma 1094 dispone, invece, che le medesime società costituite da imprenditori agricoli, che abbiano per oggetto esclusivo la trasformazione, manipolazione e vendita dei prodotti dei soci, sono a loro volta considerate imprenditori agricoli; ma questa fattispecie è priva di interesse in quanto la società non può usufruire di alcuna agevolazione fiscale, ma solo di un regime forfetario di determinazione del reddito pari al 25%, tutt'altro che favorevole.

Le società agricole si qualificano mediante la denominazione sociale che deve contenere la dizione «società agricola» e con l'oggetto sociale che deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile. L'arti-

colo 36 del Dl 179/2012 convertito nella legge 221/2012, consente alle società agricole di rispettare il requisito dell'esclusività ancorché concedano in locazione terreni o fabbricati agricoli i cui ricavi siano inferiori al 10% dei ricavi complessivi.

Nella determinazione dell'acconto Ires relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 si dovranno considerare le nuove regole.

La società semplice rimane invece saldamente ancorata al regime dei redditi fondiari in quanto non appartiene sotto il profilo soggettivo ai soggetti rientranti nel reddito di impresa.

Ricordiamo che la trasformazione di una società commerciale in società semplice oltre agli aspetti elusivi

(agenzia delle Entrate risoluzione 177/E/2008), genera plusvalenza ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera c, del Tuir in quanto i beni fuoriescono dalla sfera dell'impresa commerciale per entrare nella sfera della società semplice ovvero nei redditi fondiari. Si ricorda che la plusvalenza si può generare in presenza di beni immobili mentre per i beni mobili ed eventualmente per quelli immateriali non si verifica qualora i beni medesimi siano stati acquisiti nei periodi in cui la società operava nel regime del reddito agrario (Dm 27 settembre 2007).

Il comma 512 della legge di stabilità introduce una rivalutazione dei redditi fondiari dei terreni, dominicale ed agrario del 15 per cento. La rivalutazione deve essere ope-

Gli effetti

01 | RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE ED AGRARIO

Reddito dominicale:
 $100 \times 1,80 \times 1,15 = 207$
Reddito agricolo:
 $100 \times 1,7 \times 1,15 = 195,5$
La rivalutazione è ridotta al 5% per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

02 | SOCIETÀ AGRICOLE

Snc, sas ed srl agricole dal 2015:

- non possono optare per il reddito agrario e le opzioni esercitate perdono efficacia
- gli acconti relativi al primo anno di cambio del regime devono essere rideterminati

rata sull'ammontare del reddito successivamente alla rivalutazione dell'80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario già previste dalla legge n. 662/1996. La rivalutazione è ridotta al 5% per i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il dato letterale della norma sembra escludere la riduzione per gli affittuari dei terreni in quanto si tratta della medesima formulazione della norma prevista per l'Imu che è dovuta dal solo proprietario.

La rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario si applica per gli anni 2013, 2014 e 2015 con effetto dall'acconto d'imposta per il 2013. Si ricorda che per i terreni non concessi in affitto, a seguito della introduzione dell'Imu, il reddito dominicale non deve essere dichiarato (articolo 8 del Dlgs 23/2011).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attività finanziarie. Da marzo la Tobin tax si aggiunge a bollo, Ivafe e «tassa» sulle assicurazioni

Poker di imposte sui risparmi

MARCO PIAZZA



Si rischia la duplicazione del prelievo

Sono quattro le «imposte patrimoniali» che gravano sui risparmiatori:

1 l'imposta di bollo ordinario sui conti correnti e sui prodotti finanziari; con la variante «speciale» per chi ha rimpatriato attività dall'estero con lo scudo fiscale e detiene ancora un rapporto segreto con gli intermediari finanziari italiani;

2 l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe), dovuta solo dal 2012;

3 l'imposta sulle riserve matematiche, che grava sulle polizze vita, con la sua variante per le polizze estere in libera prestazione di servizi che si chiama «imposta sul valore delle polizze»;

4 l'imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) - versione italiana della Tobin tax - che partirà dal marzo del 2013 e colpirà, in varie forme, i trasferimenti di proprietà di alcune tipologie di azioni e strumenti partecipativi, le operazioni in derivati e le cosiddette «operazioni ad alta frequenza» (si veda la tabella nella pagina seguente).

A queste si aggiungono le imposte sugli immobili: l'Imu per gli immobili in Italia e l'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) per quelli che i residenti detengono all'estero, e che è dovuta dal

2012 scomputando a titolo d'acconto gli importi versati lo scorso anno per il 2011.

Qui si prova a fornire un quadro generale delle nuove imposte nell'ottica del possessore dell'attività, analizzando in concreto i casi di più frequente interesse:

■ il detentore di partecipazioni societarie o strumenti finanziari partecipativi a scopo di investimento duraturo (per esempio, l'industriale e i suoi soci e familiari);

■ i titolari di investimenti di liquidità amministrati o gestiti da intermediari finanziari italiani o esteri, compreso il correntista o il titolare dei cosiddetti conti deposito o certificati di deposito o buoni fruttiferi;

■ il contraente di una polizza di assicurazione italiana o estera;

■ il possessore di immobili all'estero.

Non mancano le incertezze applicative e le incongruenze derivanti dal fatto che lo stesso investimento è tassato in modo diverso a seconda del fatto che sia o meno detenuto attraverso un intermediario residente e che investimenti simili sono tassati in modo diverso a seconda che siano localizzati in Italia o all'estero.

Investimenti di liquidità

Anche le attività finanziarie detenute a titolo d'investimento di liquidità devono essere distinte a seconda che siano detenute in amministrazione, gestione o altro stabile rapporto presso banche Sim, Sgr, Poste italiane o altri «enti gestori» italiani o siano detenute all'estero.

Nel primo caso si applica l'imposta di bollo ordinario. L'imposta colpisce le comunicazioni inviate dagli enti gestori ai clienti, in relazione a rapporti di custodia, amministrazione, gestione o ad altri stabili rapporti, anche se

Le criticità



01 | LA DUPLICAZIONE

C'è un concreto rischio di sovrapposizione di imposte di tipo patrimoniale sullo stesso prodotto finanziario

02 | CASI A RISCHIO

Le tipologie più colpite dal rischio di duplicazione sembrano essere i contratti

assicurativi a causa dell'aumento dell'imposta sulle riserve matematiche e sul valore della polizza

03 | LA DETENZIONE

Si verificano situazioni in cui la scelta della modalità di detenzione del prodotto finanziario (con l'intervento o senza l'intervento di un intermediario residente) incidono sull'entità del tributo

04 | IMMOBILI ESTERI

Anche l'Ivie presenta ancora aree di incertezza di conflitto con la normativa comunitaria

La scelta del tributo

Prodotti finanziari e conti correnti amministrati da enti gestori italiani anche tramite fiduciarie

Attività finanziarie all'estero - Amministrate da intermediari italiani

Attività finanziarie all'estero - Detenute all'estero

- Imposta di bollo applicata dall'ente gestore
- Imposta sulle transazioni finanziarie in presenza dei presupposti

Ivafe

intestati a società fiduciarie; ma colpisce anche prodotti finanziari non immessi in dossier, come i conti deposito, i buoni fruttiferi e i certificati di deposito.

Per i buoni e i certificati, in realtà, l'imposta è computata annualmente dalla banca, ma viene addebitata solo all'estinzione del rapporto. Per il 2013, l'imposta di bollo sarà applicata nella misura dello 0,15% con una soglia di 4.500 euro solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'imposta sarà applicata sul valore di mercato dei prodotti finanziari in portafoglio alla data dell'estratto conto con ragguaglio in base ai giorni di possesso e alla quota di possesso.

Solo i conti correnti e i libretti di risparmio bancari e postali sono soggetti a una imposta fissa di 34,20 euro (100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche), proporzionata ai giorni di durata del periodo rendicontato; con un'esenzione se la giacenza

media del totale di conti correnti e libretti detenuti dallo stesso contribuente (anche per mezzo di fiduciarie) presso lo stesso ente gestore non eccede, nel periodo rendicontato, 5mila euro.

Nel caso in cui, invece, il cliente detenga attività finanziarie all'estero occorre distinguere a seconda che siano o meno amministrate da fiduciarie italiane (con o senza intestazione) o da altri intermediari italiani.

Nella prima situazione si applica l'imposta di bollo con le stesse regole sopra descritte; nel secondo caso è dovuta l'imposta sulle attività finanziarie all'estero (Ivafe). A tal fine deve essere compilato il quadro RM del modello Unico PF (l'Ivafe colpisce solo le persone fisiche residenti, a differenza dell'imposta di ordinario che colpisce chiunque). L'Ivafe è dovuta nella misura dello 0,15% ragguagliata al periodo e alla quota di possesso dell'attività finanziaria. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati deve essere utilizzata la quotazione puntuale al 31 dicembre di ogni anno o al termine del periodo di detenzione (in mancanza, alla data antecedente più prossima); per quelli non quotati si fa riferimento al valore nominale o in mancanza al valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente.

Particolarmente complessa pare l'applicazione dell'Ivafe ai conti correnti all'estero, soprattutto per il calcolo del limite di 5mila euro, al di sotto del quale l'imposta non è dovuta. Anche a questi fini, come per l'imposta di bollo, l'imposta sui conti correnti e sui libretti di risparmio non è dovuta se la giacenza media del totale dei conti correnti e libretti detenuti dallo stesso contribuente presso lo stesso intermediario non eccede, nel periodo rendicontato, 5mi-

la euro, ma non è chiaro come vada calcolata la giacenza media (a giorno, come sarebbe auspicabile per semplicità, in base alla media dei saldi degli estratti conto periodici). Nel caso in cui l'imposta sia dovuta, viene ragguagliata alla durata del rapporto e alla quota di possesso.

Tra Ivafe e bollo

In generale, esistono difetti di coordinamento fra la disciplina Ivafe e quella dell'imposta di bollo ordinario. Soprattutto appare evidente come il campo di applicazione dell'Ivafe sia più ampio di quello dell'imposta di bollo.

Ad esempio ai fini dell'Ivafe la semplice detenzione di denaro, valute estere o metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, è soggetta a imposta; l'imposta di bollo, invece, è dovuta solo se il denaro o le valute estere sono detenuti su un conto corrente e non è dovuta per il possesso di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.

Un problema di fondo è poi costituito dal fatto che la bozza di istruzioni al quadro RM di Unico PF 2013 richiedono che sia compilata una riga per ogni attività finanziaria detenuta all'estero, il che - nel caso in cui il contribuente detenga all'estero un dossier contenente diverse decine di prodotti finanziari, magari movimentati in modo estremamente dinamico - comporterebbe un carico di lavoro enorme e del tutto inutile, dato che l'Ivafe è un'imposta patrimoniale non differenziata in funzione delle diverse tipologie di prodotti, a parte che per i conti correnti e i libretti di risparmio. È, quindi, logico ritenere, che in presenza di rapporti di custodia o amministrazione o gestione con intermediari esteri, possa essere compilata una riga per ciascun rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assicurazioni. Il tributo sulle polizze e quello sulle riserve matematiche

Unit e index linked tassate allo 0,15%

Le compagnie di assicurazione residenti in Italia e quelle non residenti in libera prestazione di servizi in Italia, che abbiano assunto il ruolo di sostituto d'imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi versati ai contraenti residenti in Italia in caso di riscatto anticipato, scontano l'imposta sulle riserve matematiche calcolata annualmente nella misura dello 0,5 per cento. L'imposta è a carico della compa-

gnia, che ha diritto di scomputarla dall'imposta sostitutiva sui proventi secondo determinate tempistiche. Pertanto la compagnia si rivale sul contraente (aumentando il premio) solo in misura ridotta.

I contratti di assicurazione sulla vita di tipo *unit linked*, *index linked* e di capitalizzazione stipulati con compagnie residenti in Italia e con compagnie non residenti in libera prestazione di servizi in Italia che abbia-

no assunto il ruolo di sostituti d'imposta e abbiano ottenuto l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, scontano, inoltre, l'imposta di bollo ordinaria (0,15% dal 2013) come ogni altro prodotto finanziario. La particolarità è che l'imposta viene calcolata annualmente dalla compagnia e prelevata solo alla chiusura del rapporto per riscatto anticipato o per morte dell'assicurato.

Se il contratto è stipulato

con una compagnia estera in libera prestazione di servizi che non abbia assunto il ruolo di sostituto d'imposta, anziché l'imposta sulle riserve matematiche, è dovuta l'imposta sul valore della polizza al 31 dicembre di ogni anno.

L'imposta è prelevata dagli intermediari residenti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione estere se operano quali sostituti di imposta «su incarico del contribuente o della compagnia

estera», nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria. Può trattarsi della società fiduciaria che amministra la polizza (con o senza intestazione) o della banca intervenuta nella stipula del contratto e incaricata, come sopra, di intervenire nella riscossione dei proventi. In questo caso, però, il contraente deve fornire annualmente la provvista all'intermediario per consentirgli di fare il ver-

samento (altrimenti l'imposta sarà iscritta a ruolo con le sanzioni) ed è previsto che l'imposta versata nel corso del rapporto sarà scomputata dall'intermediario stesso da quella sostitutiva sui proventi, all'atto dell'eventuale riscatto o comunque rimborsata agli eredi in caso di morte dell'assicurato. L'intermediario dovrà, inoltre, calcolare annualmente l'imposta di bollo dello 0,15% e versarla all'erario, rivalendosi sul contraente (ma la meccanica della rivalsa non è chiara) alla chiusura del rapporto per riscatto anticipato o morte dell'assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quote societarie. Il trattamento fiscale cambia se la detenzione avviene con o senza intermediari

Partecipazioni nel mirino

L'impreditore che, con i familiari o altri soci, detiene partecipazioni di maggioranza o di minoranza in società (holding o operative), di norma lo fa a titolo personale, senza cioè affidarle in custodia o amministrazione a fiduciarie o intermediari finanziari.

In questo caso occorre distinguere se la partecipazione ha ad oggetto una società residente in Italia oppure una società residente all'estero.

➊ Nel primo caso è soggetto solo all'imposta sulle transazioni finanziarie (si veda la tabella a fianco), peraltro dovuta solo nel caso in cui sia avvenuta causa in un trasferimento di proprietà di azioni o strumenti finanziari partecipativi o parte di un'operazione in «derivati» (ad esempio, un'opzione di acquisto o vendita) con sottostante la partecipazione o lo strumento finanziario.

➋ Nel secondo caso sconta anche annualmente l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe), la quale colpirà, oltre che il valore delle partecipazioni e degli strumenti finanziari partecipativi, anche quello di eventuali obbligazioni emesse dalla società o finanziamenti a essa erogati.

L'Ivafe è dovuta nella misura dello 0,15% ragguagliata al periodo e alla quota di posses-

so dell'attività finanziaria.

Per i titoli negoziati in mercati regolamentati deve essere utilizzata la quotazione puntuale al 31 dicembre di ogni anno o al termine del periodo di detenzione (in mancanza, alla data antecedente più prossima); per quelli non quotati si fa riferimento al valore nominale o in mancanza al valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente.

Da un lato si osserva che se un gruppo industriale è detenuto mediante una holding italiana le cui azioni o quote siano a loro volta direttamente possedute dai soci, non è dovuta l'Ivafe (le holding italiane, come tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche non sono soggette al tributo); mentre se la holding ha sede all'estero i soci persone fisiche residenti in Italia devono scontare l'Ivafe. Dall'altro che il criterio del «valore nominale» (che è la quota di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione detenuta dalla persona fisica, una definizione valida anche nel caso di azioni «senza valore nominale») è del tutto scollegata dal valore reale della partecipazione, dal suo prezzo di emissione (che può essere influenzato da un sovrapprezzo) o dal suo costo d'acquisto.

Il ruolo degli intermediari

Diverso è il caso in cui la partecipazione sia detenuta per il tramite di intermediari finanziari (banche, Sim, fiduciarie italiane).

In questo caso, infatti, sia che si tratti di partecipazione in società italiana, sia che si tratti di partecipazione in società estera, è dovuta l'imposta di bollo ordinaria, dello 0,15% sulla quotazione di mercato alla data di ciascuna rendicontazione periodica, rapportata ai giorni di possesso e alla quota di possesso, con un tetto di 4.500 euro annuo per i soggetti diversi dalle persone fisiche e un minimo, calcolato fine anno, di 34,20 euro. Anche per questo caso valgono alcune considerazioni. In primo luogo non è chiaro chi debba applicare l'imposta di bollo sulle azioni dematerializzate in Monte Titoli depositate presso l'emittente anziché presso un intermediario finanziario; in secondo luogo appare evidente la disparità di trattamento di una persona fisica che detenga direttamente una significativa partecipazione in una società quotata, rispetto a quello in cui la detenga attraverso una holding.

Marco Piazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

Le tre tipologie di imposte sulle transazioni finanziarie

	Imposta sui trasferimenti di proprietà	Imposta sui derivati	Imposte sulle operazioni ad alta frequenza
PRESUPPOSTO	Trasferimento della proprietà escluse alcune operazioni straordinarie (da definire mediante Dm), le emissioni e i rimborsi, i Pct, i prestiti di titoli, le transazioni infragruppo, i trasferimenti di proprietà di azioni, negoziate in Mr o Sms emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente sia inferiore a 500 milioni di euro	Operazioni su strumenti finanziari derivati	Attività generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri
LUOGO	Ovunque, in Italia e all'estero, nei mercati regolamentati o fuori da tali mercati		Sul mercato finanziario italiano
PARTI	Chiunque: persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche; residenti e non residenti in Italia		
OGGETTO	Azioni e strumenti finanziari partecipativi, negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di scambio	Contratti e titoli che incorporino i derivati, se il sottostante è costituito da azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti soggetti a Itf	Azioni e strumenti finanziari partecipativi; relativi contratti derivati e titoli che li incorporino
IMPOSTA	• 0,1% (0,12% per il 2013) sul valore della transazione, sui titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di scambio • 0,2% (0,22% per il 2013) sugli altri titoli	Imposta fissa determinata in funzione del valore e della tipologia della transazione, da un minimo di euro 0,1875 ad un massimo di euro 200, secondo la tabella allegata alla legge	• 0,02 per cento sul controvalore degli ordini di acquisto o vendita annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
SOGGETTO INCISO	Soggetto a favore del quale avviene il trasferimento	Entrambi le parti della transazione	Il soggetto che ha annullato o modificato l'ordine
ESENZIONI	Se la controparte è la Ue, una banca centrale, un ente sovranazionale riconosciuto in Italia o se la transazione è fatta da market maker o da soggetti che effettuano, per conto dell'emittente transazioni per favorire la liquidità del mercato secondo la prassi amessa o da forme di previdenza obbligatorie e complementari o, infine, se la transazione riguarda "titoli etici"		Nessuna

Ivие. La normativa non è coerente con i trattati europei

Base imponibile incerta sugli immobili all'estero

Nella riformulazione della disciplina dell'imposta sugli immobili all'estero, l'aliquota agevolata dello 0,40% si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale da chiunque posseduti e non solo a quelli posseduti da dipendenti pubblici all'estero. Inoltre, viene estesa a tutte le persone fisiche che possiedono immobili all'estero assoggettati all'Ivие (e non solo ai dipendenti pubblici) la non tassabilità del reddito dell'immobile ai fini Irpef.

In mancanza di una diversa definizione contenuta nell'articolo 19 del Dl 201/2011 o nel provvedimento del direttore delle Entrate del 5 giugno 2012, è logico che la definizione di «abitazione principale» vada desunta dall'articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/1992 secondo il quale «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto rea-

le, o i suoi familiari dimorano abitualmente».

L'agevolazione, quindi, dovrebbe riferirsi soprattutto agli emigrati che abbiano mantenuto in Italia il proprio centro degli interessi vitali (ad esempio, la famiglia) e quindi siano fiscalmente residenti in Italia, che utilizzino un'immobile di proprietà all'estero come dimora abituale, per tutto il periodo in cui soggiornano all'estero. Pare, inoltre, razionale ritenere che l'aliquota ridotta si applichi se l'immobile all'estero è utilizzato come abitazione principale di un familiare, dato che così avviene ai fini dell'Imu. Altrimenti si verificherebbe una discriminazione degli investimenti all'estero in contrasto con la normativa comunitaria.

La determinazione della base imponibile presenta ancora notevoli aspetti incerti e gravi incoerenze con l'articolo 64 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla li-

bertà dei movimenti di capitale. Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi precisano che il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto d'acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell'anno o del periodo di detenzione. Solo per gli immobili situati in Paesi Ue o See *white list* il valore è quello catastale o, in mancanza, quello risultante dall'atto d'acquisto o il valore di mercato. Il contrasto con il Trattato deriva in generale dal fatto che il valore catastale dovrebbe essere determinato applicando per analogia le regole italiane e non quelle locali che sono estremamente disomogenee e in particolare dal fatto che il valore catastale dovrebbe essere applicato per gli immobili ovunque situati; di ciò il legislatore si è reso conto per la tassazione dei conti correnti, ma non per gli immobili. Particolarmente discriminatoria è la norma

che, in mancanza del valore di costo, applica il valore di mercato al termine del periodo d'imposta;

Come chiarisce la circolare n. 28/E del 2012:

■ la tassazione riguarda gli immobili detenuti a titolo di proprietà o altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;

■ qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, l'usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato;

■ nel caso in cui l'immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione;

■ per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o

nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato al termine del periodo d'imposta o di detenzione.

Fra le situazioni incerte vi è quella dei titolari di un diritto d'usufrutto. La circolare spiega che in caso di utilizzo del costo d'acquisto si usa quello risultante dall'atto, ma non è chiaro che criterio vada utilizzato quando si utilizza la rendita catastale; in particolare, se l'usufruttuario sconti l'Ivие sull'intero valore catastale (come avviene per l'Imu) o solo sulla quota corrispondente all'usufrutto, calcolata secondo le regole locali, se esistono (o eventualmente con i criteri forfettari vigenti in Italia in mancanza di re-

gole locali); né viene chiarito come ci si debba comportare quando si applichi il criterio del valore di mercato.

Per gli immobili situati nella Ue o in Paesi See *white list* acquisiti in successione o donazione, sarebbe equo che il criterio prevalente sia in ogni caso quello catastale così come avviene per gli immobili acquistati a titolo oneroso e come avviene per l'Imu; il valore indicato negli atti di successione o donazione locali o il costo d'acquisto o costruzione per il donante dovrebbe essere solo sussidiario.

Non è facile, infine, far comprendere al contribuente il motivo per cui il costo d'acquisto debba essere convertito in euro al cambio ministeriale riferito al periodo d'imposta corrente, come pare desumersi dal provvedimento del direttore delle Entrate e non invece a quello relativo all'anno dell'acquisto dell'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agevolazioni. Il regime esteso fino 2 milioni di euro di volume d'affari è in vigore da dicembre 2012

Iva per cassa con il fai-da-te

RAFFAELE RIZZARDI



L'opzione si può esercitare nella fattura

L'imposta sul valore aggiunto viene a esistere nel «momento di effettuazione» dell'operazione, al quale corrisponde - di regola - la contestuale esigibilità del tributo a favore dell'erario.

In realtà, l'esigibilità differita fino all'incasso della fattura è prevista come regola ordinaria dall'articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72 (legge Iva) per le operazioni nei confronti del sistema pubblico, oltre che per le vendite di medicinali da parte dei farmacisti. Le controparti indicate nella norma sono lo Stato, gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e i relativi consorzi, le Camere di commercio, gli istituti universitari, le unità sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Nei confronti degli altri clienti, l'effettuazione determina la contestuale esigibilità del tributo, anche se l'incasso non dovesse arrivare. E per recuperare l'imposta sulle insolvenze (articolo 26, comma 2) bisogna aspettare la conclusione, di norma pluriennale, delle procedure esecutive individuali o consorsuali.

È evidente che, in una situazione di crisi economica e finanziaria che causa, tra l'altro, il ritardo dei pagamenti, chi ha emesso una fattura imponibile si trova nella posizione di debitore verso l'erario prima ancora di aver incassato l'Iva sulle proprie fatture. E se l'imposta che non si riesce a pagare supera i 50 mila euro e l'impossibilità si protrae per tutto l'anno successivo, scatta anche il reato di omesso versamento Iva. Qualche giudice ha riconosciuto l'esimente dello stato di crisi del soggetto di imposta, ma la norma, introdotta nel 2006, nell'ottica di punire le condotte dolose (ma che così non è configurata, considerando che parla di Iva risul-

tante a debito da una dichiarazione regolarmente presentata) non necessariamente può essere attenuata dalla considerazione delle condizioni finanziarie del contribuente.

Il decreto legge 185/2008

Per prevenire queste situazioni di inadempimento indipendente da una scelta del contribuente, il legislatore del 2008, con l'articolo 7 del decreto legge 185 aveva introdotto un primo sistema di Iva per cassa, sensibilmente diverso da quello ora in vigore. In particolare, il meccanismo del 2008 prevedeva:

- la possibile scelta dell'Iva per cassa, fattura per fattura;
- il rinvio della detrazione per il cliente fino a quando non avesse pagato il fornitore.

Per questa seconda caratteristica negativa, il sistema del decreto 185 ha avuto uno scarso seguito. Infatti, aveva l'effetto di aggravare gli obblighi amministrativi del cliente, oltre a essere un palese segno di sfiducia nei suoi confronti.

Il nuovo meccanismo

Dal 1° dicembre 2012 è in vigore il nuovo regime opzionale di Iva per cassa per i contribuenti con volume d'affari fino a due milioni di euro, introdotto dall'articolo 32-bis del decreto legge Sviluppo (83 del 2012, convertito nella legge 134/2012), integrato dal regolamento contenuto nel decreto ministeriale 11 ottobre 2012.

La nuova Iva per cassa ri-

prende gli elementi essenziali del precedente sistema, con queste differenze rilevanti:

- l'Iva per cassa è un vero e proprio regime, che, ricorrendone i presupposti, deve essere applicato a tutte le fatture attive nei confronti dei clienti che siano a loro volta soggetti passivi di imposta e che effettuino l'acquisto nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo;
- il cliente, pur ricevendo una fattura che deve recare l'indicazione del regime adottato dal venditore o dal prestatore («Iva per cassa - articolo 32-bis decreto legge 83/2012»), non ha nessuna conseguenza sul momento di esercizio del diritto a detrazione;
- il soggetto che aderisce al regime di cassa subisce un'analoga penalizzazione per la detrazione dell'Iva sui suoi acquisti, potendola esercitare solo a partire dal momento in cui avrà pagato il suo fornitore.

Un nuovo elemento di criticità è il vincolo triennale di permanenza, sancito dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012 (cui ha fatto seguito la circolare 44/E del 26). In particolare l'Agenzia ha puntualizzato che:

- l'adesione al regime non necessita di una comunicazione formale, in quanto l'opzione si intende fatta con il comportamento concludente, applicando il regime sulle operazioni attive e su quelle pas-

sive, cioè con il rinvio dell'esigibilità del tributo a quando il cliente avrà pagato e della detraibilità per chi aderisce al regime da quando avrà pagato i suoi fornitori;

- l'opzione potrà essere revocata solo dopo tre anni di permanenza nel regime; trascorso il triennio, la revoca potrà aver luogo in ciascuno degli anni successivi; resta ferma l'uscita dal regime, dal mese successivo, per superamento del limite di due milioni di euro di volume d'affari.

L'opzione per comportamento concludente deve essere poi comunicata all'amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione annuale Iva (quadro VO) relativo all'anno in cui è iniziata l'adesione al regime. Così se vi è stata adesione dal 1° dicembre 2012, la comunicazione deve essere fatta nel modello Iva 2013, relativo al 2012, barrando la casella del rigo VO15. Per l'opzione da tale data, il mese di dicembre 2012 conta per un anno, e quindi l'obbligo di permanenza minima cesserà con la fine del 2014.

La contabilità

Ribadito che nulla di particolare deve essere fatto dal cliente, l'onere di una adeguata rilevazione contabile è a carico di chi aderisce al regime.

Le fatture attive devono comunque essere datate, numerate e registrate nei termini ordinari riferiti alla data di effettuazione dell'operazione, e concorrono subito alla formazione del volume d'affari e a un eventuale calcolo del pro-rata. Occorre poi gestire l'evidenza della data di incasso, per far concorrere l'imposta nella liquidazione periodica riferibile a tale data.

Nel caso di incassi parziali (o di pagamento parziale delle fatture dei fornitori) la quota di imposta rispettivamente dovuta o detraibile va riproporzionata all'importo della fattura, Iva inclusa.

Più semplice è la gestione degli acquisti, in quanto l'onere della registrazione è correlato al momento di esercizio della detrazione. In altri termini - ai fini Iva - le fatture di acquisto possono essere tenute in sospeso, procedendo alla registrazione a libro acquisti, a partire dal momento in cui sono state pagate, prima che vengano computate a credito nella liquidazione periodica. Ma ai fini delle imposte dirette i titolari del reddito di impresa (anche in contabilità semplificata) devono procedere anche alla registrazione per competenza. L'occasione sarebbe stata propizia per passare anche i semplificati nella redditività per cassa.

L'ambito di applicazione

Le operazioni verso enti pubblici restano escluse

Per valutare l'opportunità di aderire o no al regime di cassa, occorre considerare che non si applica a tutte le operazioni attive, ma solo a quelle imponibili nei confronti di clienti che acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione.

I limiti

Non basta che l'acquirente del bene o il committente del servizio disponga di una partita Iva, ma occorre anche che l'acquisto abbia una destinazione riferibile all'esercizio di attività. La questione è correlata al nuovo obbligo di identificazione del cliente in fattura: con la sua partita Iva solo se l'acquisto ha una finalità rilevante per questo tributo, con il codice fiscale nel caso contrario.

La regola si applica facilmente se l'acquirente è una persona fisica. È il caso, per esempio, del professionista che acquista i mobili per la casa: viene identificato con il codice fiscale e il suo fornitore non può ricorrere all'Iva per cassa. Più complesso è il rapporto con gli enti: per esempio, un istituto religioso che gestisce anche una scuola. Se un muratore interviene nella scuola deve fatturare con la partita Iva del cliente e applica il regime di cassa, se vi ha aderito. Ma se fa una manutenzione nel convento delle suore, deve individuarle con il codice fiscale e, trattandosi di consumatore finale, non può applicare il regime di cassa.

Non rilevano ai fini dell'Iva per cassa le operazioni attive nei confronti degli enti pubblici (perché hanno un regime proprio di rinvio dell'esigibilità), né quelle esenti, non imponibili o in reverse charge.

Per gli acquisti

Per contro, quando si è aderito al regime di cassa, tutta l'imposta detraibile sugli acquisti deve essere rinvia- ta sino al momento in cui il soggetto di imposta paga i suoi fornitori.


Anche negli acquisti non rilevanti per il regime le operazioni esenti o non imponibili. L'irrelevanza esplicita per quelle in reverse charge (acquisti intracomunitari, operazioni in reverse charge previste dall'articolo 17 del Dpr 633/72 o acquisti di materiali di recupero) sta a significare che il computo dell'Iva, sia a debito sia a credito, avviene in relazione all'effettuazione dell'operazione, e non quando verranno pagati i fornitori.

Il regolamento puntualizza che anche l'imposta sulle bollette doganali è esclusa dall'ambito del regime, ma solo perché la dogana esige il pagamento del tributo all'uscita della merce (o al momento di chiusura del conto periodico e differito), dato che il documento rilevante ai fini Iva in una importazione non è la fattura del fornitore, ma la bolletta doganale.

La durata triennale dell'opzione, stabilita solo con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate, è stata verosimilmente ispirata al fatto che il regolamento delle opzioni (Dpr 442/97) parla di durata triennale per qualsiasi scelta del contribuente, a meno che non si tratti di un regime contabile, nel qual caso la durata minima è solo di un anno.

Questo vincolo di durata impedisce l'adesione a non pochi soggetti, in quanto la composizione del fatturato può variare nel tempo. Sono casi concreti in questo momento economico il passaggio dalle operazioni pressoché esclusive con clienti imprese all'apertura di punti vendita al dettaglio, nonché lo sviluppo delle esportazioni e delle vendite intracomunitarie. Il volume d'affari di queste operazioni esula dal regime di cassa, e pur restringendosi l'ambito delle operazioni attive, rimane la totalità delle operazioni passive soggette al rinvio della detrazione.

Cosa cambia



01 | EFFETTUAZIONE ED ESIGIBILITÀ

L'articolo 6 del Dpr 633/72 (legge Iva) prevede, come regola ordinaria, l'esigibilità nel momento di effettuazione. È stabilita anche una deroga ordinaria per le forniture a enti pubblici e medicinali venduti dai farmacisti

02 | DECRETO 185/2008

Il meccanismo prevedeva:

- volume d'affari sino a 200 mila euro
- scelta possibile fattura per fattura
- rinvio al pagamento della detrazione per il cliente

03 | DAL 1° DICEMBRE 2012

La nuova Iva per cassa prevede:

- regime opzionale per tutte le operazioni imponibili nei confronti dei clienti che acquistano nell'esercizio di attività
- vincolo di permanenza triennale
- comportamento concludente
- comunicazione dell'opzione a posteriori codice VO15
- nessun effetto sul diritto di detrazione per il cliente
- rinvio della detrazione per tutti gli acquisti del soggetto aderente

04 | OPERAZIONI ESCLUSE

- regimi speciali
- operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge
- operazioni verso consumatori finali
- operazioni con esigibilità differita ordinaria

Immobil. Ritorna la possibilità di scegliere l'Iva sulle cessioni ai privati anche dopo cinque anni da fine lavori

Imponibili i fabbricati nuovi

Prima di esaminare le importanti novità intervenute nel regime Iva dei fabbricati nel corso del 2012, occorre soffermarsi sulle regole dettate dalle direttive comunitarie. Quella oggi in vigore - la 2006/112/Ce - è una sorta di testo unico. La legge Iva italiana (il Dpr 633/72) è stata cambiata in modo radicale sia nel 2006 sia nel 2012, senza che nessuna modifica sia intervenuta al livello sovradordinato.

La direttiva Ue

La direttiva esige l'applicazione di regole uniformi per i beni o i servizi che possono passare da un Paese all'altro dell'Unione europea. Tanto che è stato necessario modificare le norme nazionali sul momento di effettuazione dei servizi se cliente e fornitore sono domiciliati in due Paesi diversi; inoltre, un bene fatto su misura in base alle prescrizioni del cliente (si va dal mobile alla protesi dentaria) nel nostro ordinamento è una prestazione di servizi, perché è il risultato di un contratto d'opera, ma se viene spedito all'estero è una normale cessione di beni.

La direttiva fissa dei paletti per le scelte dello Stato, demandando alcune opzioni al legislatore e altre - sempre nella cornice delle norme interne - alla discrezionalità del contribuente. Per i fabbricati esiste a livello comunitario la distinzione tra quelli «nuovi» e gli altri: la vendita dei primi è di regola imponibile mentre la vendita dei secondi è di regola esente.

Per distinguere gli uni dagli altri, la direttiva indica tre

diversi possibili criteri. L'Italia dal 2006 ha scelto quello del tempo trascorso dalla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione, fino a un massimo di cinque anni. Ma si sarebbe potuto scegliere anche il momento della prima occupazione dello stabile o due anni da questa data.

Le modifiche introdotte

Le regole Iva per gli immobili sono state modificate in primo luogo nel 1996 per contrastare l'intestazione di fabbricati a soggetti di imposta al solo scopo di portare in detrazione il tributo. In questo caso si è agito lungo due direttrici:

1 rimozione del requisito soggettivo per le società di tipo commerciale che mettono a disposizione dei soci unità abitative a titolo gratuito o con corrispettivi inferiori al valore normale;

2 introduzione di una disposizione specifica - ora articolo 19-bis1, comma 1, lettera i) del Dpr 633/72 - che vieta la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa o di quella relativa alla loro locazione, manutenzione, recupero o gestione, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione di questi fabbricati o porzioni e per i fabbricati di chi li destina alla locazione, in quanto l'affitto esente di un appartamento genera già pro-rata e il divieto di detrazione all'acquisto determinerebbe una doppia tassazione.

Le due disposizioni sono

però diventate del tutto inutili dal 1° gennaio 1998, quando sono state riscritte le norme sulla detrazione - gli attuali articoli da 19 a 19-bis2 - in base ai quali questo diritto spetta solo per gli acquisti «afferenti», cioè che porteranno a fare operazioni imponibili o a esse assimilate dall'articolo 19, comma 3. La mancata soppressione della lettera i) dell'articolo 19-bis1 continua a danneggiare i fornitori dei cantieri edili - come gli elettricisti e gli idraulici - che, pur di non perdere il proprio credito, accettano di essere pagati con la cessione di appartamenti.

Dato che la costruzione edile non è la loro attività, pagano l'Iva, non la detraggono e dovranno vendere in regime di esenzione, con l'onere dell'imposta proporzionale di registro e la conseguente ulteriore perdita nel realizzo del bene.

Le innovazioni più rilevanti per il settore dell'edilizia sono state quelle del luglio-agosto del 2006: le cessioni di fabbricati abitativi erano diventate esenti dopo quattro (poi cinque) anni dalla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione, in una sorta di presunzione legale che se un immobile non viene venduto entro tale termine significa che il costruttore ha deciso di passarlo da immobile-merce a immobile-patrimonio.

La gravità della situazione economica nel settore ha portato a una modifica maldestra quanto sostanzialmente inutile all'inizio del 2012. È stata infatti con-

sentita la separazione di attività anche tra cessioni imponibili e cessioni esenti, che ha un senso solo per chi acquista interi stabili e li mette in vendita dopo aver eseguito interventi di recupero di grado inferiore alla ristrutturazione, per esempio dipingendo la facciata e rinnovando la cabina dell'ascensore. In questo caso si possono attribuire sin dall'inizio, anche pro-quota specifica, i costi di acquisto, di manutenzione e di commercializzazione relativi alla parte abitativa (esente) e quelli riferibili alla parte non abitativa (imponibile per opzione).

Ma non si risolvono i problemi del costruttore che, al passaggio dell'unità costruita dalla sezione imponibile a quella esente rischia di perdere più detrazione che non rimanendo in regime di pro-rata.

Dal 26 giugno 2012

Il decreto legge Sviluppo (83/2012) ha ripristinato l'imponibilità per costruttori e ristrutturatori, riprendendo anche, per questi soggetti, una precedente disposizione sulla possibilità di opzione per l'imponibilità nella locazione di appartamenti, ad aliquota del 10%, finalizzata a evitare che siano effettuate operazioni esenti, che appesantiscono i costi di queste imprese, comportando la rettifica a proprio danno del pro-rata di detrazione.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 26 giugno 2012, senza nessuna possibilità di conguagliare il comportamento tenuto in prece-

L'evoluzione



01 | GLI INTERVENTI DEL PASSATO

1996 - Esclusione soggettività (Iva indetraibile) per le società che acquistano immobili abitativi per i soci utilizzatori a canone zero o inferiore al valore normale

2006 - Estensione del regime di esenzione dopo cinque anni dalla fine lavori dell'abitativo, senza possibilità di opzione; locazioni abitative sempre imponibili

Gennaio 2012 - Possibile separazione di attività tra vendite esenti e vendite imponibili

02 | LE ULTIME NOVITÀ

Il decreto sviluppo (83/2012) ha stabilito, dal 26 giugno 2012:

- distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali (A/10 e altre categorie catastali)
- vendite obbligatoriamente imponibili nei primi cinque anni dalla fine lavori per i costruttori e i ristrutturatori (fabbricati «nuovi»)

denza, dato che la riscossione di acconti o l'emissione di fattura prima di questa data, se sono avvenute in un contesto di esenzione da Iva, non possono dar luogo a variazioni, in quanto ciascuno di tali eventi determina «effettuazione» con il blocco del regime a quello in vigore a tale data.

I tipi di fabbricati

Anche nel nuovo sistema rimane la distinzione, formalmente enunciata tra «fabbricati strumentali, non suscettibili di altra utilizzazione senza radicali trasformazioni» (articolo 10, comma 1, numero 8-ter, del Dpr 633/1972) e gli altri.

Nella prassi amministrativa, sin dalla circolare 36 del 21 luglio 1989, questa categoria comprende i fabbricati A/10 e tutte le categorie catastali diverse da A, anche se - per fare l'esempio più ricorrente - il passaggio da A/2 ad A/10 o viceversa non richiede nessun lavoro edile.

La circolare 36/1989, confermata anche dalla 12/E del 2007 che ha commentato le innovazioni del 2006, si è limitata a porre come condizione per la strumentalità dei fabbricati A/10 che la destinazione a ufficio o studio privato fosse prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria; non rientrano, invece, in questa normativa le costruzioni destinate a civile abitazione anche per uso strumentale, come quelle adibite a ufficio o locare a dipendenti.

Raffaele Rizzardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammassa una soluzione diversa per le case affittate da costruttori e ristrutturatori, gli alloggi sociali e gli edifici «strumentali»

Locazioni e vendite: obbligo e opzione

Locazioni e leasing sono disciplinati dall'articolo 10, comma 1, numero 8), del Dpr 633/72. La regola generale è l'esenzione. E però possibile optare per l'imposizione in tre casi:

- solo per costruttori e ristrutturatori relativamente agli immobili abitativi;
- per qualunque soggetto titolare di «alloggi sociali», come definiti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008;
- per chiunque, se il contratto si riferisce a un immobile «strumentale».

Quanto alle vendite, invece, i costruttori e i ristrutturatori vendono i fabbricati abitativi e strumentali in regime di imponibilità per obbligo nei primi cinque anni

dalla fine lavori, per opzione successivamente.

Per gli alloggi sociali è ammessa l'imponibilità solo per opzione e da parte di chiunque.

Per i soggetti diversi dai costruttori e dai ristrutturatori:

- le vendite dei fabbricati abitativi sono sempre esenti;
- le vendite dei fabbricati strumentali sono esenti, ma è possibile optare nell'atto per l'imponibilità.

Sia per le locazioni o leasing sia per le vendite, l'opzione per l'imponibilità - ove ammessa - deve essere esercitata «nel relativo atto», cioè nel contratto di locazione, lea-

sing o in quello di compravendita immobiliare.

Per quanto riguarda le locazioni abitative da parte del costruttore edile, è probabile che l'onere dell'Iva sul canone, prima esente, rimarrà in carico al proprietario dell'immobile, che di regola scambierà l'onere del minor canone con il risparmio relativo al venir meno della rettifica della detrazione.

Sia per questa imponibilità sia per quella relativa alla locazione dei fabbricati strumentali (che altrimenti diventano esenti) si pone il problema delle modalità di manifestazione dell'opzione nei contratti in corso, considerando che

all'epoca della stipulazione nessuna opzione poteva essere esercitata.

L'Agenzia non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali, ma si dovrebbe ritenere valida la procedura dell'inizio di una raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'opzione, all'ufficio dell'Agenzia, come ammesso dalla risoluzione 2/E del 2008, relativa all'acquisto da parte di una società di alcuni immobili con i contratti in corso stipulati dai precedenti proprietari «privati», che come tali non potevano esprimere nessuna opzione Iva.

Il nuovo sistema Iva si chiude con la prescrizione della fatturazione in rever-

Il nuovo regime

01 | LE LOCAZIONI

Sono previste l'esenzione per locazioni e canoni di leasing e l'opzione per l'imponibilità per i fabbricati abitativi solo per costruttori e ristrutturatori, per gli alloggi sociali e per chiunque nei fabbricati non abitativi

02 | LE VENDITE

Le vendite sono esenti solo nel caso di abitazioni cedute da soggetti diversi dai costruttori. È prevista l'imponibilità per opzione da parte di chiunque per i fabbricati non abitativi e per gli alloggi sociali

se charge (nei confronti di acquirenti soggetti di imposta: non è detto nella norma, ma è sottinteso) nel caso in cui le cessioni siano imponibili per opzione.

Verranno pertanto emesse fatture «normali» nel caso delle locazioni imponibili per opzione e delle cessioni imponibili per obbligo. Esemplificando, per un contratto di leasing che abbia per oggetto un bene strumentale, le rate di locazione - imponibili per scelta - daranno luogo a normali fatture da parte della società concedente, mentre il trasferimento della proprietà del bene alla fine del contratto sarà ugualmente imponibile per opzione, ma il documento contabile sarà una fattura senza Iva, con reverse charge a carico di chi esercita il riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SOLE 24 ORE DOVE VUOI E COME VUOI. SEMPRE

IL SISTEMA
INTEGRATO

CARTA

WEB

NUOVO

TABLET

MOBILE

Scopri la nuova offerta di abbonamento firmata Sole 24 Ore

Il quotidiano in versione carta e digitale, le notizie in tempo reale, gli approfondimenti esclusivi, le analisi degli esperti, le guide pratiche e gli e-book, l'anteprima del giornale in edicola domani*.

Parte oggi la nuova dimensione informativa del Sole 24 Ore!



*Il giornale di domani disponibile da febbraio

Scopri tutti i dettagli su www.ilsole24ore.com/offerte
o telefonando al numero **02.66814472**

Il Sole **24 ORE**

Imposte indirette. Il rilascio è necessario anche per le cessioni e le prestazioni non rilevanti in Italia

Esteso l'obbligo di fattura Iva

BENEDETTO SANTACROCE



Cambiano le scadenze per l'emissione

È cambiata, dal 1° gennaio 2013, la fatturazione Iva delle operazioni interne e intracomunitarie, con modifiche che insistono sugli adempimenti dei contribuenti, sulla tempistica di emissione dei documenti e sul loro contenuto. La legge di stabilità ha recepito infatti la normativa comunitaria introdotta dalla direttiva 2010/45/UE, apportando incisive modifiche alle regole generali dell'Iva e alle disposizioni sugli scambi intracomunitari. Il provvedimento nazionale - che ha effetti sulle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 - si muove secondo due direttrici: interviene sulle ordinarie regole di fatturazione e sui relativi adempimenti, e sulla disciplina della fatturazione elettronica, destinata a sostituire la modalità cartacea.

Obbligo generalizzato

Sul versante delle operazioni attive, il legislatore ha reso sostanzialmente generalizzato l'obbligo di emettere la fattura (sebbene, a questo scopo, si ammetta anche l'uso dei misuratori fiscali) che diventa necessaria anche per le cessioni e prestazioni non territoriali effettuate nei con-

fronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue e per tutte le operazioni che si considerano effettuate fuori Ue, a prescindere dallo status e/o dal luogo di stabilimento del cessionario/committente.

Quanto al ciclo passivo di fatturazione, il legislatore, con un intervento sull'articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72, ha armonizzato il sistema, estendendo la procedura di integrazione della fattura - prevista in precedenza, per gli scambi intracomunitari, e in seguito alla modifica introdotta dalla Comunitaria 2010, per i servizi «generici» resi da prestatore Ue - agli acquisti di beni e ai servizi non generici effettuati presso fornitori comunitari. Così, l'integrazione del documento del cedente/prestatore diventa la modalità ordinaria di assolvimento degli obblighi Iva nei rapporti con soggetti Ue.

Compilazione e tempistica

Un ampio intervento ha riguardato gli aspetti cartolari della fattura, di cui è accresciuta la portata informativa. Anzitutto, è sempre necessario indicare, a prescindere dal fatto che sia debitore dell'imposta, la partita Iva del cessionario/committente nazionale o comunitario, o il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in veste privata.

A questo si affianca la rivisitazione della tempistica per la fatturazione: per i servizi generici resi in ambito Ue e per quelli resi a o ricevuti da soggetti passivi extra Ue, la fattura (o autofattura) va emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Lo stesso vale per le cessioni intracomunitarie di beni, per le quali il termine può essere os-

Le novità in sintesi



01 | L'ESTENSIONE

L'obbligo di fatturazione si estende alle operazioni non territoriali

02 | LA SEMPLIFICAZIONE

Nasce la fattura semplificata, che può essere usata per le transazioni fino a 100 euro

03 | IL DIFFERIMENTO

Anche per le prestazioni di servizio è ammessa la fattura differita

04 | VOLUME D'AFFARI

Nel concetto di volume d'affari confluiscono sia i servizi generici, sia quelli non generici, e le cessioni di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale. La nuova nozione complica i rimborsi Iva

05 | LA VIA ELETTRONICA

La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea

servato anche per la registrazione della relativa fattura. Le modifiche sul piano temporale si riverberano su tutti gli adempimenti collegati, cosicché il termine per regolarizzare spontaneamente le operazioni intra Ue per le quali non si è ricevuta la fattura (articolo 46, comma 5 del Dl 331/93) passa (dal secondo mese successivo) al giorno 15 del terzo mese successivo all'effettuazione.

Sempre in linea con la disciplina comunitaria, è introdotta la fattura semplificata, dotata di un contenuto minimale, che può essere usata, tuttavia, per le sole operazioni fino a 100 euro (tetto elevabile a 400 euro).

Il volume d'affari

È modificato in senso estensivo il concetto di volume d'affari, in cui confluiscono sia i servizi generici, sia quelli non generici, e le cessioni di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale.

Ne risultano influenzati (in negativo) tutti gli istituti dell'Iva che prendono in considerazione questa grandezza (compreso il regime dell'Iva per cassa), tranne il plafond: per calcolarlo, il legislatore ha escluso le operazioni non territoriali dal denominatore del rapporto previsto dal Dl 746/83.

La fattura elettronica

Sul versante della fatturazione elettronica, la normativa interna si adegua all'obiettivo di ampliarne al massimo la diffusione, intervenendo sul fronte della semplificazione. Così, l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura sono elementi lasciati alla discrezionalità del soggetto passivo, libero di stabilire le modalità con le quali assicurare la ricorrenza di questi aspetti. Inoltre, il luogo di conservazione elettronica delle fatture (e anche dei registri e degli altri documenti Iva)

può essere situato in un altro Stato, alla sola condizione che con questo esista uno strumento giuridico di reciproca assistenza.

Le altre modifiche

Fra le altre novità introdotte dalla legge di stabilità, si segnala l'espulsione dalle operazioni esenti, in base all'articolo 10 del Dpr 633/72, delle prestazioni di gestione individuale di portafoglio finanziario che dunque - in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Ue - diventano ordinariamente imponibili, mentre in materia di aliquote (ma con effetto rinviato al 1° gennaio 2014) passano dal 4 al 10% alcune prestazioni assistenziali svolte dalle cooperative sociali.

È importante l'intervento interpretativo arrivato con il Dl 179/2012 sui depositi Iva: da una modifica della norma di interpretazione autentica contenuta nel Dl 185/2008, scaturisce un sistema in cui il regime del deposito si perfeziona anche con il solo passaggio delle merci negli spazi limitrofi al deposito e, all'estrazione, l'autofatturazione, se correttamente eseguita, è sempre un mezzo pienamente soddisfacente del debito Iva.

Infine, dal 1° gennaio 2013 - secondo quanto previsto dal Dlgs 18/2010 - sono cambiate le regole di tassazione della locazione non a breve termine di mezzi di trasporto a soggetti non passivi Iva: la rilevanza territoriale di queste prestazioni segue il luogo del committente, seppure con una serie di eccezioni legate al luogo di utilizzo del mezzo e, per le imbarcazioni da diporto, anche al luogo in cui il natante è messo a disposizione del locatario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agevolazione

Documento semplificato entro 100 euro

Nel campo della fatturazione attiva, la legge di stabilità ha introdotto nell'ordinamento interno la fattura semplificata (articolo 21-bis del Dpr 633/72), per certificare operazioni fino a 100 euro. Il limite, con decreto ministeriale, è elevabile a 400 euro o è rimosso per alcuni settori e/o soggetti. La maggiore agevolazione consiste nella possibilità di indicare, invece dei dati identificativi del destinatario stabilito in Italia, solo il codice fiscale o la partita Iva dello stesso. Allo stesso modo, in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro, si può indicare soltanto il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato. Non serve riportare la base imponibile dell'operazione e l'Iva, ma basta evidenziare il corrispettivo totale e l'imposta, o i dati necessari per calcolarla, cosicché è ammissibile l'indicazione del corrispettivo Iva compresa e l'aliquota in esso inclusa. Il ricorso alla fattura semplificata è comunque precluso per le cessioni intracomunitarie, ex articolo 41 del Dl 331/93 e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi non territoriali nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Ue, da certificare ordinariamente in base al nuovo articolo 21, comma 6-bis del Dpr 633/72.

È stato esteso l'uso dei misuratori fiscali per l'emissione delle fatture (ordinarie e semplificate). In questo caso le fatture possono riportare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, indicazioni alternative rispetto alle ordinarie, da determinare, tuttavia, con decreto ministeriale. All'emanazione del decreto parrebbe dunque subordinata l'efficacia della disposizione.

Ci si può avvalere della fatturazione differita - prima riservata ai soli beni - anche per i servizi. Questa prerogativa è ammessa per le prestazioni rese allo stesso soggetto nell'arco dello stesso mese solare, purché le prestazioni siano individuabili con «idonea documentazione». Che cosa debba intendersi con questa locuzione non è specificato dalla norma: sarebbe opportuno un chiarimento. Con i requisiti richiesti, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo alle prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La verifica. Bisogna appurare se deve versare l'imposta nello Stato in cui è dovuta

Centrale il ruolo del committente

La maggior parte delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità in recepimento della direttiva 2010/45/UE riguardano il ciclo attivo della fatturazione, ambito in cui la norma interna di riferimento - l'articolo 21 del Dpr 633/72 - è stata sostanzialmente riscritta. Questo ha portato a un notevole ampliamento delle casistiche in cui è obbligatorio il rilascio della fattura, obbligo che - in base al nuovo comma 6-bis dell'articolo 21 - interessa anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti

in Italia in base agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72, quando effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea (e in questo caso il documento deve riportare l'annotazione «inversione contabile»), ovvero in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori della Comunità, con la dicitura «operazione non soggetta».

In merito ai rapporti intracomunitari - rispetto ai quali la precedente versione nor-

mativa richiedeva l'emissione della fattura solo per i servizi generici - dal tenore della modifica si deduce che, perché scatti l'obbligo di fatturazione, è necessario che il cessionario/committente - indipendentemente dal luogo di stabilimento - sia debitore dell'Iva nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta secondo il meccanismo del *reverse charge*. Questo implica che tutte le volte in cui questo requisito non sussiste, non è nemmeno necessaria l'emissione della fattura. È il caso, per esempio, di una prestazione di servizi effet-

tuati da un soggetto nazionale su un immobile situato in Spagna a favore di un committente francese non identificato in Spagna (fuori campo Iva, in base all'articolo 7-quater, lettera a) del Dpr 633/72): il committente non è debitore dell'Iva in questo Stato, cosicché l'operatore italiano non è tenuto a emettere una fattura in base all'articolo 21 del Dpr 633/72, ma si dovrà identificare in Spagna e assolvere l'imposta secondo le regole qui in vigore.

Il radicamento territoriale fuori Ue di un'operazione, invece, è requisito sufficiente a

far scattare l'obbligo di fatturazione, indipendentemente da qualunque altra considerazione sulla controparte commerciale, e ciò potrebbe portare a situazioni di doppia fatturazione. Si pensi al caso di un intervento su un immobile situato all'estero (extra Ue): se in base alle regole del Paese in cui sorge l'immobile è necessario fatturare la prestazione, a questa fattura si aggiunge quella - seppure senza Iva - emessa secondo la normativa nazionale. Ma questa circostanza non è priva di effetti, poiché la stessa operazione potrebbe incidere tanto sul volume d'affari interno che su quello realizzato nel Paese extracomunitario di effettuazione dell'operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fatturazione. Esigibilità all'emissione o entro il 15 del mese successivo

Beni intraUe, due iter per pagare l'imposta

Radicale cambiamento per le regole Iva sugli scambi intracomunitari di beni, dal 1° gennaio scorso. È l'effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). L'esigibilità dell'imposta coincide ora con l'emissione della fattura o al più tardi con il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione della cessione. Il che, a ben vedere, amplifica lo «scollamento» sistematico rispetto alle prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito Ue, per le quali l'esigibilità è collegata, in via ordinaria, all'ultimazione della prestazione, mentre la fatturazione dell'operazione - per effetto della Comunitaria 2010 - è priva di rilevanza, non essendo più causa autonoma di effettuazione. Per gli acquisti, premesso che le relative fatture vanno registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e non più entro il mese di ricevimento o nei quindici giorni successivi al ricevimento, bisogna anche osservare, sempre con riferimento alla esigibilità, quanto dispone l'articolo 46, comma 5 del Dl 331/93, anch'esso rinnovato, che contempla la casistica della mancata ricezione della fattura dell'operatore Ue. In questo caso, coerentemente con la nuova tempistica (armonizzata) di emissione della fattura (entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione), il soggetto nazionale che non dovesse ricevere il documento entro il secondo mese successivo (e non più entro il mese successivo) a quello di effettuazione dell'operazione, deve provvedere in via autonoma entro il giorno 15 del terzo mese successivo all'effettuazione (e non più del secondo mese successivo) a

emettere la relativa (auto)fattura, per regolarizzare l'omissione del fornitore. Quindi, per gli acquisti intracomunitari di beni, l'esigibilità, se non arriva la fattura, può «slittare» (al più) fino al terzo mese successivo all'effettuazione, dopo di che è necessario determinare in via autonoma l'esigibilità con la procedura descritta. L'obbligo di regolarizzazione spontanea - considerato il rinvio operato dall'articolo 17, comma 2 così come modificato, all'articolo 46 del Dl 331/93 - deve considerarsi operante anche per le cessioni di beni non intracomunitarie (ossia non regolate dal Dl 331/93) e per le prestazioni di servizi, generiche e non, effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di un cessionario/committente stabilito in Italia. Una simile estensione normativa è desumibile dal fatto che con riferimento ai servizi generici - nel precedente regime gli unici per i quali l'articolo 17, comma 2 disponeva il rinvio all'articolo 46 -, la circolare 35/E/2012 ha affermato l'operatività del comma 5 dell'articolo in questione. E allora, siccome per l'effetto della modifica prevista dalla legge di stabilità, la portata dell'articolo 17, secondo comma, è ampliata, va da sé che anche il rinvio disposto da questo articolo è da considerare esteso alle nuove fattispecie ivi incluse, ossia all'acquisto di beni e di servizi non generici da soggetti passivi Ue.

L'effettuazione

Sul momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie, la legge di stabilità interviene innovando profondamente l'impianto pri-

Le opzioni



01 | SCAMBIO DI BENI
Per gli scambi intracomunitari di beni, dal 1° gennaio 2013, l'esigibilità dell'imposta coincide con l'emissione della fattura o con il giorno 15 del mese successivo alla cessione

02 | SERVIZI
Per le prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito Ue, l'esigibilità dell'Iva è collegata all'ultimazione della prestazione

ma in vigore: il pagamento di acconti non è più autonomo causa di effettuazione, mentre conserva questo carattere l'emissione anticipata della fattura (ininfluente, al contrario, nell'ambito dei servizi, articolo 7-ter), sicché l'eventuale (poiché facoltativa) fatturazione dell'anticipo determina l'effettuazione fino a concorrenza dell'importo fatturato. Ancora sull'effettuazione, è stabilito sia per gli acquisti, sia per le cessioni che questo momento coincide con l'atto dell'inizio del trasporto o spedizione nel Paese del cedente, laddove in precedenza gli acquisti intracomunitari si consideravano effettuati all'arrivo delle merci in

territorio nazionale. Il complesso panorama normativo appena delineato può essere messo a sistema nei seguenti termini:

- il momento di effettuazione sia della cessione sia dell'acquisto intracomunitario di beni coincide con l'atto della consegna o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza;
- per quanto riguarda gli acconti incassati o pagati in relazione a una cessione o a un acquisto intracomunitario di beni, non c'è più l'obbligo di emissione della fattura;
- l'emissione in via anticipata delle fatture relative alla cessione o all'acquisto intracomunitario di beni comporta l'effettuazione dell'operazione (e l'esigibilità dell'imposta) e ciò anche con riferimento alla fatturazione (su base volontaria) degli acconti fino a concorrenza del relativo importo.

Non è cambiata, invece, la disciplina sull'esigibilità delle prestazioni di servizi generici rese in ambito intracomunitario. Pertanto:

- l'effettuazione coincide con il momento dell'ultimazione del servizio (articolo 6, comma 6, primo periodo, Dpr 633/72);
- gli acconti incassati o pagati devono essere obbligatoriamente fatturati perché determinano l'effettuazione dell'operazione fino a concorrenza dell'importo degli stessi (articolo 6, comma 6, secondo periodo, Dpr 633/72);
- l'anticipata fatturazione, siccome irrilevante, non determina l'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione.

Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre novità. All'uscita basta l'autofattura

L'uso del deposito si fa più flessibile

Fra i cambiamenti in vigore dal 1° gennaio 2013 ci sono le nuove regole sulla tassazione della locazione a lungo termine di mezzi di trasporto a soggetti non passivi Iva, sui depositi Iva e l'esclusione dal regime di esenzione di alcune operazioni finanziarie. La prima modifica interviene sull'articolo 7-sexies, lettera e) del Dpr 633/72. In base ai nuovi principi, la territorialità della locazione dei mezzi di trasporto ricade in Italia:

- se il committente è stabilito nel territorio dello Stato, purché il mezzo sia usato nella Comunità;
- se il committente è un soggetto stabilito fuori Ue e il mezzo è utilizzato in Italia.

Fa eccezione la locazione delle imbarcazioni da diporto, che si considera territorialmente rilevante in Italia se l'imbarcazione:

- è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, il prestatore è un soggetto passivo qui stabilito ed è usata nel territorio della Comunità;
- è messa a disposizione in uno Stato extra Ue, il prestatore è qui stabilito e sempre che sia usata in Italia.

Se, invece, il natante è messo a disposizione in uno Stato (Ue o extra Ue) diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applicano i criteri previsti per gli altri mezzi di trasporto, ossia, sostanzialmente, il principio della committenza «corretto» in ragione del luogo di utilizzo.

Depositi

Sui depositi Iva, il Dl 179/2012 delinea un sistema in cui:

- l'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitati al deposito, senza necessità della preventiva introduzione della merce;
- le prestazioni di servizi previsti dalla lettera h), comma 4 dell'articolo 50-bis del Dl 331/93 si devono ritenere suffi-

cienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del Codice civile sul contratto di deposito;

- all'estrazione della merce per l'immissione in consumo nel territorio dello Stato, se risulta correttamente effettuata la procedura di autofatturazione, l'Iva si deve ritenere definitivamente assolta.

Questa impostazione consente di vincere definitivamente - e con effetti retroattivi, perché si tratta di una norma di interpretazione autentica - l'obiezione dell'amministrazione per cui, in caso di prestazioni di servizi relative a beni (solo) consegnati al depositario, rese esternamente al deposito, il regime previsto dall'articolo 50-bis sarebbe inapplicabile per mancanza, alla base, di un valido contratto di deposito, con conseguente disconoscimento dell'autofattura come mezzo di assolvimento dell'Iva.

Operazioni esenti

Infine, con riferimento alle operazioni esenti, la legge di stabilità ha modificato l'articolo 10, comma primo, n. 4) del Dpr 633/72 in modo da escludere dalla esenzione qui prevista le operazioni di «servizio di gestione individuale di portafogli». La modifica - necessaria al rispetto della normativa Ue - ha dunque portato al passaggio delle prestazioni di gestione individuale di portafoglio da esenti a operazioni soggette a Iva con aliquota ordinaria, che si aggiungono alle altre fattispecie (custodia e amministrazione dei titoli) già escluse dal regime di esenzione. A fronte di ciò, i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli (o connesse intermediazioni) sia attività esenti, sono stati ammessi all'opzione per la separazione delle attività ai fini Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'equiparazione dei due formati. Il documento deve essere riconosciuto come tale dal destinatario

La nota elettronica va accettata

La legge di stabilità 2013 ha fissato definitivamente le nuove regole per la gestione dematerializzata dei flussi di fatturazione e delle modalità di registrazione delle operazioni Iva, sia interne, sia internazionali, e apre nuovi scenari sulla conservazione delocalizzata all'estero della intera documentazione Iva.

La fattura elettronica è in tutto e per tutto equiparata alla fattura cartacea superando le differenze

applicative che hanno caratterizzato anche la prassi interpretativa degli ultimi anni. In particolare, è introdotta una vera e propria definizione di fattura elettronica che, per essere qualificata come tale, deve essere emessa e ricevuta in formato elettronico. Inoltre la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Non tutte le fatture create in formato elettronico possono essere considerate elettroniche per il destinatario. Le fatture create in formato elettronico tramite, ad esempio, un software di contabilità o di elaborazione di testi, ma inviate e ricevute su carta, non costituiscono fatture elettroniche per il destinatario perché manca l'accettazione di quest'ultimo. Requisito essenziale per con-

figurare una fattura come elettronica risiede nell'accettazione della stessa come tale da parte del destinatario. L'accettazione può avvenire anche in base al semplice comportamento del cliente. In particolare, l'eventuale trattazione ovvero il pagamento della fattura ricevuta costituiscono comportamenti conclusivi tali da far ritenere validamente manifestata la volontà a ricevere fatture elettroniche.

Un'altra novità essenziale rispetto al passato è la libertà lasciata al soggetto passivo di individuare le modalità con cui assicurare autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura (nuovo articolo 21, comma 3 del Dpr 633/72). Infatti, oltre all'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o l'utilizzo di sistemi Edi di trasmissione elettronica dei dati, questi requisiti possono essere garantiti tramite sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a

questa riferibile.

Sulla conservazione delle fatture, la legge di stabilità fissa una sostanziale modifica dell'articolo 39 del Dpr 633/1972, richiedendo che le fatture elettroniche siano conservate in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Sempre sul piano della conservazione, è finalmente chiarito che oltre alle fatture elettroniche possono essere conservati all'estero anche tutti i registri e la relativa documentazione Iva di supporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società di comodo. La stretta in caso di perdita triennale

In corsa per schivare l'Ires al 38 per cento

LUCA GAIANI



Sotto esame il periodo 2009-2011

Entra nel vivo, con il modello Unico 2013, la stretta sulle società in perdita sistematica introdotta dall'articolo 2 del decreto legge 138/2011.

Entro il 2 luglio devono essere presentati gli interpelli da parte delle società in perdita nel triennio 2009-2011 che non possono fruire di cause di esclusione o di disapplicazione.

Le vie di uscita

Le società che, negli esercizi 2009, 2010 e 2011 (il «periodo di osservazione»), hanno conseguito una perdita fiscale o per due volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo previsto per le società di comodo subiscono, nel modello Unico 2013, le penalizzazioni previste per gli enti non operativi.

In particolare:

■ applicazione dell'Ires (con aliquota maggiorata al 38%) su un reddito non inferiore al minimo calcolato applicando le percentuali di legge ai valori delle attività del bilancio 2012;

■ applicazione dell'Irap sul reddito minimo Ires maggiorato di retribuzioni al personale dipendente e compensi assimilati e di interessi passivi;

■ blocco dei crediti Iva.

Le società in perdita sistematica possono, peraltro, adottare una delle seguenti vie di uscita dalla stretta:

1 verificare l'esistenza di una delle 11 situazioni di esclusione indicate dall'articolo 30, comma 1, ultimo periodo, della legge 724/94;

2 utilizzare una delle 11 cause di disapplicazione previste dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012;

3 ottenere un provvedimento di disapplicazione a seguito di presentazione di istanza di interpello tesa a dimostrare che, in almeno uno degli esercizi del periodo di osservazione, le perdite sono state generate da situazioni oggettive.

L'agenzia delle Entrate, nella circolare 23/E/2012, ha precisato che gli esoneri indicati ai punti 1 e 2 costituiscono dei «contenitori» distinti, che operano in modo autonomo per le società che non superano il test dei ricavi minimi («società non operative») e per quelle in «perdita sistematica». Le cause di esclusione previste dalla legge consentono di uscire dalla norma sia alle «società non operative», sia a quelle in «perdita sistematica» e rilevano sempre nell'anno in cui si è considerati di comodo. Per esempio, se nel bilancio 2012 il valore della produzione supera il totale attivo dello stato patrimoniale, la società evita sia la norma sul test dei ricavi (per il 2012), sia quella sulle perdite (triennio 2009-2011).

Attenzione al periodo

Le cause di disapplicazione automatica funzionano in modo diverso: per le non operative si può usare solo il provvedimento del 14 febbraio 2008, mentre per le società in perdita rileva solo il provvedimento dello scorso anno.

Ma a cambiare è soprattutto l'arco temporale in cui svolgere la verifica. Mentre per le non operative, le situazioni vanno riscontrate nell'esercizio in cui si diventa di comodo (2012), le società in perdita sistematica, per evitare l'applicazione della disposizione, devono poter applicare le cause di esclusione ad almeno uno dei tre esercizi del periodo di osservazione. Per esempio, una società in perdita nel periodo 2009-2011, che in questo arco temporale non ha esercitato solo attività agricola, non può ritenersi esclusa perché tale attività è stata invece svolta nel 2012. Inoltre, le società in perdita sistematica con sede nei Comuni colpiti dal terremoto del maggio 2012 non possono disapplicare la norma per tale anno, usando la causa prevista dalla lettera g) del provvedimento. L'esonero sarà invece valido per il periodo di osservazione 2010-2012 e per quello successivo.

Percorso a ostacoli

Per le società in perdita, esiste una sola situazione che vale sia come esclusione sia come disapplicazione: la congruità e la coerenza agli studi di settore. In questo caso scatta l'esonero per il 2012 se la situazione si è verificata in almeno uno degli esercizi 2009, 2010, 2011 (disapplicazione), o nel medesimo

anno 2012 (esclusione). Questa complicazione «temporale» nell'uso delle diverse motivazioni di esclusione deriva da un'anomalia della norma, che fa slittare di un esercizio l'applicazione della stretta rispetto alla verifica dei presupposti (periodo triennale di osservazione). Sorgono notevoli difficoltà per comprendere in quali anni devono essere verificate alcune situazioni, come quella per le società in liquidazione o in procedura, su cui si auspicano chiarimenti.

Mancando chiarezza su questi percorsi, ci si può avvalere dell'ultima via di esonero: l'interpello disapplicativo. La circolare 23/E/2012 ha stabilito che l'interpello delle società in perdita deve evidenziare distintamente l'anno per cui si chiede l'esclusione (per esempio, il 2012) rispetto a quello per il quale si vuole dimostrare l'esistenza dei motivi che giustificano la disapplicazione, che deve essere compreso nel triennio (2009-2011). Per ottenere la disapplicazione, occorre documentare che la perdita è stata causata, in almeno uno dei tre esercizi, da situazioni oggettive e non da un impiego «di comodo» della società e dei suoi beni. Non serve invece l'interpello per chi, nonostante la perdita, ha realizzato un margine operativo positivo. La risoluzione 107/E/2012 ha chiarito, correggendo il provvedimento dell'11 giugno, che, nel calcolo del Mol non si considerano, tra i costi della produzione, non solo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, ma anche i canoni di leasing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo schema dell'interpello

Spett.le
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della
per il tramite di:
Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di
Raccomandata A/R

Oggetto: istanza di disapplicazione per il periodo di imposta 2012 delle disposizioni dell'articolo 2, commi 36-decies e segg., del Dl 138/2011, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, Dpr 600/73

La Società con sede in
telefax Pec in persona del
suo legale rappresentante

premessò

a) che nelle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi 2009, 2010 e 2011, allegate in copia, la scrivente ha evidenziato una perdita fiscale, e che pertanto, con riferimento all'esercizio 2012, la società è considerata in perdita sistematica e deve applicare le disposizioni dell'articolo 30 della legge 724/1994;

b) che la scrivente non rientra in alcuna delle cause di esclusione dalla disciplina previste dalla legge, né nelle ipotesi di disapplicazione previste dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012;

c) che si sono verificate situazioni oggettive che hanno impedito alla scrivente di evidenziare un reddito fiscale in taluno dei tre esercizi sopra richiamati;

quanto sopra premissò fa istanza a Codesto Spettabile Direttore Regionale affinché disponga, con riferimento al periodo di imposta 2012, la disapplicazione delle disposizioni in materia di società in perdita sistematica, ai fini dell'Ires, dell'Iva e dell'Irap, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 724/94 e dell'articolo 37-bis, comma 8, Dpr 600/73, richiamati dal citato articolo 2, comma 36-decies, Dl 138/2011; sulla base delle seguenti **situazioni oggettive riferite all'esercizio sociale chiuso al 31.12.xx** (indicare 2009 o 2010 o 2011)

Attività svolta

La società scrivente svolge attività di ... avvalendosi di una struttura costituita da numero ... dipendenti a tempo pieno oltre ad attrezzature poste nel capannone di sua proprietà sito in

Essa ha superato il test dei ricavi previsto dall'articolo 30 della legge 724/94.

La società non detiene beni assegnati in uso ai soci, né beni non strumentali (si allega elenco dettagliato immobilizzazioni).

Cause generatrici della perdita

Nell'esercizio chiuso al 31.12.20xx la perdita fiscale è stata generata dal cattivo andamento dell'economia, che ha provocato un calo dei ricavi e della redditività anche per effetto della crescita del costo delle materie prime e dell'energia. Come si può notare dai bilanci allegati e dai prospetti di dettaglio delle voci del Conto economico, i ricavi (voce B.1.) sono diminuiti del xx% rispetto, il costo dell'energia è cresciuto del yy% rispetto

Nel medesimo esercizio, inoltre, si è subita una ingente perdita su crediti per il fallimento di un cliente (si allega la relativa documentazione). Manca qualsiasi finalità elusiva nel perdurare della situazione di perdita.

Con riserva di presentare ulteriori documentazioni richieste da Codesto Spettabile Ufficio.

Data..... / /

Il legale rappresentante

Disapplicazione problematica anche per i soggetti in liquidazione

Esonero in salita per le holding

Disapplicazione a ostacolo per le holding e le società in liquidazione. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 indica due cause di esonero per le società che detengono partecipazioni e per quelle che si impegnano a cancellarsi entro la data di presentazione del modello Unico successivo. Ma, a differenza di analoghe situazioni previste per evitare il test dei ricavi, il loro possibile uso non è chiaro.

A partire dalle società in liquidazione. In primo luogo, occorre stabilire se il periodo di osservazione (triennio in cui si formano le perdite) riguarda i periodi

di imposta intermedi, o l'unico esercizio di liquidazione previsto dall'articolo 182 del Tuir per le procedure non superiori a tre (società di persone) o cinque anni. È probabile che si debbano adottare criteri analoghi a quelli del Tuir (Dpr 917/86) e, quindi, svolgere il test sui periodi intermedi (dichiarando eventualmente il reddito minimo in via provvisoria) per poi effettuare una verifica a consuntivo. Se nella dichiarazione finale (periodo di liquidazione unitario) emerge un risultato positivo, la condizione viene meno sin dall'inizio della liquidazione e non si dovranno effettuare adeguamenti al minimo (recuperando le im-

poste pagate in via provvisoria nei modelli intermedi). Le società in fase di scioglimento possono comunque disapplicare la norma se, con impegno in dichiarazione, chiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione del modello Unico successivo. La disapplicazione opera con riferimento al periodo in corso alla data dell'impegno, a quello precedente e a quello successivo, o all'unico esercizio di liquidazione. È dubbio in quale esercizio debba essere rilasciato l'impegno affinché esso abbia effetto per l'anno di applicazione (per esempio per il 2012): se nel corso del periodo triennale

di osservazione (2009-2011), oppure nell'anno in cui si diventa di comodo (2012, con effetti anche sull'esercizio precedente e dunque sul triennio di osservazione), o, ancora, nella dichiarazione riferita a quest'ultimo esercizio (Unico 2013). L'interpretazione letterale del provvedimento fa ritenere valida la prima o la seconda ipotesi anche se così, di fatto, si svuota di contenuto la causa che, già nel provvedimento del 2008 sulle non operative, costituisce una sorta di opzione per l'uscita a consuntivo, quando cioè i tre esercizi in perdita si sono già verificati.

Per le holding che evidenziano perdite, il provvedimento

delle Entrate offre due possibili vie di uscita. Innanzitutto, chi ha prodotto dividendi (tassati al 5%) può rideterminare il risultato fiscale senza tener conto della detassazione, realizzando un reddito «teorico» che sarà generalmente positivo. In alternativa, l'esonero è affidato alla lettera d) del provvedimento, che riguarda quei contribuenti che, in almeno uno degli anni di osservazione (2009, 2010, 2011), hanno detenuto partecipazioni in società non in perdita sistematica, o escluse dalla disciplina o, ancora, in collegate di *black list* (articolo 168 Tuir). Questa disapplicazione è consentita solo se non sono svolte

attività differenti da quelle «strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni». Tra queste dovrebbero sicuramente rientrare tutti quei servizi resi alla società partecipata, avendo come obiettivo la valorizzazione della partecipazione, con il sostegno finanziario, amministrativo o gestionale della società stessa. In tal senso, dovrebbero essere «strettamente funzionali» le operazioni di finanziamento (fruttifero o infruttifero) alle partecipate, come i servizi amministrativi resi per, tra l'altro, tenuta contabilità, controllo di gestione, coordinamento finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIÙ POTENTE PIÙ INTELLIGENTE



Il Sole 24 ORE rivoluziona il motore di ricerca di Soluzioni 24 FISCO per avere sempre la risposta giusta ad ogni domanda!

24 Ricerca più semplice e intuitiva

- ▼ ricerca a testo libero in un unico campo
- ▼ funzioni di suggerimento
- ▼ interfaccia intuitiva

24 Risultati più mirati

- ▼ motore "intelligente" che interpreta le ricerche effettuate
- ▼ ordinamento dei risultati per rilevanza
- ▼ possibilità di filtrare i risultati

Scopri maggiori dettagli su www.nuovaricerca.ilsole24ore.com

GRUPPO **24** ORE

Tel. (02 o 06) 3022.5670
e.mail servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com

Adempimenti. Entro il 2 aprile dovrà essere trasmessa la comunicazione sia per il 2011 che per il 2012

Beni ai soci, invio «pesante»

Doppio adempimento per i beni ai soci entro il prossimo 2 aprile. Le società che concedono in godimento beni di impresa ai soci e ai loro familiari devono, entro il 31 marzo 2013 (termine che slitta di due giorni cadendo di domenica ed essendo un festivo il lunedì successivo), trasmettere all'agenzia delle Entrate due distinte comunicazioni, per il 2011 e per il 2012, con i nominativi degli utilizzatori, le tipologie dei beni e gli eventuali finanziamenti dei soci.

I dati serviranno per i controlli sulla corretta applicazione della nuova tassazione degli utilizzi effettuati a corrispettivi inferiori al valore normale.

Esclusi i benefit

L'articolo 2, comma 36-terdecies, del decreto legge 138/2011 ha introdotto, con decorrenza dal periodo di imposta 2012, una nuova ipotesi reddituale costituita dall'utilizzo, da parte dei soci, di beni di impresa a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato. Oltre al reddito che grava

sul socio, la società concedente deve rendere in deducibili tutti i costi sostenuti in relazione al bene.

La norma, finalizzata a rendere più onerose le strutture aziendali che fanno da schermo a beni personali, non si applica (in base alla circolare 24/E/2012) per i beni usati da soci, nella loro qualità di dipendenti, amministratori, o lavoratori autonomi (consulenti). Una buona parte delle situazioni che si riscontrano nella pratica rientra, in realtà, in queste ultime tipologie, che restano dunque del tutto estranee alle nuove disposizioni (né dovrebbero formare oggetto di comunicazione, anche se sul punto l'Agenzia non si è ancora espressa).

È però necessario, affinché la disciplina dell'utilizzo del bene aziendale rientri tra quelle da escludere dalle nuove regole, che sia chiaro (per esempio attraverso contratti, lettere o verbali assembleari) che la disponibilità anche privata del bene è ottenuta dal socio nella sua diversa qualità di amministratore, dipendente o lavoratore autonomo, e dunque quale inte-

grazione «in natura» della retribuzione o del compenso.

Chi è dentro e chi è fuori

Rilevano, come concedenti, le società e gli enti titolari di reddito di impresa, le imprese individuali e le stabili organizzazioni di società estere, nonché gli enti non commerciali per i beni di impresa. Come utilizzatori sono da considerare i soci (persone fisiche, società semplici o enti non commerciali), residenti e non residenti, delle società concedenti e i familiari dell'imprenditore o dei soci. Rilevano anche i soci o familiari che impiegano beni di società controllate o collegate di quella partecipata. L'Agenzia ha esteso il regime all'uso personale di beni dell'imprenditore individuale, chiarendo però che, in questi casi (come in presenza di società di persone o trasparenti), il reddito diverso va decurtato di quanto già imputato al contribuente come reddito di impresa, a seguito della in deducibilità dei costi.

Non rientrano nella nuova fattispecie e non devono dunque predisporre la comunica-

zione, anche se concedono beni a soci, le società semplici e le società estere senza stabile organizzazione in Italia. Fuori dall'obbligo, come concedenti, anche le associazioni professionali e gli enti non commerciali per beni non relativi ad attività di impresa.

Beni rilevanti

Formano oggetto di possibile tassazione - e devono dunque essere comunicati - tutti i beni comunque assegnati ai soggetti indicati e a qualunque titolo posseduti dalla concedente: per esempio, proprietà, noleggio, comodato, leasing. La tassazione sul socio si ha solo in caso di utilizzo gratuito o per un corrispettivo inferiore al valore normale. La comunicazione, invece, stando al contenuto delle istruzioni emanate dal fisco, va presentata anche in caso di corrispettivo congruo.

Per quanto riguarda la determinazione del valore di mercato, se non è possibile utilizzare i criteri indicati nell'articolo 9 del Tuir, si potrà fare ricorso a una perizia. La circolare 36/E ha precisato che, per le auto aziendali, il

valore da utilizzare è il medesimo previsto per i benefit dei dipendenti (30% della tariffa Aci di 15mila chilometri). Il criterio del benefit dei dipendenti non è invece stato previsto per i fabbricati, per i quali l'articolo 51, comma 4, lettera c), del Tuir considera reddito l'importo della rendita catastale. L'uso del fabbricato da parte del socio dovrà essere misurato sulla base di un valore locativo effettivo, eventualmente risultante da una stima di un esperto del settore. In presenza di canoni inferiori al mercato, le concedenti devono rendere in deducibile ogni costo relativo all'acquisto e alla gestione del bene. L'importo in deducibile si determinerà, in presenza di canone pagato dal socio, sulla base della percentuale pari al rapporto tra l'eccedenza del valore normale sul corrispettivo e il medesimo valore normale. Per le auto aziendali (anche se assegnate ai soci), resta invece ferma la deduzione al 40% (20% dall'esercizio 2013) prevista dall'articolo 164 del Tuir.

Luca Gaiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nodo

Gli apporti complicano la stesura della nota

Iniziamenti dei soci complicano la comunicazione in scadenza a fine marzo. Il provvedimento del 16 novembre 2011 ha infatti previsto che, oltre ai dati dei beni, le società devono comunicare i finanziamenti o le capitalizzazioni effettuate dai soci. La circolare 25/E/2012 ha confermato che, per la prima dichiarazione (riferita al 2011), dovranno essere evidenziati anche gli apporti fatti negli anni precedenti: e ciò rende estremamente difficoltosa la compilazione del modello.

Un primo interrogativo riguarda eventuali obblighi di comunicazione a carico di società che, pur avendo ricevuto apporti o finanziamenti da parte dei soci, non hanno concesso loro alcun bene in godimento. La circolare 25/E ha previsto la comunicazione anche di somme non correlate all'acquisto dei beni, ma ciò non dovrebbe comportare l'insorgere di un obbligo comunicativo a carico di chi è completamente escluso dalla norma introdotta dal decreto legge 138/2011.

Un altro dubbio riguarda gli apporti senza obbligo di restituzione acquisiti al patrimonio della società (come versamenti in conto capitale o a fondo perduto), fatti diversi anni fa e per i quali le società non hanno distinta evidenza del nominativo del socio che ha versato. Nel patrimonio della società potrebbero inoltre esservi somme derivanti da apporti effettuati da soci che, attualmente, non rivestono più tale qualifica, avendo ceduto la partecipazione. In questi casi il versamento non dovrebbe essere comunicato.

Un altro problema riguarda gli apporti dei soci che sono stati usati (anche dopo la loro erogazione) per coprire perdite o per aumentare il capitale sociale e che, dunque, non figurano più nella contabilità sociale e nel bilancio. Se venisse chiesta l'evidenza anche di queste somme, le società dovrebbero cercare a ritroso (evidentemente entro il termine di conservazione delle scritture contabili) questi apporti per verificare il nominativo del socio che li ha effettuati.

Un ultimo interrogativo, infine, si pone per i finanziamenti fatti dalla società ai soci. Un passaggio della circolare 25/E/2012 richiama infatti anche i finanziamenti ricevuti dai soci, ma questo caso dovrebbe esulare dalla disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le istruzioni per l'uso

Come comportarsi nei casi più diffusi di beni concessi in uso ai soci



01 | AUTO IN USO PROMISCUO A SOCI AMMINISTRATORI O DIPENDENTI

- Nessuna tassazione del socio come reddito diverso; si seguono le regole del benefit (reddito di lavoro dipendente): tassazione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla società; spese deducibili al 90% per i soci-dipendenti (70% dal 2013) e al 40% con tetto di 18.076 euro come costo rilevante per i soci-amministratori (20% dal 2013)
- Si ritiene che nessuna comunicazione debba essere effettuata

02 | AUTO IN USO SOLO PERSONALE A SOCI NON AMMINISTRATORI O A LORO FAMILIARI

- Tassazione del socio o del familiare come reddito

diverso, per la differenza tra valore normale dell'uso (30% della tariffa Aci) e canone pagato alla società; spese deducibili al 40% (20% dal 2013) con tetto di 18.076 euro come costo rilevante

- Va predisposta la comunicazione

03 | AUTO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

- Tassazione quale reddito diverso della differenza tra valore normale dell'uso (30% della tariffa Aci) e spese in deducibili per l'impresa (60% dei costi, quota elevata all'80% dal 2013), dedotte eventuali somme pagate dal titolare. Il presunto reddito diverso viene generalmente azzerato dalla quota in deducibile delle spese aziendali
- Va predisposta la comunicazione

04 | IMMOBILE LOCATO A SOCIO CHE LO UTILIZZA PER LA SUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Dovrebbe escludersi la tassazione quale reddito diverso dell'eventuale differenza tra valore normale e canone pagato, trattandosi di utilizzo effettuato nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo (interpretazione da confermare); allo stesso modo si dovrebbe escludere l'indeducibilità dei costi della concedente
- Non va predisposta la comunicazione (interpretazione da confermare)

05 | ABITAZIONE IN USO AL SOCIO O AL FAMILIARE

- Tassazione del socio o del familiare quale reddito diverso, per la differenza tra valore normale dell'uso

(risultante, per esempio, da stima di un tecnico o di un'agenzia immobiliare) e canone di locazione pagato alla società. Spese in deducibili a norma dell'articolo 90 del Tuir

- Va predisposta la comunicazione

06 | IMMOBILE O AUTO DI SOCIETÀ SEMPLICI IN USO AI SOCI

- Nessuna tassazione per il socio mancando il requisito soggettivo sulla società concedente (non esercita attività di impresa). Nessuna spesa deducibile per la società
- Non va predisposta la comunicazione

07 | IMMOBILE E IMPIANTI DATI IN USO A UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIA DELLA CONCEDENTE

- L'associazione deve dichiarare come reddito

diverso nel quadro RL del modello Unico ENC la differenza tra valore normale dell'uso dei beni (risultante, per esempio, da stima di un tecnico) e canone corrisposto alla società. Spese in deducibili per la società

- Va predisposta la comunicazione

08 | BENI DI SOCIETÀ ESTERE SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

- Nessuna tassazione del socio italiano in quanto manca il presupposto soggettivo in capo alla società concedente (occorre valutare però il rischio di esteroinvestizione), la quale non è titolare di reddito di impresa nel nostro Paese in assenza di stabile organizzazione
- Non va predisposta la comunicazione

Reddito d'impresa. Sgravio automatico per i crediti di modesta entità dopo sei mesi dalla scadenza

La mini-perdita è deducibile

ROBERTO LUGANO



Operatività dal periodo d'imposta 2012

La revisione delle regole di deducibilità delle perdite su crediti era inizialmente prevista nel testo di legge delega per la riforma fiscale. Mentre questo provvedimento seguiva il suo corso parlamentare, senza esiti concreti, è intervenuto il decreto legge 83/2012, che ha anticipato i contenuti della delega e li ha resi effettivamente operativi.

Gli interventi legislativi interessano l'articolo 101 del Tuir (dedicato a minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e predite) e riguardano:

- i crediti nei confronti di soggetti che hanno posto in essere i nuovi accordi previsti dalla legge fallimentare;
- i crediti di importo modesto;
- i crediti prescritti.

Le perdite su crediti

L'articolo 33, comma 4, del decreto sviluppo, Dl 83/2012, ha modificato le fattispecie disciplinate dall'articolo 101, comma 5, del Tuir relativamente ai requisiti da soddisfare per il riconoscimento della deducibilità fiscale delle perdite su crediti maturate in regime d'impresa.

Ora espressamente previ-

sta ex lege la possibilità di dedurre «in ogni caso» le perdite su crediti che derivano dalla sottoscrizione dei piani di ristrutturazione del debito previsti dall'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È stata così recepita anche livello normativo l'interpretazione che l'agenzia delle Entrate aveva già fornito nella circolare 42/E/2010.

Il legislatore non ha considerato nel nuovo testo normativo i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato e disciplinati dall'articolo 67, comma 3, lettera d), Rd 267/1942. Nonostante ciò, è comunque auspicabile che anche questa procedura possa beneficiare dell'automatismo di deducibilità delle perdite su crediti, in quanto si tratta, comunque, di una fattispecie finalizzata a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il recupero della redditività dell'impresa.

Per quanto riguarda il delicato tema del momento temporale in cui opera la condizione posta dalla norma, ovvero quando si intendono conseguiti gli elementi di certezza della perdita, il nuovo testo dell'articolo 101, comma 5, fa espressamente rinvio alla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Si tratta quindi di un momento preciso e facilmente determinabile, che determina in modo automatico il periodo in cui deve essere imputata per competenza la perdita fiscale.

Infine ricordiamo che il decreto legge 83/12 ha integrato altresì il comma 4 dell'articolo 88 del Tuir, riconoscendo espressamente la non imponibilità delle sopravvenienze attive relative alla riduzione dei debiti derivanti da accordi di ristrutturazione dei debiti (omologati ai sensi dell'articolo 182-bis del Rd 267/1942)

ovvero da piani attestati di risanamento (ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d, del medesimo Rd) per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, previste dall'articolo 84 del Tuir.

La modesta entità

Con una seconda modifica dell'articolo 101, comma 5, del Tuir è stata prevista un'ulteriore possibilità di considerare sussistenti in ogni caso gli elementi «certi e precisi» i quali assumono rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto alla deducibilità della perdita in tutte le ipotesi diverse dall'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali. Le condizioni che devono ricorrere sono le seguenti:

- 1 il credito deve essere di modesta entità (si veda la scheda in pagina);
- 2 deve essere decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Le novità introdotte all'articolo 101 del Tuir hanno efficacia immediata e, quindi, producono effetti a partire dal periodo d'imposta 2012. Non trattandosi di norme di «interpretazione autentica», nessun effetto dovrebbe verificarsi nell'ipotesi di eventuali contestazioni già effettuate dall'amministrazione finanziaria e di accertamenti già emessi che, pertanto, dovrebbero continuare il loro iter ordinario.

La competenza temporale

Le novità che abbiamo riassunto si inseriscono nel più ampio contesto della deducibilità delle perdite su crediti, e quindi vanno coordinate con le precedenti disposizioni, che continuano a rimanere in vigore.

Ne consegue, ad esempio, che continua a essere deducibile anche la perdita su crediti scaduti da meno di sei mesi

Confini dimensionali



01 | CREDITI MODESTI

I crediti possono essere considerati «di modesta entità» quando sono di importo non superiore a:

- 2.500 euro, per tutte le imprese;
- 5.000 euro, per le imprese considerate di più rilevante dimensione ex articolo 27, comma 10, Dl 185/2008

02 | IMPRESE RILEVANTI

In base al Dl 185/2008, si considerano «imprese di più rilevante dimensione» quelle

che conseguono un volume d'affari o di ricavi in misura non inferiore alle seguenti soglie:

- 300 milioni di euro, fino al 2009;
- 200 milioni di euro, per il 2010;
- 150 milioni di euro dal 2011.

Per il 2012 il parametro dimensionale avrebbe dovuto essere di 100 milioni di euro, ma il provvedimento dell'agenzia delle Entrate non è ancora emanato. Tuttavia, seguendo le precisazioni dell'agenzia delle Entrate (circolare 18/E/2012) e le indicazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, la soglia di 100 milioni di euro sembrerebbe valere comunque

qualora l'impresa sia in grado di dimostrare la certezza della perdita (tipicamente la non convenienza dell'attivazione delle procedure di recupero per crediti di modesta entità). Il nuovo impianto normativo, in sostanza, consente di dedurre le perdite anche quando l'impresa non è in grado di produrre nessuna documentazione: in estrema sintesi, il decorso dei sei mesi è la condizione che rende superflua la documentazione stessa (se i crediti sono modesti).

D'altro canto, la novità non può essere letta come una disposizione rigida, nel senso che presuppone un solo esercizio di competenza (fiscale) per la deduzione della perdita, ossia quello in cui si concretizza il verificarsi del decorso del semestre. Al contrario, sembra corretto concludere che la

nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 101 si limita a individuare l'esercizio «a partire dal quale» si può esercitare il diritto alla detrazione. In pratica, quando gli amministratori dell'impresa giungono alla conclusione che il credito non è più recuperabile, allora la perdita potrà essere dedotta anche in esercizi successivi a quello in cui è stato superato il termine dei sei mesi.

Questo ragionamento aiuta a raggiungere anche un'ulteriore conclusione: sembra corretto che la nuova impostazione possa trovare applicazione anche per le posizioni creditorie pregresse, ovvero per le perdite rilevate su crediti insoluti, di modesta entità, per i quali la condizione temporale dell'anzianità di sei mesi sia maturata in periodi di imposta precedenti al

2012, anno di entrata in vigore della nuova disciplina.

La tecnica contabile

La rilevazione della componente negativa di conto economico derivante da un credito inesigibile di modesta entità può avvenire in due modi:

- 1 una svalutazione del credito indicata alla voce Biod;
- 2 una perdita indicata nella voce B14.

Nel secondo caso non sorgono problemi applicativi delle nuove disposizioni. Se invece venisse operata la svalutazione, occorre tenere conto anche della norma che regola questa componente, e cioè l'articolo 106 del Tuir, il quale condiziona la deducibilità al rispetto del tetto dello 0,5% del valore dei crediti.

Semberebbe però poco razionale, e contrario allo spirito della nuova normativa, che la tecnica contabile adottata finisse per produrre effetti diversi dal punto di vista fiscale. Sarebbe opportuno arrivare alla conclusione che anche nel caso della svalutazione del credito, mediante accantonamento allo specifico fondo, si debba mantenere la possibilità di dedurre incondizionatamente l'importo iscritto nel conto economico. Data la delicatezza della questione, tuttavia, sarebbe opportuno che in sede interpretativa l'agenzia delle Entrate chiarisse che sono accettabili entrambi i comportamenti contabili (svalutazione e rilevazione della perdita) per innescare la deducibilità consentita dalle nuove norme, mentre le svalutazioni sottoposte al tetto di deducibilità dello 0,5% dovrebbero essere solo quelle dei crediti che eccedono la soglia dei 2.500 euro, calcolate sul totale dei crediti superiori a 2.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ostacoli applicativi. Dalle prove alla data da cui computare i termini

La prescrizione fa scattare la certezza

La condizione di certezza e precisione sussiste anche nell'ipotesi di prescrizione del diritto di riscossione del credito; è quanto prevede una modifica al comma 5, articolo 101 del Tuir. In sostanza, una volta decorsi i termini di prescrizione previsti dalle norme del Codice civile, le condizioni di certezza della perdita sono conseguite in modo automatico, senza che l'impresa abbia altri oneri di dimostrazione, e quindi è possibile la deduzione fiscale.

Per quanto riguarda la regio-

le dettate dal Codice civile in materia di prescrizione, ricordiamo che:

- la prescrizione ordinaria del diritto di credito si compie in 10 anni;
- per i crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi con pagamenti periodici (annuali o in termini più brevi) la prescrizione matura in 5 anni;
- le provvigioni dei mediatori si prescrivono in un anno;
- i crediti derivanti da spedizioni e trasporto si prescrivono in un anno, ovvero 18 mesi se il trasporto inizia o termina

in un paese extra-Ue.

Gli aspetti applicativi della nuova disposizione non sono completamente definiti. Andranno chiariti alcuni elementi particolarmente rilevanti, quali la data da cui computare i termini di prescrizione, nonché le eventuali prove della prescrizione stessa, oppure (a carico dei verificatori) gli elementi a dimostrazione dell'esistenza di azioni interruttive del decorso dei termini.

In ogni caso si tratta di un "passo avanti" nella semplificazione delle procedure di

gestione fiscale dei crediti, dato che supera almeno due aspetti problematici. Da un lato, l'esigenza di costituire comunque prove circa la certezza della perdita costringeva spesso le imprese a sprecare risorse in tentativi di recupero infruttuosi o nella ricerca di documentazione di supporto. Dall'altro, l'abbandono del credito per avvenuta prescrizione poteva rischiare l'insorgere di contestazioni da parte dell'amministrazione basate sul fatto che il comportamento di rinuncia poteva essere interpretato

come anti-economico.

Con la nuova formulazione dell'articolo 101, comma 5, invece, questi due aspetti dovrebbero essere scongiurati.

Altra questione rilevante riguarda la competenza fiscale della deduzione della perdita: sembra logico infatti che, una volta determinata con precisione la data di prescrizione, la nuova disposizione normativa possa trovare applicazione solo nel periodo in cui cade la data stessa.

Rimane da chiarire, però, la situazione di molte società che hanno conservato in bi-


lancio crediti prescritti in anni precedenti. Cosa accadrà della eventuale perdita su tali crediti qualora venisse imputata al conto economico del 2012? Esistono spazi interpretativi per sostenere che la nuova formulazione della norma lascia lo spiraglio per considerare comunque deducibili queste perdite nel 2012 (e solo in tale anno), perché in questo periodo risulterebbero sussistenti non solo il requisito temporale (prescrizione o mai abbondantemente avvenuta) ma anche quello legislativo che considera certa la perdita. Il punto è particolarmente rilevante, e meriterebbe una conferma da parte dell'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa cambia

PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ

Imprese con esercizio coincidente con l'anno solare



COSTO DI ACQUISTO MASSIMO FISCALMENTE DEDUCIBILE

Mezzo di trasporto	2012	2013
Autovetture	7.230,40 (18.075,99 x 40%)	3.615,20 (18.075,99 x 20%)
Autocaravan	7.230,40 (18.075,99 x 40%)	3.615,20 (18.075,99 x 20%)
Motocicli	1.652,66 (4.131,66 x 40%)	826,33 (4.131,66 x 20%)
Ciclomotori	826,33 (2.065,83 x 40%)	413,17 (2.065,83 x 20%)

COSTO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO MASSIMO FISCALMENTE DEDUCIBILE

Mezzo di trasporto	2012	2013
Autovetture	1.446,08 (3.615,20 x 40%)	723,04 (3.615,20 x 20%)
Autocaravan	1.446,08 (3.615,20 x 40%)	723,04 (3.615,20 x 20%)
Motocicli	309,88 (774,69 x 40%)	154,94 (774,69 x 20%)
Ciclomotori	165,27 (413,17 x 40%)	82,63 (413,17 x 20%)

Sgravi fiscali. Il bonus scende al 70% per le vetture ai dipendenti

Sull'auto aziendale sconto ridotto al 20%

I limiti alla deduzione dei costi relativi all'impiego delle auto aziendali, dopo un periodo di relativa stabilità, sono tornati al centro dell'attenzione del legislatore, e sono stati oggetto di ben due interventi di modifica che si sono sostanzialmente accavallati nel corso degli ultimi mesi. La prima questione da affrontare, quindi, riguarda proprio la sovrapposizione tra i due provvedimenti.

I nuovi limiti di deducibilità

Innanzitutto è intervenuta la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012; l'articolo 4, comma 72 ritocca i limiti di deducibilità previsti dall'articolo 164 del Tuir, introducendo, in estrema sintesi, la riduzione della percentuale di rilevanza dal 40 al 27,5% per le auto aziendali non utilizzate esclusivamente come beni strumentali dell'impresa e dal 90 al 70% per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Le nuove percentuali di deducibilità operano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, e, pertanto, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2013. Tuttavia nella determinazione degli acconti da versare per il periodo di imposta di prima applicazione della modifica normativa è necessario rideterminare l'importo dovuto sulla base dei nuovi limiti di deducibilità.

Poi è intervenuta sulla materia anche la legge di stabilità per il 2013, legge 228/2012, che all'articolo 1, comma 501 ha ridotto ulteriormente la percentuale di deducibilità portandola al 20 per cento. Per la decorrenza di questa

novità viene richiamato l'articolo 4, comma 73 della legge 92/12, per cui l'entrata in vigore e l'obbligo di ricalcolo degli acconti sono gli stessi.

A questo punto, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, per il 2013 le nuove disposizioni contenute nell'articolo 164 del Tuir sono riportate di seguito.

1 Sono deducibili nella misura del 20% le spese sostenute da imprese e lavoratori autonomi per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Al riguardo si ricorda che non è in ogni caso deducibile:

■ il costo di acquisizione che eccede i 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, i 4.131,66 euro per i motocicli e i 2.065,83 euro per i ciclomotori;

■ l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli di cui sopra che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;

■ l'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede i 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, i 774,69 euro per i motocicli, i 413,17 euro per i ciclomotori. Per il noleggio "full service", la circolare 48/E/1998, paragrafo 2.1.3.4 ha previsto di applicare il limite massimo deducibile agli importi corrisposti alla società di noleggio al netto dei costi relativi alle prestazioni accessorie, purché vi sia la separata indicazione delle componenti del prezzo sulla fattura.

2 Sono deducibili al 70% (senza limite massimo) i costi sostenuti per i veicoli assegnati a uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Con riferimento alla concessione in uso promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta, ricordiamo che, secondo quanto affermato dalla circolare ministeriale 48/E/1998, «si considera dato in uso promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta del datore di lavoro».

Viene altresì precisato che non è necessario che l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo e che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente. Inoltre, in questo caso, non si applicano i limiti al costo fiscalmente riconosciuto per i veicoli aziendali in genere: nel caso, per esempio, di autovettura avente un costo pari a 60mila euro, data in uso promiscuo al dipendente, è deducibile anche la quota di costo eccedente l'importo di 18.075,99 euro.

La riduzione della percentuale di deducibilità non riguarda solo la quota di ammortamento del costo di acquisto del veicolo e i canoni di locazione o leasing corrisposti, ma anche i relativi costi di esercizio, quali, ad esempio, carburanti, lubrificanti, assicurazione, tassa automobilistica, spese di manutenzione, riparazione e custodia.

Le voci invariate

Nessuna modifica è stata invece apportata:

■ al limite di deducibilità dell'80% per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e gli agenti assicurativi (con un limite massimo di rilevanza del costo di acquisto pari a 25.822,84 euro);

■ alla deducibilità in misura integrale per i mezzi destina-

ti a essere impiegati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

■ all'importo massimo di deducibilità del costo di acquisto, locazione e noleggio dei veicoli (come indicato in precedenza);

■ alla disciplina dei rimborsi chilometrici ai dipendenti per l'utilizzo della propria autovettura per trasferimenti aziendali (articolo 95, comma 3 del Tuir).

Ricordiamo infine che le disposizioni dell'articolo 164 del Tuir riguardano la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Rilevanza ai fini Irap

Ai fini Irap, invece, in linea generale, i componenti positivi e negativi di reddito assumono rilevanza sulla base del principio di derivazione dal conto economico. Tuttavia l'agenzia delle Entrate ha precisato che l'inerenza delle componenti reddituali è in ogni caso sindacabile da parte dell'amministrazione finanziaria con particolare riferimento a determinati costi, per i quali il Tuir introduce presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità. Al fine di evitare contestazioni, quindi «il contribuente che nutrisse dubbi sul modo in cui l'inerenza di alcuni componenti negativi potrebbe essere valutata dall'agenzia delle Entrate può collocarsi in quest'area deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito» (circolare 39/E/2009).

Roberto Lugano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla detrazione Iva al recupero Irap

Pochi vantaggi per l'azienda

Esaurite le considerazioni tecniche, non si può evitare di fare qualche calcolo in termini di convenienza fiscale nel possesso di auto da parte delle imprese.

Basandoci sugli importi previsti dalle norme e riepilogati nelle tabelle pubblicate in questa pagina, osserviamo che il costo fiscale massimo riconosciuto per una autovettura è pari a 18.075,99 euro, importo che rileva per il 20% e che quindi deve essere ridotto a 3.615,20 euro.

Sul costo fiscale deve poi essere applicato il coefficiente di ammortamento; assumendo la classica situazione di ammortamento quadriennale, ciò significa che la quota deducibile in ciascun periodo di imposta è pari a 903,80 euro; l'Ires (calcolata al 27,5%) su questo importo ammonta a 248,55 euro; questa cifra, ben lungi da poter essere considerata significativa, è quindi il risparmio di imposta

generato dal possesso dell'auto aziendale.

A essa va poi aggiunto l'ulteriore risparmio a fronte della deduzione dei costi: si tratta del 5,5% del loro totale (determinato applicando l'aliquota del 27,5% alla quota fiscalmente rilevante del 20 per cento).

È evidente che se ragioniamo solo in termini di Ires non esiste la minima convenienza ad intestare un'auto all'azienda, dato che a fronte di un risparmio minimo si generano complicazioni di gestione (e relativi costi) nonché rischi di possibili contestazioni.

Per ritrovare un minimo di convenienza occorre allargare il campo ad altri aspetti (deducibilità parziale dell'Iva, recupero dell'Irap, eventuale gestione "impersonale" di multe e sequestri), ma è ormai chiaro che dal fisco non arriverà certo incentivi all'acquisto di auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

01 | LE NORME

Gli interventi normativi sulle auto aziendali:

a) la Riforma del lavoro, legge 28 giugno 2012, numero 92 che prevede:

- le auto aziendali deducibili al 27,5%
- le auto ai dipendenti deducibili al 70%

b) la legge di stabilità 2013, legge 24 dicembre 2012, n. 228 che prevede:

- auto aziendali deducibili al 20%

02 | RISPARMIO IRES

Il risparmio Ires sull'auto aziendale

- Costo massimo di acquisto = 18.075,99 euro

- Ammortamento fiscalmente deducibile = 20% e cioè 3.615,20 euro

- Ammortamento annuo deducibile = 25% e cioè 903,80 euro

- Il risparmio Ires è pari al 27,5% e cioè 248,55 euro

03 | IN VIGORE DAL 2013

- Autoscuole, autonoleggi, taxi: deduzione al 100%

- Agenti e rappresentanti: deduzione 80%, importo max 25.822,84 euro

- Imprese, artisti e professionisti: deduzione 20%, importo max 18.075,99 euro

- Uso promiscuo ai dirigenti: deduzione 70%

Agevolazioni. Previsti benefici sul fronte tributario, civilistico, finanziario e per le assunzioni

Spinta alle start up innovative

AMEDEO SACRESTANO



Porta aperta anche alle società già esistenti

Implementare politiche più efficaci per accrescere la «propensione all'innovazione e alla ricerca» del sistema produttivo. Era questa la richiesta che l'Unione europea rivolgeva all'Italia nel mese di giugno 2011, con una raccomandazione ad hoc. Questo coerentemente con gli orientamenti delle «linee guida comunitarie di politica economica», con cui si invitano gli Stati Membri a sfruttare al meglio il sostegno alla R&S e innovazione, secondo quanto stabilito nel quadro del «Patto Euro Plus».

In seguito a questa spinta, il Governo si è - tra l'altro - impegnato a realizzare in Italia un sistema favorevole alle start up innovative, con l'obiettivo di creare le condizioni per cui giovani (e meno giovani) dotati di talento, energia e creatività potessero portare avanti i loro progetti imprenditoriali. È stata, così, costituita una task

force dedicata, con il compito di analizzare e raccomandare misure per favorire nuove imprese "non convenzionali", possibilmente senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il risultato di questi indirizzi è la complessa, nuova legislazione sulle start up innovative e sugli incubatori certificati, contenuta negli articoli dal 25 al 30 del decreto sviluppo bis (Dl 179/12). Con essa si introducono e disciplinano nell'ordinamento particolari incentivi fiscali, societari, lavorativi e finanziari per un nuovo tipo di soggetto giuridico ed economico (la start up innovativa), cui viene affiancato un ulteriore nuovo soggetto di riferimento (l'incubatore certificato di start up), con la mission di garantire un «ambiente attrezzato e confortevole» per la nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese votate alla ricerca e all'applicazione di nuove conoscenze teoriche in chiave pratica.

Le definizioni

Secondo la nuova legge, l'impresa start up innovativa è necessariamente una società di capitali (anche in forma cooperativa) di diritto italiano e residente nel nostro Paese (ex articolo 73 del Tuir). Le azioni (o le quote rappresentative del capitale sociale, a seconda del modello prescelto) non devono essere quotate su un mercato regolamentato e, al momento della costituzione e nei ventiquattro mesi successivi, i soci persone fisiche devono

sempre rappresentare la maggioranza del capitale sociale (e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci). Il totale del valore della produzione annua non deve superare i cinque milioni di euro e non si devono distribuire utili. L'oggetto sociale prevalente della start up innovativa deve essere «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» e la società non deve essere nata in seguito a fusione, scissione societaria o cessazione d'azienda (o di ramo d'azienda). Ci sono, infine, tre ulteriori requisiti, che bisogna, però, rispettare solo alternativamente:

■ le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore fra costo e valore totale della produzione della nuova impresa;

■ almeno un terzo dei dipendenti (o collaboratori in genere) deve essere in possesso del titolo di «dottore di ricerca» o deve avere in corso un dottorato di ricerca o avere una laurea, cui ha abbinato almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati (in Italia o all'estero);

■ l'impresa deve essere titolare (depositaria, licenziataria) di almeno una privativa industriale per un'invenzione industriale o biotecnologica, per una topografia di prodotto a semiconduttori o per una nuova varietà vegetale, direttamente legati all'oggetto sociale

e all'attività d'impresa. Per "certificare" il primo dei tre requisiti alternativi (che pare più semplice da realizzare) bisogna togliere dalle spese in R&S quelle per acquisto o locazione d'immobili, con possibilità (però) di considerare anche quelle per la sperimentazione, la costruzione di prototipi, l'incubazione e lo sviluppo del business plan.

Nella categoria generale delle start up innovative la legge include, poi, quella particolare delle imprese «a vocazione sociale», cui attribuisce maggiori benefici. Si tratta di soggetti che, oltre a possedere i requisiti elencati per le start up innovative, operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 155/06, ovvero assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica; servizi strumentali alle imprese sociali.

La definizione di incubatore di start up innovative certificato prevede, infine, una società di capitali (anche in forma cooperativa) di diritto italiano e residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo d'impresa e che disponga di strutture adeguate ad accoglierle. In particolare, è richiesta la disponibilità di

spazi per attrezzature di test e verifica, di una linea internet superveloce, di sale riunioni e macchine per prove. All'incubatore sono richieste anche particolari skills di tipo immateriale, come essere diretto da persone di riconosciuta competenza in materia d'impresa e innovazione, avere la disponibilità di una struttura di consulenza tecnica e manageriale permanente e avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative. Un decreto del ministero dello Sviluppo economico stabilirà indicatori e relativi valori minimi da rispettare per ottenere l'iscrizione nell'Albo degli incubatori certificati.

Applicazione retroattiva

La disciplina delle start up innovative può essere estesa anche a società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita bis. Chi invocherà l'applicazione retroattiva della norma dovrà essere nel pieno possesso di tutti i requisiti previsti in materia e dovrà porre particolare attenzione alla scadenza di «60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012» per presentare all'ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi



01 | I NUOVI SOGGETTI
Il Dl 179/2012 (convertito dalla legge 221/2012) introduce nell'ordinamento italiano la disciplina delle start up innovative e degli incubatori certificati di start up innovative, due nuovi tipi di società, a cui spettano una serie di agevolazioni fiscali, societarie, finanziarie e in materia di lavoro

02 | LO SCOPO
L'oggetto sociale delle start up innovative è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L'oggetto sociale degli incubatori certificati è invece mettere a disposizione strutture, anche immobiliari, attrezzature e servizi per accogliere e far crescere le start-up innovative

03 | LE AGEVOLAZIONI
Start up e incubatori non pagano (fino ad un massimo di quattro anni) diritti e bolli di iscrizione al Registro imprese. Beneficeranno di un canale d'accesso privilegiato al nuovo credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato previsto dal Dl 83/2012 e in attesa di attuazione. L'incentivo è pari al 35% del costo aziendale sostenuto (con un limite di 200mila euro annui a impresa), e i nuovi assunti devono essere destinati a sperimentazione e ricerca. Alle start up innovative non si applica la disciplina delle società di comodo. Sono previsti anche incentivi fiscali per chi partecipa al capitale dei nuovi soggetti economici, per gli anni 2013, 2014 e 2015, siano persone fisiche o società Infine, è agevolata fiscalmente la remunerazione dei lavoratori delle start up e degli incubatori attraverso strumenti finanziari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I bonus fiscali. Lo sconto riguarda le somme conferite da altre aziende tra il 2013 e il 2015

Investimento deducibile al 20%

Gli incentivi fiscali messi in campo per favorire le start up innovative si muovono in due direzioni: quella dei benefici diretti alle società e quella dei vantaggi tributari per chi investe nel capitale di questi particolari soggetti.

In primo luogo, bisogna segnalare che start up e incubatori non pagano (fino ad un massimo di quattro anni) diritti e bolli di iscrizione al Registro delle imprese. Inoltre, grazie a quanto disposto dall'articolo 27-bis del decreto, beneficeranno di un canale d'accesso privilegiato al nuovo credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (disciplinato dall'articolo 24 del Dl 83/2012 ma ancora non operativo). Quest'ultimo è un bonus fiscale - utilizzabile in

F24, per pagare tasse e contributi - che è attribuito, in seguito a istanza, per le assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti che abbiano particolari qualificazioni scientifiche e professionali. L'incentivo è pari al 35% del costo aziendale sostenuto, con un limite massimo pari a 200mila euro annui a impresa, e i nuovi assunti devono essere destinati a specifiche attività di sperimentazione e ricerca. Il bonus sarà dunque, concesso con priorità (e con istanza semplificata) alle start up innovative e agli incubatori certificati, che potranno altresì beneficiarne anche per soggetti assunti con contratti di apprendistato. Bisogna, infine, segnalare che, alle sole start up innovative, non si applicherà la disciplina delle società di comodo

(sia quella dell'articolo 30 della Legge n. 724/94 che quella più recente dell'articolo 2, comma da 36-decies a 36-duodecies, del Dl n. 138/11).

Sul versante degli incentivi fiscali per chi partecipa al capitale di questi nuovi soggetti economici, bisogna ricordare che - per gli anni 2013, 2014 e 2015 - alle persone fisiche che investano (direttamente o tramite organismi specifici) nel capitale sociale di una o più start up innovative, sarà accordata una detrazione d'imposta pari al 19% della somma impiegata. L'investimento massimo detraibile non potrà, in questa fattispecie, superare l'importo di 500mila euro a esercizio, e questo dovrà essere mantenuto per almeno due anni (a pena di decadenza). Le altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente non portano all'abbassamento della misura massima di fruizione e l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento potrà essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. La percentuale di detrazione è, infine, aumentata al 25% per investimenti nelle start up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano in esclusiva prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un beneficio analogo spetta anche - sempre per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015 - alle società che investono nel capitale delle start up innovative. In questo caso, la detra-

zione è sostituita con una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita, che non potrà eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.800.000 euro. Anche in questo caso, la percentuale (di deduzione) è aumentata al 27% per gli investimenti nelle start up a vocazione sociale e in quelle dei prodotti innovativi in campo energetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «rosso». Riduzioni del capitale superiori a un terzo ripianabili entro il secondo esercizio successivo

Più tempo per le perdite

Un'interessante e inedita tipologia di facilitazione per le start up innovative è la possibilità di derogare ad alcune regole del Codice civile sulla solidità patrimoniale dell'ente. Tra queste, la facoltà di ripianare le perdite superiori a un terzo del capitale sociale (in base agli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del Codice civile) non entro l'esercizio successivo a quello della loro manifestazione ma entro il secondo esercizio successivo (in pratica, si guadagna un anno per «completare l'avvio» e rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle prime fasi di vita del nuovo soggetto).

Nelle start up innovative che si trovino, poi, nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile - perdita di oltre un terzo del capitale, con riduzione al di sotto del minimo legale - l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare queste decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo e, fino alla chiusura di questo esercizio, non

opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484, primo comma, punto 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

Diritti particolari

Appare, poi, interessante la possibilità - offerta dalla nuova legislazione - che l'atto costitutivo della start up innovativa (in forma di società a responsabilità limitata) possa creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, possa liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del Codice civile (o, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno, sia per l'amministrazione della società che per la distribuzione degli utili). Si tratta della «libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci» - prevista in via ordinaria per le sole Spa - la cui estensione risponde, in questo caso, alla finalità di consentire la diversificazione delle opzioni d'investimento per gli investitori interessati a entrare nel capitale dell'impresa, favorendone, così, le possibilità di crescita. In questa stessa direzione, l'atto co-

stitutivo della società - anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del Codice civile - può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto (o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta da questi o diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative).

Sempre in questi nuovi enti (costituiti in forma di società a responsabilità limitata) non si applicherà il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, per come stabilito dall'articolo 2474 del Codice civile, se queste operazioni fanno parte di piani d'incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Inoltre, e in continuità con il principio della «libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci», si estende alle start up innovative e agli incubatori certificati anche l'istituto (ammesso nelle Spa) dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto nelle decisio-

ni dei soci, in seguito a nuovi apporti (dei soci e di terzi) anche di opera o servizi. Un'altra forma del «work for equity»: una pratica, questa, di cui si vuole favorire la diffusione anche nel nostro Paese e che si ricollega ai benefici fiscali, introdotti in altra parte dell'impianto normativo, per l'assegnazione di quote di partecipazione ai dipendenti.

Contratti di lavoro ad hoc

Per start up e incubatori, c'è una presunzione legale di esistenza delle «speciali ragioni» - ammesse dalle leggi originarie per derogare all'apposizione di un termine ai contratti di lavoro subordinato - se il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, è stipulato per svolgere attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale di queste società.

Inoltre, per queste attività, i contratti di lavoro «a termine» potranno essere stipulati per una durata massima di 36 mesi. Entro questo «tetto» possono essere stipulati più successivi contratti a tempo determinato (purché destinati allo svolgimento delle attività stabilite), senza osservare le pause di 60 o 90 giorni (articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/01) tra un contratto e l'altro, non

Le deroghe



01 | LE PERDITE

Le start up innovative possono ripianare le perdite superiori a un terzo del capitale sociale non entro l'esercizio successivo a quello della loro manifestazione ma entro il secondo esercizio successivo. Quelle che sono in perdita per oltre un terzo del capitale, possono rinviare le decisioni sulla modifica del capitale alla chiusura dell'esercizio successivo

02 | I DIRITTI DIVERSI

L'atto costitutivo della start-up innovativa (in forma di Srl) può creare categorie di quote con diritti diversi. È la «libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci», prevista in via ordinaria per le sole Spa

rispettando le quali, ordinariamente, si cade nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto stabile. Passati i 36 mesi, potrà comunque essere stipulato un ulteriore successivo contratto a tempo determinato (tra gli stessi soggetti e sempre per svolgere le attività indicate dalla norma) fino al raggiungimento dei quattro anni di beneficio (stabiliti per le start up innovative), a condizione che la stipulazione avvenga presso la direzione provinciale del Lavoro competente per territorio.

Nei contratti collettivi

I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative potranno stabilire:

- criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell'avvio delle start up innovative, e criteri per la definizione della parte variabile della retribuzione;
- disposizioni per l'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start up innovative, nella prospettiva di rafforzare lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Amedeo Sacrestano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strumenti ad hoc. Al via portali per raggiungere gli investitori

Raccolta di fondi via internet

Derogando alla norma codicistica in materia, le quote di partecipazione in start up innovative (costituite in forma di società a responsabilità limitata) possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i «portali per la raccolta di capitali» (un'altra innovazione della nuova norma). La relazione illustrativa ricollega questa facoltà all'obiettivo di facilitare l'accesso al capitale per questa particolare categoria di imprese, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Secondo la relazione, infatti, il divieto di far ricorso al pubblico risparmio costituisce un forte limite allo sviluppo di start up che non dispongono, nella loro fase iniziale, di una dotazione di capitale sufficiente per costituirsi in forma di Spa o che intendono crescere senza doversi necessariamente trasformare in Spa. Inoltre,

il finanziamento delle start up attraverso capitale di rischio contribuirebbe a contrastare il cronico problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane e a ridurre la strutturale dipendenza dal finanziamento bancario, attraverso una benefica diversificazione delle fonti di approvvigionamento del capitale.

È dunque possibile, per le sole start up innovative, anche a vocazione sociale, raccogliere capitali di rischio tramite portali online. Per consentire questo, è modificato in alcuni punti il Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, in cui è introdotto il concetto di «portale per la raccolta di capitali per le start up innovative». Sarà la Consob, con proprio regolamento, a dover determinare principi e i criteri relativi:

- alla formazione di uno specifico registro e alle relative forme di pubblicità;

- alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

- alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
- alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali. In particolare, la Consob dovrà determinare con attenzione la disciplina applicabile alle offerte rivolte a clienti «non professionali».

Sono, infine, stabilite modalità semplificate e gratuite di intervento (in favore sia delle start up innovative, sia degli incubatori certificati) da parte del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, e anche (per le sole start up innovative) specifici servizi di assistenza (in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall'Ice, Agenzia per la loro promozione all'estero e internazionalizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito d'imposta. La misura ora è strutturale ma va resa operativa

Ricerca, il bonus aspetta il decreto

La legge di stabilità per il 2013 rilancia il credito d'imposta per la ricerca. È il rodato meccanismo di agevolazione per le imprese (esteso, con l'occasione, anche alle reti d'impresa) che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti o organismi di ricerca, oppure la svolgono direttamente. La novità positiva di quest'anno è che l'incentivo diventa strutturale (cioè, non limitato nel tempo). Quella negativa è che - oltre a quanto già detto - si sa al momento poco o nulla di più sul funzionamento di questo strumento d'aiuto. Sarà, infatti, un decreto d'attuazione della presidenza del Consiglio dei ministri (di concerto con Sviluppo economico ed Economia) a stabilire i dettagli dell'istituto. Tutto questo, però, solo dopo che i due ministeri avranno riferito alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari «in merito all'indivi-

duazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo». In altri termini, occorrerà prima individuare le possibili fonti di copertura e poi si potrà iniziare a parlare di come far funzionare (nel dettaglio) il meccanismo agevolativo.

Nella legge di stabilità si legge che, a partire dal 2013, è istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un fondo finalizzato alla concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo. Con il fondo si crea un «contenitore di risorse» per un certo scopo e, solo successivamente, si stabiliscono le regole su come e quando prelevare i capitali.

Potranno usare questo beneficio tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta. La legge di stabilità prevede già che il bonus maturerà sia per l'attività di ri-

cerca delegata a organismi esterni (università ed enti di ricerca), sia per quella realizzata direttamente dall'azienda. Pertanto, mutuando la disciplina del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 296/06 (quella che sembra più simile alla nuova) è ipotizzabile che saranno ammessi al beneficio:

- i lavori sperimentali o teorici puri;
- la ricerca per acquisire nuove conoscenze per nuovi prodotti, processi o servizi;
- l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti, per produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Si deve ritenere che saranno finanziabili i costi per il personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio e i fabbricati - nella misura in cui sono usati per l'attività di ricerca - la ricerca contrattuale, i servizi di consulenza, le spese generali e i costi di materiali per forniture e prodotti analoghi usati per l'attività di ricerca e sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attività internazionali. La consegna della documentazione sul «valore normale» dribbla le sanzioni

Scudo per il transfer pricing

PRIMO CEPPELLINI



Possibile anche una procedura amichevole

La disciplina del *transfer pricing* ha una chiara valenza anti-elusiva e mira a contrastare le pratiche commerciali, individuabili negli scambi internazionali infragruppo, riconducibili alla vendita di beni sottocosto o alla contrazione del reddito con l'imputazione di costi eccessivi rispetto alla normale attività di impresa, usando la logica di gruppo come strumento di pianificazione fiscale.

In ambito Ocse, le linee guida sui prezzi di trasferimento sono state aggiornate nel luglio 2010, con l'introduzione del nono capitolo sul *transfer pricing* delle ristrutturazioni societarie. Le modifiche hanno riguardato: un'interpretazione meno rigida del criterio della gerarchia dei metodi; più apertura all'applicazione dei metodi basati sulla comparazione dei profitti; una revisione delle modalità di effettuazione dell'analisi di comparabilità e dei criteri di comparabilità; profili critici sull'applicazione del *transfer pricing* alle riorganizzazioni aziendali.

L'Ocse ha avviato poi un nuovo progetto di aggiornamento dei capitoli sesto (osservazioni specifiche relative ai beni immateriali) e ottavo (*cost contribution arrangements*), di cui si attende la pubblicazione quest'anno.

Per la normativa italiana, bisogna fare riferimento all'articolo 110, comma 7, del Tuir, che disciplina i rapporti fra società residenti e società estere appartenenti allo stesso gruppo di imprese. Questa disposizione consente all'amministrazione finanziaria di sostituire il corrispettivo contrattualmente pattuito con il valore normale della prestazione, rettificando i corrispondenti componenti del reddito, «se ne deriva aumento del reddito». La normativa interna prevede una definizione di «valore normale» all'articolo 9, comma 4, del Tuir. In sede di verifica fiscale, quindi, avviene che il prezzo dell'operazione infragruppo oggetto di verifica sia confrontato con il valore normale di una distinta operazione «campione» e che, per la determinazione del reddito dell'impresa residente, il primo sia sostituito con il secondo sempre, quando dalla sostituzione deriva un incremento di questo reddito, o soltanto se sono stati stipulati accordi con l'autorità competente del Paese estero, quando dalla sostituzione deriva una diminuzione del reddito dell'impresa residente.

Il legislatore, in base all'articolo 1 comma 2-ter del decreto legislativo 471/97, ha previsto che, se la società produce una documentazione idonea a dimostrare il «va-

lore normale» dei prezzi delle transazioni infragruppo e ne comunica il possesso all'agenzia delle Entrate, la consegna di questi documenti nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, consente la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (dal 100% al 200% di quanto accertato) in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni infragruppo. L'intervento del legislatore si è mosso nella direzione di prevedere una sorta di «documentazione di riferimento» sui prezzi di trasferimento, di cui non è fissata l'obbligatorietà - a differenza di altre giurisdizioni -, ma l'agevolazione in termini di sanzioni in qualche modo ne induce la predisposizione.

La prassi

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 21/E del 5 giugno

2012, ha chiarito la propria posizione sulle modalità per dirimere le controversie internazionali, in presenza di fenomeni di doppia imposizione, riassumendo i profili soggettivi, oggettivi, i termini e gli step operativi delle cosiddette *mutual agreement procedure* (Map): sia quella disciplinata dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia sulla base del modello Ocse (la «procedura amichevole»), sia quella regolata dalla convenzione 90/436/Cee («procedura arbitrale»), attivabile in ipotesi di doppia imposizione generata da rettifiche dei prezzi di trasferimento infragruppo tra imprese Ue.

A fronte delle crescenti controversie in materia di prezzi di trasferimento, quindi, l'amministrazione individua nelle cosiddette procedure amichevoli previste dai Trattati modello Ocse una possibile opportunità per le

imprese italiane, attivabile anche in un processo tributario avviato.

Le procedure amichevoli non obbligano le rispettive amministrazioni finanziarie a raggiungere un accordo con l'altro Stato contraente, ma a fare del proprio meglio per raggiungerlo. L'Agenzia ricorda, inoltre, che la società italiana destinataria di un avviso di accertamento in materia di *transfer pricing*, che intenda attivare una procedura amichevole, è tenuta a impugnare l'atto di accertamento oggetto di contestazione, poiché, in caso contrario, vi sarebbe acquiescenza alle contestazioni del fisco italiano e il fenomeno della doppia imposizione potrebbe essere eliminato soltanto se il fisco estero si adeguasse alle decisioni italiane (situazione improbabile). Diversamente, nel caso in cui intervenisse un giudicato nazionale in pendenza di una procedura amichevole, l'ammi-

nistrazione italiana non potrebbe più correggere questo giudicato, con la permanenza del fenomeno della doppia imposizione.

Oltre alle procedure amichevoli, l'agenzia delle Entrate accenna anche alla «procedura arbitrale», uno strumento alternativo al contenzioso tributario, solo per i casi di controversie sui prezzi di trasferimento tra imprese residenti nell'Unione europea. L'avvio della procedura arbitrale, che può essere impedito solo in caso di condotta fraudolenta o artificiosa del contribuente, è promosso su istanza di parte e richiede che il contribuente rinunci al contenzioso, prima che intervenga una sentenza di primo grado. Il ricorso alla procedura arbitrale, quindi, può avvenire solo se l'impresa ha lasciato scadere il termine per il ricorso, o, avendolo presentato, vi rinuncia prima della decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giurisprudenza

01 | L'ONERE DELLA PROVA

Un primo tema riguarda il soggetto che deve fornire le prove della congruità o meno dei prezzi: se l'onere spetta, cioè, all'amministrazione o al contribuente. La Cassazione, nella sentenza 22023, del 13 ottobre 2006, afferma che «l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti dell'elusione grava in ogni caso sull'amministrazione che intenda operare le conseguenti rettifiche». Dello stesso avviso è la sentenza n.

11226 del 16 maggio 2007. Con la sentenza n. 11949 del 13 luglio 2012, la Cassazione è ritornata sul tema, arrivando alla conclusione che l'onere della prova, in linea di principio, grava sull'amministrazione finanziaria, tuttavia la società controllata deve dare dimostrazione dell'inerenza del costo sostenuto

02 | IL CRITERIO

Nella sentenza 17953 del 19 ottobre 2012, la Cassazione

ha chiarito che: la norma italiana detta come unico criterio legale da adottare, da parte del contribuente, quello del valore normale a prescindere dal corrispettivo pattuito e con assoluta irrilevanza delle concrete ragioni economiche per le quali questo è stato fissato dai contraenti in misura minore; le disposizioni nazionali, tra i metodi proposti dall'Ocse, hanno adottato, con il richiamo

all'articolo 9 del Tuir, il metodo tradizionale del confronto dei prezzi; a questo metodo legale il giudice deve rimanere orientato; generici raffronti infrannuali o comparazioni per rinvio a elaborati statistici così come generiche affermazioni, ragionevoli ma non decisive, non sono sufficienti a identificare il valore normale, con riferimento all'articolo 9 del Tuir

Il regime premiale. Necessario indicare il possesso della certificazione all'interno della dichiarazione dei redditi

La disponibilità va segnalata in Unico

L'attenzione al tema del *transfer pricing* da parte dell'amministrazione finanziaria è confermata anche dalle istruzioni al modello Unico SC 2012. Infatti nel quadro RS, al rigo RS 106, i soggetti che effettuano transazioni intercompany dovranno, come previsto nel modello Unico 2011, oltre a barrare eventualmente la casella che attesta il possesso della documentazione relativa al regime degli oneri documentali, anche indicare cumulativamente gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi delle transazioni infragruppo alle quali si applica la disciplina del valore normale.

La comunicazione di pos-

sesto della documentazione, in assenza della quale il regime premiale non è applicabile, va effettuata barrando la casella nel quadro RS del modello 2012 e, nel silenzio della norma e di indicazioni di prassi, ci si interroga sugli effetti della mancata indicazione in Unico del possesso della documentazione. In linea di principio risultano possibili la presentazione della dichiarazione integrativa in base all'articolo 2 comma 7 del Dpr 322/1998 entro 90 giorni oppure la presentazione della dichiarazione integrativa in base all'articolo 2 comma 8-bis del Dpr 322/1998 entro il termine per presentare la dichiarazione

dell'esercizio successivo.

I profili critici, in questo senso, riguardano la natura della comunicazione e l'emendabilità della dichiarazione, oltre alla misura delle sanzioni in caso di ravvedimento.

Sulla possibilità di effettuare la comunicazione tardivamente, ravvedendo la mancata opzione, la dottrina ritiene valida la comunicazione esercitata con una dichiarazione rettificativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (entro il 31 dicembre 2012), mentre si ritiene più complessa la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi entro il termine per la dichiarazione relati-

va al periodo di imposta successivo (integrativa «a favore»). Con riferimento a questa ipotesi, la Cassazione (sentenza 25056/2006) ha infatti negato la possibilità di presentare un'integrativa a favore quando si voglia compiere il ripensamento di un'opzione manifestata in precedenza.

Lo stesso orientamento è stato manifestato dall'Amministrazione con la risoluzione 82/E/2009.

A sostegno dell'emendabilità della dichiarazione, si potrebbe richiamare l'articolo 2 del Dl 16 del 2 marzo 2012 (decreto semplificazioni), che consente di regolarizzare la mancata comunicazione preventiva di adesione a

regimi fiscali opzionali a condizione che il contribuente esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Il regime opzionale relativo al *transfer pricing* non risulta tuttavia contemplato nell'elencazione esemplificativa fornita dalla circolare 38/E/2012 e pertanto rimane aperta l'ipotesi di ricomprimerlo tra i regimi fiscali opzionali.

Auspiciando un chiarimento da parte dell'agenzia delle Entrate, si richiama, infine, una recente pronuncia della Ctp di Milano (sentenza n. 99 del 29 marzo 2012) nella quale la condotta collaborativa del contribuente (in as-

senza di comunicazione) ha inibito l'applicazione delle sanzioni sul *transfer pricing* a fronte di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del regime premiale introdotto dall'articolo 26 del Dl 78/2010.

Nel caso specifico, con riguardo al periodo d'imposta 2005, il contribuente non aveva inviato alcuna comunicazione telematica di possesso della documentazione, ma aveva fornito in sede di accertamento la documentazione, ottenendo dai giudici di primo grado la disapplicazione delle sanzioni in virtù della ratio della norma. La pronuncia della Commissione va tuttavia interpretata nel senso di dare rilevanza al principio di collaborazione previsto dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La deducibilità dei costi. Le indicazioni di prassi e sentenze su attività effettiva e interesse economico

Black list con due vie d'uscita

Nel corso del 2012 l'agenzia delle Entrate è ritornata sul tema della deducibilità dei costi sostenuti da soggetti italiani per acquisti di beni e servizi da fornitori residenti in Paesi black list. Le risposte che sono state fornite con la circolare 35/E del settembre 2012 hanno una portata significativa soprattutto in termini di adempimenti degli operatori.

Sono inoltre da segnalare anche alcune sentenze della giurisprudenza su temi aperti che meritano un approfondimento. Di seguito ripercorriamo le disposizioni normative evidenziando, per ciascun argomento, le novità più rilevanti.

La regola e i chiarimenti

L'articolo 110, comma 10, del Tuir (Dpr 917/86) prevede che, ai fini Ires, nella determinazione del reddito d'impresa, «non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata».

È comunque consentito disapplicare la norma e dedurre i costi derivanti dalle operazioni, dimostrando che le operazioni poste in essere con imprese residenti nei regimi fiscali privilegiati non sono state realizzate a fini elusivi.

In particolare l'indeducibilità dei costi black list non trova applicazione laddove l'impresa residente entro 90 giorni dalla richiesta da parte del fisco fornisca la prova che: «le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva» (prima esimente); o in alternativa che «le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione» (seconda esimente).

L'amministrazione finanziaria, qualora non ritenga idonee le prove fornite dal contribuente, dovrà motivare la sua decisione nell'avviso di accertamento. La Commissione tributaria regionale della Lombardia (con la sentenza 175/44/11, depositata il 14 novembre 2011) ha ritenuto non corretto il comportamento del fisco nel caso in cui il contribuente venga a conoscenza della valutazione dell'amministrazione finanziaria, circa le indicazioni fornite nella risposta al questionario, solo con la notifica dell'avviso di accertamento. A pare-

re dei giudici vi dovrebbe essere un effettivo contraddittorio tra le parti.

Inoltre, avvalendosi del diritto di interpello, l'impresa residente può chiedere preventivamente il parere dell'amministrazione finanziaria. Nel caso di accoglimento dell'interpello, la società non avrebbe più l'onere di fornire le prove indicate. Tuttavia, l'amministrazione finanziaria ha chiarito, con la circolare 35/E del 2012, che «anche in presenza di un parere positivo di disapplicazione della disciplina antielusiva, il contribuente residente continua a essere soggetto all'obbligo di separata indicazione in dichiarazione».

Infine, è oggetto di dibattito se questa norma sia applicabile nel caso in cui il soggetto estero con il quale sono intercorse le operazioni commerciali sia residente in un Paese con il quale l'Italia abbia stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che prevede una «clausola di non discriminazione» (si veda la sentenza 338 del 20 dicembre 2010 della Commissione tributaria provinciale di Milano). In questi casi, la dottrina è orientata a ritenere non applicabile la norma in quanto superata dalla disposizione convenzionale.

La prima esimente

Per utilizzare la prima esimente sopra citata, il contribuente deve dimostrare che l'impresa residente nel Paese black list svolge in tale territorio un'effettiva attività commerciale, prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte. Nel dettaglio, deve dimostrare che l'impresa:

- svolge «realmente» e «concretamente» un'attività commerciale, avvalendosi in tale Stato di un'organizzazione di mezzi e persone «idonea a presiedere allo svolgimento della citata attività oppure - qualora parte dell'attività della sua autonoma preparazione e conclusione» (circolare Assonime 36 del 5 agosto 2004);
- possiede «una struttura organizzativa idonea a svolgere un'effettiva attività» (risoluzione dell'agenzia delle Entrate 285/E del 16 agosto 2002).

Il fisco, con la circolare 51/E del 2010, contrariamente a quanto in precedenza affermato, ha chiarito che «il cosiddetto radicamento previsto ai fini Cfc non costituisce un elemento dirimente ai fini della di-

I chiarimenti



01 | LA CIRCOLARE 51/2010

Con riferimento al concetto di «spese e gli altri componenti negativi» derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il fisco ha fornito importanti chiarimenti con la circolare 51/E del 2010:

- a) la norma «consente di estendere l'ambito applicativo della stessa a qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori black list»;
- b) sono soggetti alla disciplina dei costi black list tutti i componenti negativi che derivano «da un'operazione intercorsa con un soggetto black list e che, anche se in periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la transazione è stata effettuata, comportano una diminuzione del reddito imponibile dell'impresa italiana»

02 | LA CIRCOLARE 35/2012

L'Agenzia ha fornito altri importanti chiarimenti con la circolare 35/E del 2012. In primo luogo con riferimento all'ipotesi di minusvalenza realizzata a seguito di cespite acquistato da un soggetto black list è stato chiarito:

- a) che questa deve essere indicata nel modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta in cui assume rilevanza fiscale;
- b) che deve essere indicata anche se il soggetto cessionario è un soggetto residente in un Paese non black list;
- c) che ai fini delle esimenti per consentire la deducibilità della minusvalenza occorre fare riferimento all'originaria operazione di acquisto con il soggetto black list. I componenti negativi scaturiti da precedenti componenti positivi dovranno essere segnalati. È il caso delle perdite su crediti nei confronti di soggetti residenti in Paesi black list. Pertanto, sebbene la cessione di beni e servizi a clienti residenti in Paesi black list non rientra nella norma, per l'eventuale perdita su crediti, trattandosi di componente negativo, si applica a tutti gli effetti la normativa dell'articolo 110 del Tuir con le relative esimenti. In questo senso si esprime la circolare 35/E del 2012, che conferma anche l'applicazione della normativa in esame per i componenti negativi, come interessi e oneri finanziari assimilati, derivanti da transazioni aventi natura finanziaria

applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità di costi black list, che, in linea di principio, va riconosciuta a seguito della dimostrazione dello svolgimento da parte del fornitore estero di un'effettiva attività commerciale mediante un'idonea struttura in loco».

In conclusione, alla luce di tale chiarimento, è possibile affermare che l'impresa italiana che intenda disapplicare la disciplina relativa all'indeducibilità dei costi black list utilizzando la prima esimente dovrà provare che il fornitore residente in un Paese black list è fisicamente presente in detto Stato

le, produttiva, di servizi.

La seconda esimente

In secondo luogo, il contribuente può evitare l'applicazione della norma dimostrando che le operazioni poste in essere con il fornitore residente nel Paese black list corrispondono a un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione.

A tale fine, l'agenzia delle Entrate generalmente si basa su un confronto di prezzo tra la transazione effettuata con il soggetto black list e quella che si sarebbe potuta effettuare con un soggetto non black list. Tale approccio comporta però notevoli difficoltà in quanto spesso l'operatività aziendale è improntata a logiche molteplici, che non risiedono esclusivamente sul confronto di prezzo.

Tuttavia, l'amministrazione finanziaria, con la circolare 51/E del 6 ottobre 2010, ha chiarito come «la deducibilità dei costi in esame non possa essere disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo dei beni e servizi acquistati è superiore a quello mediamente praticato sul mercato»; infatti «un prezzo apparentemente anomalo può essere giustificato dalla valutazione delle altre condizioni che regolano la transazione e, quindi, non pregiudicare la sussistenza dell'effettivo interesse economico all'operazione».

Circa la concreta esecuzione dell'operazione, non sembra destare molti dubbi il fatto che la documentazione doganale (nel caso di scambi di beni) supportata anche da materiale che certifichi l'esistenza del rapporto commerciale, nonché le eventuali movimentazioni di magazzino e finanziarie, siano informazioni valide per provare la reale effettuazione dell'operazione.

Circa l'interesse economico, sono intervenute due interessanti sentenze di commissioni tributarie regionali. La prima è stata pronunciata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche (sezione III, sentenza 5 del 22 giugno 2010), che è arrivata alla seguente conclusione: «sussiste sempre un effettivo interesse economico dell'impresa quando pone in essere un'operazione in grado di produrre profitto, nell'ambito della specifica natura dell'attività esercitata, a prescindere dalla dimostrata maggiore convenienza e quindi un'operazione commerciale non palesemente in perdita, se effettivamente compiuta, è più

che idonea a integrare il requisito richiesto dall'amministrazione».

La seconda, emessa dalla Commissione tributaria regionale di Torino (sentenza 91/12 depositata in segreteria il 13 dicembre 2012), ripercorre gli step logici che si devono seguire per arrivare a considerare deducibili i costi sostenuti per acquisti da fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. La commissione ha in primo luogo analizzato l'esistenza del requisito della corretta esecuzione degli ordini effettuati. A tale proposito si è dato atto che il fornitore principale è un soggetto indipendente (nel caso specifico una multinazionale giapponese) che aveva stabilito una filiale produttiva in un Paese a fiscalità privilegiata (la Malesia) esclusivamente per una scelta propria della capogruppo del fornitore. Inoltre, la prova della corretta esecuzione degli ordini è stata acquisita con l'esibizione della documentazione doganale e con le fatture ricevute e i documenti di trasporto.

A questo punto, la commissione ha analizzato l'esimente dell'effettivo interesse economico. Sotto tale profilo il caso è stato esaminato dal punto di vista del business ed è emerso che:

- il soggetto italiano ha un marchio riconosciuto a livello mondiale che gli consente di acquistare da produttori terzi prodotti da marchiare e commercializzare in proprio;
- il fornitore rappresenta uno dei produttori di riferimento del mercato dei prodotti senza marchio e fornisce anche concorrenti dell'acquirente italiano;
- in Italia non esistono produttori in grado di fornire prodotti analoghi.

Pertanto, non essendoci benchmark possibili, l'analisi si è concentrata sull'interesse economico "effettivo" e cioè sui margini di profitabilità. Tali margini sono stati positivi variando, a seconda delle diverse categorie di prodotti, da un minimo del 10% a un massimo del 135 per cento. Questi dati sono stati provati dalle fatture di acquisto e di vendita presentate dal contribuente.

La sentenza si concentra sull'interesse economico effettivo inteso come capacità di produrre margini. La commissione giustifica questa scelta avendo riguardo alla situazione specifica del contribuente interessato che viene considerato «un unicum in Italia», ma il ragionamento dovrebbe valere a prescindere.

Primo CPELLINI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISERVATO AI PARTECIPANTI A
TELEFISCO2013PER LEI IVA 2013
CON UNO SCONTO DI**€20****NE APPROFITTI!**

communicationteam.it


**NOVITÀ 2013!**

- COMMENTO AGGIORNATO!
- NUMEROSI CASI PRATICI!
- INTEGRATO DALLA BANCA DATI IVA 24!

CONSULTI IN ANTEPRIMA
LA BANCA DATI
ALL'INDIRIZZO
WWW.IVA.ILSOLE24ORE.COM

Username: antepremaiva24

Password: antepremaiva

PER BENEFICIARE DELLO SCONTO DI €20
A LEI RISERVATO È SUFFICIENTE PRESENTARE
LA PROMOCARD ALL'INFO POINT AGENTI.

Benedetto Santacroce,
esperto del Sole 24 ORE, avvocato tributarista in Roma, svolge
attività convegnistica e pubblicistica e collabora assiduamente
con importanti quotidiani e riviste del settore.

GRUPPO24OREIL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
tel. +39 023022.1 - www.gruppo24ore.com

Contabilità. Consultazione aperta sull'aggiornamento del secondo e terzo gruppo dei principi

Titoli e quote, Oic al restyling

FRANCO ROSCINI VITALI



Chiarimenti utilizzabili fin da subito

L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato in consultazione il secondo e il terzo gruppo di principi contabili nazionali: Oic 13 Rimanenze di magazzino, Oic 14 Disponibilità liquide, Oic 15 I crediti, Oic 20 Titoli di debito, Oic 21 Partecipazioni, Oic 22 Conti d'ordine e Oic 23 Lavori in corso su ordinazione. Tutti i principi contabili revisionati entreranno in vigore, dopo il periodo di consultazione per i commenti, una volta concluso l'aggiornamento dell'intero set.

Tuttavia, generalmente non si tratta di vere e proprie novità, ma di chiarimenti di cui le imprese possono già tenere conto nella redazione dei bilanci al 31 dicembre 2012.

Oic 13 Rimanenze di magazzino

I beni sono inclusi nelle rimanenze quando si verifica il passaggio del titolo di proprietà, anche se in alcuni casi sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi per la rilevanza che tale momento ha nell'ambito di tali operazioni: è il caso, per esempio, della vendita di beni con riserva della proprietà.

Gli oneri finanziari, come regola generale, sono esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze: è possibile capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la stessa è significativa. Il limite alla capitalizzazione è rappresentato dal valore recuperabile del bene.

I contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di materiali, ai fini della valutazione delle rimanenze, sono portati in deduzione del costo di acquisto in modo da sospendere i costi effettivamente sostenuti al netto dei contributi ricevuti. Nel conto economico, i contributi sono iscritti nella voce A5, «Altri ricavi e proventi», al fine di rispettare l'articolo 2425 del Codice civile, mentre i costi di acquisto delle materie so-

no rilevati nella voce B6 al lordo dei contributi in conto esercizio. La variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è iscritta nelle voci B11 o A2 al netto dei contributi.

Oic 14 Disponibilità liquide

Il principio contabile contiene nuovi paragrafi relativi al cash pooling, utilizzato in alcuni gruppi societari nei quali la gestione della tesoreria è accentrata: la società capogruppo (o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società tramite un conto corrente comune, sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società. Nel bilancio delle singole società la quota di pertinenza del saldo del conto corrente comune è iscritta tra i crediti (o debiti) verso la società che gestisce il conto comune: a seconda del rapporto che intercorre con quest'ultima, si utilizzano le voci «società controllante», «società controllata» o «società collegata». Nel bilancio della società che gestisce il conto comune la classificazione di tale saldo è simmetrica rispetto a quello delle società partecipanti al cash pooling.

Oic 15 I crediti

Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi certi e precisi, pertanto non derivanti da valutazioni, si classificano nella voce B14 «Oneri diversi di gestione» del conto economico, previo utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti.

Chiarimenti riguardano la svalutazione dei crediti assicurati da garanzie e dei crediti assicurati.

Oic 20 Titoli di debito

È introdotta una specifica disciplina per i titoli strutturati che prevede, in linea generale, lo scorporo della componente derivata. I titoli strutturati sono costituiti dalla combinazione di un titolo «ospitante» (cioè ospitante) e di uno strumento derivato «incorporato» che è idoneo a modificare in modo rilevante i flussi di liquidità generati dal titolo «ospitante».

Utili e perdite derivanti dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima della naturale scadenza si scrivono nell'area straordinaria del conto economico (voci E20/E21).

Per i titoli non immobilizzati, l'andamento del mercato rilevato dopo la chiusura dell'esercizio è un elemento informativo che concorre, insieme a tutti gli altri, alla stima del valore di realizzazione del titolo, che comunque deve riflettere la situazione in essere alla data di riferimento del bilancio. Quando

le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell'esercizio sono espressive di un deterioramento della qualità creditizia dell'emittente, si può ritenere (generalmente) che tale deterioramento sussistesse già alla fine dell'esercizio e dunque se ne può tener conto nelle valutazioni di bilancio. Negli altri casi le variazioni di valore di un titolo registrate successivamente alla chiusura dell'esercizio sono di competenza del nuovo esercizio e, pertanto, ne è data notizia nella nota integrativa.

Oic 21 Partecipazioni

Le partecipazioni sono iscritte nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante in base alla destinazione: quelle destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società si scrivono tra le immobilizzazioni, mentre le altre sono iscritte nell'attivo circolante. L'iscrizione delle partecipazioni, immobilizzate e non, avviene al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, che includono i costi di consulenza dovuti a professionisti per la predisposizione di contratti e studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto.

Nell'ipotesi di aumento di capitale della partecipata mediante rinuncia a un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata, la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito aumenta il costo della partecipazione. Stesso discorso, se la rinuncia al credito costituisce versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale sociale.

Invece, se la rinuncia al credito è destinata alla copertura di perdite della partecipata, che generano una perdita durevole di valore dell'investimento (partecipazioni immobilizzate), la partecipante contabilizza, in contropartita dell'annullamento del credito, un costo di esercizio iscritto quale svalutazione della partecipazione. Nel caso in cui la rinuncia al credito da parte della partecipante sia superiore alle perdite della partecipata, l'eccedenza costituisce aumento di capitale o versamento a fondo perduto.

Le valutazioni successive sono effettuate per singola partecipazione, attribuendo a ciascuna il costo specificamente sostenuto: considerate le difficoltà che possono derivare dall'applicazione di tale criterio, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'articolo 2426, n. 10 del Codice civile costituiti da Fifo, Lifo e costo medio ponderato.

Per le partecipazioni immobilizzate acquisite in fase di inizio dell'attività le perdi-

In sintesi



che concorre alla stima del valore di realizzazione

OIC 21 | PARTECIPAZIONI Aumento capitale partecipata con rinuncia credito

- Più costo partecipazione
- Rinuncia a credito per versamento a fondo perduto**
- Più costo partecipazione
- Rinuncia a credito per copertura perdita**
- Costo, svalutazione di partecipazione
- Valutazione**
- Costo specifico, oppure Fifo, Lifo, costo medio ponderato
- Perdite da start up (immobilizzazioni)**
- Possono essere considerate non permanenti

OIC 22 | CONTI D'ORDINE

La rappresentazione di garanzie, impegni e altri conti d'ordine non deve duplicare gli accadimenti già oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa.

Esempi

- **No rappresentazione**
- beni della società presso terzi
- depositi cauzionali ricevuti
- **Si rappresentazione**
- beni di terzi presso la società

OIC 23 | LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Vanno applicati i seguenti criteri di valutazione

- Lavori ultrannuali**
- Percentuale di completamento: preferibile
- Commessa completata: accettabile
- Lavori infrannuali**
- Percentuale di completamento o in alternativa
- Commessa completata

te, anche consistenti, conseguite nel primo esercizio possono essere considerate non permanenti: di conseguenza, la partecipazione può non essere svalutata, ma nell'esercizio successivo si devono trarre indicazioni di un'inversione di tendenza.

Utili e perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate costituiscono componenti straordinari e sono iscritti nelle voci E20 ed E21 del conto economico.

Nella voce C15 del conto economico sono iscritti tutti i dividendi, derivanti da partecipazioni iscritte nell'atti-

vo immobilizzato e nell'attivo circolante.

Utili e perdite derivanti dalla cessione delle partecipazioni non immobilizzate si scrivono, rispettivamente, nelle voci C15 e C17 del conto economico.

Oic 22 Conti d'ordine

La rappresentazione nei conti d'ordine di garanzie, impegni e altri conti d'ordine non deve duplicare gli accadimenti già oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. Pertanto, non sono rilevati nei conti d'ordi-

ne i beni della società presso terzi, in quanto già iscritti nelle rimanenze e i depositi cauzionali ricevuti, iscritti nelle disponibilità liquide con contropartita i debiti: invece, si rilevano i beni di terzi presso la società che comportano conseguenti obblighi di custodia e relativi rischi.

I beni della società presso terzi sono eventualmente menzionati nella nota integrativa.

Le garanzie prestate, iscritte nei conti d'ordine (fidejussioni, avalli e altre), sono quelle a favore dei creditori per debiti altrui, mentre non sono rilevate le garanzie relative a debiti propri in quanto il bene gravato da pegno o ipoteca, assoggettato al rischio di esproprio, è iscritto all'attivo e il debito è rilevato nel passivo con indicazione nella nota integrativa della natura della garanzia (articolo 2427, n. 6, Codice civile).

Oic 23 Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono valutati preferibilmente con il criterio della percentuale di completamento, che rileva il risultato della commessa in base all'avanzamento dei lavori, così da soddisfare il principio di competenza economica.

L'alternativa alla valutazione citata è il criterio della commessa completata che, seppure previsto dal Codice civile, genera andamenti irregolari dei risultati di esercizio perché ricavi, costi e margine di commessa sono rilevati solo all'ultimazione delle opere.

Il criterio della percentuale di completamento è applicato ai contratti superiori a 12 mesi, quando:


- esiste un contratto vincolante tra le parti;
- il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;
- non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali;
- il risultato della commessa può essere misurato in modo attendibile.

Il corrispettivo si considera maturato, per esempio, quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e un congruo margine.

Per le commesse di durata inferiore all'anno possono essere utilizzati entrambi i criteri di valutazione citati, in quanto, generalmente, il criterio della commessa completata non genera andamenti irregolari sui risultati di esercizio.

La guida indispensabile per tutti gli adempimenti di impresa.

red cell



*Oltre al prezzo del quotidiano. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa. Opera composta da 16 uscite.

ADEMPIMENTI 2013. LO STRUMENTO SEMPLICE E PRATICO PER IL TUO LAVORO.



Il Sole 24 ORE presenta la nuova collana Adempimenti 2013, dedicata alla gestione d'impresa per professionisti e aziende, indispensabile per il tuo lavoro. Uno strumento efficace e pratico che ti aiuta a rispettare scadenze, predisporre dichiarazioni e contratti. Ogni settimana, in edicola, una guida monotematica ricca di consigli utili, impreziosita dagli articoli di Norme e Tributi, dagli approfondimenti delle riviste del Sistema Frizzera 24 e dalle risposte de l'Esperto Risponde.




www.ilssole24ore.com/adempimenti2013

IN EDICOLA DAL 4 FEBBRAIO A 9.90 €*

SistemaFrizzera24

NORME E TRIBUTI
24 ORE

Indicatori e scenari



Le mosse

Incertezza significativa: le alternative per i revisori

Il revisore deve fare riferimento al principio di revisione 570 e, tra l'altro, esaminare i piani d'azione futuri della direzione e la fattibilità degli stessi: il principio prevede che il revisore, nei casi in cui la continuità aziendale è in dubbio, svolga ulteriori e più approfondite procedure di revisione.

Nei casi in cui sussiste un'incertezza significativa circa il presupposto della continuità aziendale, nonché un'informativa di bilancio non adeguata, il revisore ha due possibilità di azione alternative:

- emettere un giudizio con rilievi;
- emettere un giudizio avverso, ovvero negativo (in caso di effetti rilevanti e pervasivi).

Il giudizio negativo riguarda anche l'ipotesi in cui la direzione aziendale giudica appropriato il presupposto della continuità aziendale e redige il bilancio in tal senso, ma tale conclusione non è condivisa dal revisore.

In alcune circostanze il revisore può ritenere necessario richiedere alla direzione di effettuare o di estendere la propria valutazione.

Se la direzione rifiuta di farlo, può essere appropriato formulare, nella relazione di revisione, un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione, oppure dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, dal momento che il revisore può non avere la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale: per esempio, elementi probativi sull'esistenza di piani che la direzione ha messo in atto, ovvero di altri fattori attenuanti.

Se, invece, l'informativa di bilancio fosse adeguata, il revisore può limitarsi all'impossibilità a esprimere un giudizio per molteplici significative incertezze: l'informativa è adeguata, tra l'altro, se rispetta quanto richiede il documento Consob n. 2/2009.

Nelle situazioni meno critiche, il revisore può dare un giudizio positivo sul bilancio, limitandosi al solo richiamo di informativa.

Per quanto riguarda i collegi sindacali, alcune indicazioni sono contenute nelle Norme di comportamento emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in vigore dall'1 gennaio 2012.

Governance societaria. La prosecuzione dell'attività guida le verifiche dei sindaci

Bilanci al test continuità

Bilanci relativi all'esercizio 2012, in molti casi, devono affrontare il problema della continuità aziendale che coinvolge sindaci e revisori legali. L'articolo 2423-bis del Codice civile precisa che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività dell'impresa, a meno che questa non sia venuta meno.

La continuità

Il principio contabile Oic 11 ribadisce che la formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda sui principi contabili.

Il principio contabile Oic 29 precisa che si deve tenere conto anche dei fatti successivi alla data di riferimento del bilancio (in genere, 31 dicembre) che possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento, ovvero per quanto tempo si debba garantire la continuità dell'impresa, un'indicazione è contenuta nel principio contabile nazionale Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione che, con riferimento alla continuità, menziona l'azienda come complesso funzionante e destinato a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Gli indicatori

Il soggetto preposto alla revisione legale del bilancio, in caso di dubbi circa la continuità aziendale deve evidenziare tale circostanza.

Il principio di revisione n. 570 (Continuità aziendale) elenca i seguenti indicatori, riportati anche nel principio contabile Oic 5, che possono essere utili per verificare se sussiste o meno la continuità aziendale:

Indicatori finanziari:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione «a credito» alla condizione «pagamento alla consegna»;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

- **Indicatori gestionali:**
- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

- **Altri indicatori:**
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;

I riferimenti



01 | ARTICOLO 2423-BIS CODICE CIVILE
La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività

02 | PRINCIPIO CONTABILE OIC 11
La formazione del bilancio di esercizio come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata

■ modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

Documento Consob 2/2009

Utile riferimento, anche per le imprese non quotate, è il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 emanato da Consob, Banca d'Italia e Isvap che fornisce indicazioni valide per tutte le imprese non introducendo ulteriori obblighi ma richiamando i redattori dei bilanci all'applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento esistenti.

Il documento precisa che, per quanto concerne il contenuto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale, gli amministratori possono trovarsi, al termine dell'esame, di fronte a tre scenari:

Scenario 1 - hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e hanno preparato il bilancio nel presupposto del-

la da una continuità operativa, si fonda sui principi contabili

03 | PRINCIPIO CONTABILE OIC 29
Si deve tenere conto anche dei fatti successivi alla data di riferimento del bilancio (esempio, 31 dicembre) che possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale

04 | PRINCIPIO CONTABILE OIC 5
Con riferimento alla continuità menziona l'azienda come complesso funzionante e destinato a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio

la continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale;

Scenario 2 - hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio;

Scenario 3 - considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.

Nello **scenario 1**, qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste saranno descritte nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi e alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a conside-

rare raggiunto il presupposto della continuità aziendale.

Nello **scenario 2**, si richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio (nota integrativa, per le società non Ias), la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Dovranno, inoltre, essere descritte in maniera adeguata l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale.

Un'informazione adeguata non può prescindere dalla necessità di indicare le iniziative che la società ha assunto o sta assumendo (per esempio, piani di ristrutturazione del debito, rafforzamento del capitale, riduzione dei costi, vendita di assets) per fronteggiare gli effetti di tali incertezze sulla continuità aziendale. Inoltre, gli amministratori devono illustrare in modo adeguato le argomentazioni a sostegno della ragionevolezza di tali soluzioni. Soltanto attraverso un'effettiva trasparenza informativa sarà possibile valutare la ragionevolezza della conclusione finale in merito all'adozione del presupposto della continuità aziendale.

Nello **scenario 3**, infine, sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

Come si può notare, la differenza tra gli scenari 1 e 2 si riflette anche in una diversa collocazione delle informazioni che passa dalla relazione sulla gestione (scenario 1), documento a corredo del bilancio, alla nota integrativa (scenario 2), che è parte integrante del bilancio.

Franco Roscini Vitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accertamento. I dati figurativi vanno personalizzati in relazione all'effettiva situazione del contribuente

Redditometro su «misura»

DARIO DEOTTO



Capacità di spesa da verificare in contraddittorio

La tassazione del reddito effettivo è stato il principale obiettivo della riforma Vannoni - che ebbe come uno dei principali capisaldi la partecipazione del contribuente al procedimento tributario, attraverso la dichiarazione dei redditi - e della riforma degli anni Settanta, attuata attraverso la legge delega del 1971. Quest'ultima confermò il presupposto che l'attuazione del principio costituzionale di capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione, non poteva che avere per oggetto il reddito effettivo determinato analiticamente sulla base delle scritture contabili e in base al risultato di bilancio, per i soggetti tenuti a redigerlo. Per le imprese minori e per gli esercenti un'arte o una professione vennero previste delle particolari semplificazioni, ma ciò non inficiò il principio che l'accertamento si doveva basare sulla contabilità.

In sostanza, il metodo analitico o quello analitico-contabile (per chi era tenuto agli adempimenti contabili) rappresentava la regola, mentre i metodi induttivi o sintetici risultavano assolutamente un'eccezione.

Per gli esercenti un'attività

d'impresa o di lavoro autonomo, anche di piccole-moderate dimensioni, la contabilità costituiva dunque una sorta di "dogma", ed era l'elemento cardine su cui ruotava l'accertamento. All'epoca non esistevano ancora gli accertamenti analitico-induttivi, che hanno trovato diritto di cittadinanza nell'ordinamento tributario appena con l'articolo 62-sexies del Dl 331/1993, per cui le scritture contabili, in quanto potenziale espressione del reddito effettivo del contribuente, erano di fatto assistite, se regolarmente tenute, da una sorta di presunzione legale relativa di veridicità e diventavano così un vincolo per l'amministrazione finanziaria, che doveva porle obbligatoriamente a fondamento della propria attività accertatrice, potendo disattenderle, solo previa dimostrazione, con mezzi di prova qualificati, della loro inattendibilità.

Lo stesso metodo di accertamento sintetico risultava esperibile anche nei confronti di soggetti non tenuti alle scritture contabili - in quanto non svolgenti un'attività d'impresa o un'arte o una professione - solo dopo avere previamente effettuato l'accertamento analitico. Solamente dopo le modifiche introdotte con la legge 413/1991, l'accertamento sintetico conquistò una sua autonomia, nel senso che non risultò più subordinato al preventivo esperimento dell'accertamento analitico.

Il sistema basato sull'accertamento analitico a un certo punto, però, è andato in crisi, per effetto di diversi fattori. Uno di questi è stato che il sistema economico italiano si è sempre contraddistinto per l'estrema parcellizzazione in una miriade di piccole imprese e di lavoratori autonomi, così che quest'ultimi, arroccan-

dosi dietro il "muro" di una contabilità formalmente corretta, incominciarono a sottrarsi sempre di più al loro dovere contributivo (nel senso di capacità contributiva).

L'inversione di tendenza

Questo stato delle cose subì una decisa inversione di tendenza con l'introduzione degli studi di settore, i quali hanno avuto indubbiamente il merito di fare dichiarare a determinati contribuenti, che, in passato, dichiaravano dei redditi risibili, dei valori più o meno accettabili.

Con gli studi di settore si è, quindi, registrato quel probabilmente doveroso - considerata la realtà economica italiana - passaggio di testimone tra il "miraggio" della tassazione del reddito effettivo a quello normale o, perlomeno, medio-ordinario. Gli studi di settore sono stati accompagnati anche, complice un certo appiattimento culturale, da un notevole effetto mediatico, con il quale si voleva affermare che il risultato di Gerico invertiva l'onere probatorio e, quindi, era compito del contribuente dimostrare che i suoi ricavi potevano risultare più bassi rispetto a quelli richiesti dal software Gerico.

Si trattava, però, di interpretazioni del tutto errate. Non poté non seguire, conseguentemente, l'inevitabile pronunciamento della Cassazione a Sezioni unite del dicembre 2009, la quale ha affermato che la discordanza rispetto allo "standard" degli studi rappresenta semplicemente una possibile anomalia del comportamento fiscale del contribuente, la quale anomalia, solo se integrata da ulteriori elementi emersi nel corso del contraddittorio obbligatorio, può determinare i

requisiti di gravità, precisione e concordanza, propri delle presunzioni semplici.

Tuttavia, l'esperienza degli studi è stata ritenuta sostanzialmente positiva, sicché su questa scia, che è in sostanza quella degli accertamenti standardizzati, si è pensato di dare nuova "linfa" all'accertamento sintetico, soprattutto considerando l'enorme platea a disposizione di quest'ultimo metodo accertativo (circa 40 milioni di contribuenti contro i circa 4 milioni di imprenditori e lavoratori autonomi soggetti agli studi).

Le due metodologie

Il "nuovo" accertamento sintetico poggia su due metodologie di rettifica: la prima fondata sulla spesa effettiva (articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973: accertamento sintetico "puro"), mentre la seconda si basa sulla spesa figurativa (articolo 38, comma 5, del Dpr 600/1973: redditometro). È per quest'ultima metodologia, in particolare, che vengono ad essere seguite le tracce degli studi di settore.

L'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973 stabilisce che la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente può essere effettuata «sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta».

Si tratta di un principio sostanzialmente corretto, che è sempre stato alla base dell'accertamento sintetico, la cui ratio è che se un contribuente ha speso vuol dire che ancora prima ha guadagnato. Il principio affermato dalla nuova norma soffre però di alcune storture. La prima è che tra le «spese di qualsiasi genere» rientrano anche le spese per incrementi patrimoniali (per

Le caratteristiche



01 | STANDARDIZZATI

Gli accertamenti standardizzati hanno come caratteristica il fatto che si parte da un dato medio di partenza che ha bisogno di una personalizzazione nell'ambito del contraddittorio

- Di conseguenza, l'eventuale accertamento non si basa su un fatto noto stabilito dalla legge (prerogativa che contraddistingue le presunzioni legali)

02 | IL SINTETICO

L'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973 stabilisce che l'accertamento può essere fatto sulla base delle spese di ogni genere sostenute nel periodo d'imposta dal contribuente

- Il successivo comma 5 prevede che la rettifica può essere fatta sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva

03 | SINTETICO PURO

Questo tipo di accertamento si basa esclusivamente sul concetto della spesa effettiva sostenuta da parte del contribuente

esempio, l'acquisto di un immobile), per le quali, in passato, la norma stabiliva la presunzione che le stesse si intendevano sostenute con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui la spesa risultava effettuata e nei quattro precedenti. Il principio - corretto - era che l'incremento della ricchezza si poteva ritenere stratificato negli anni che avevano preceduto l'acquisto.

Un altro problema si ha quando vengono confrontate le spese effettivamente sostenute dal contribuente con redditi che non seguono lo stesso principio di cassa o che, comunque, tengono conto di tutti quegli "estrogeni tributari", quali le variazioni in aumento e in diminuzione (si pensi, a titolo esemplificativo, ai redditi d'impresa e a quelli di lavoro autonomo), che portano ad una non reale rappresentazione - nella dichiarazione annuale dei redditi - della effettiva capacità di spesa del contribuente.

In sostanza, il problema è di tutti quei redditi figurativi, tra cui ormai si può tranquillamente comprendere anche il reddito d'impresa (si pensi, ulteriormente, ai redditi di società di persone imputati per trasparenza ai soci) che non rappresentano sicuramente la reale capacità di spesa del soggetto.

È chiaro, quindi, che tutti questi dati di partenza dovranno essere personalizzati nell'ambito dell'obbligatorio contraddittorio, nel quale si dovrà confrontare le spese sostenute dal contribuente con la sua effettiva capacità di spesa. In tal senso, depongono anche le risposte date dall'agenzia delle Entrate, nella circolare 25/E/2012 (risposte a Telefisco 2012).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iter. Solo se la presunzione semplice si sarà formata l'onere ricadrà sul soggetto controllato

La prima prova spetta all'ufficio

L'accertamento sintetico "puro", di fatto, risulta assorbito dal nuovo redditometro, come viene specificato negli articoli successivi. A ogni modo, anche per il sintetico "puro" va considerato che la circolare 25/E/2012 ha affermato che, in molti casi (per esempio, per gli imprenditori), gli uffici devono considerare la reale capacità di spesa del contribuente e non il reddito dichiarato. Inoltre, è stato rappresentato il fatto che l'acquisto di un immobile, così come di un'autovettura, non può certo ritenersi sostenuto con il

reddito dell'anno.

L'Agenzia ha precisato che, in queste fattispecie, l'amministrazione terrà conto di una sorta di «reddito finanziario disponibile». In sostanza, si terrà conto della reale capacità di spesa del contribuente.

Questo inevitabilmente porta a una personalizzazione sia dell'ammontare delle spese sostenute (quando concorrono spese per incrementi patrimoniali) sia del reddito dichiarato, che dovrà essere adeguato a quello effettivamente "spendibile" dal contribuente. Di conseguenza che,

per effetto di questa personalizzazione, l'eventuale atto di accertamento successivo al contraddittorio (se quest'ultimo non andrà a buon fine) non potrà ritenersi fondato su una presunzione legale, mancando un fatto noto stabilito dalla legge, ma su una presunzione semplice, come accade per tutti gli accertamenti di tipo standardizzato.

La dimostrazione

L'ufficio dell'amministrazione finanziaria, quindi, dovrà rappresentare nell'atto, pena il difetto di prova, questo adeguamento del dato di parten-

za (le spese sostenute) alla concreta realtà del contribuente, al fine di individuare il reddito complessivo attribuibile allo stesso. Oppure, l'ufficio dovrà rappresentare le ragioni per le quali ritiene che il dato di partenza si attaglia perfettamente, nonostante le giustificazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio e, ancora prima, nella richiesta di chiarimenti, al caso concreto del singolo soggetto.

Sarà poi il giudice a stabilire se questa personalizzazione può ritenersi fondata e, quindi, se gli elementi portati

in giudizio determinano la presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, necessari per stabilire se la presunzione semplice si è "formata". In buona sostanza, il percorso di adeguamento alla singola realtà del contribuente dovrà dimostrare, con un buon grado di attendibilità, il reddito attribuibile allo stesso.

Il trasferimento

Qualora ciò si realizzi, l'onere probatorio si trasferirà sul contribuente, il quale avrà ampia libertà di prova (a prescindere da quanto rappresentato nel precedente contraddittorio obbligatorio) di fronte al giudice.

Per esempio, il contribuente potrà dimostrare che le spe-

se sono state sostenute con redditi degli anni precedenti (nel caso in cui l'ufficio non abbia ritenute valide le giustificazioni offerte nella fase del contraddittorio), con redditi esenti (da intendersi, "indenni da tassazione"), con redditi assoggettati a imposizione alla fonte a titolo d'imposta o con altri accadimenti, come le donazioni dirette e indirette, estranei alla determinazione del reddito imponibile.

Il contribuente potrà, inoltre, dimostrare che determinate spese sono state sostenute grazie all'apporto di familiari, di terzi, di finanziamenti, di mutui o che le spese sono state sostenute in conseguenza di sostituzioni patrimoniali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricostruzione. Il reddito sarà calcolato sommando spese conosciute, medie Istat, investimenti e risparmi

Quattro input a disposizione

In base a quanto previsto dall'articolo 38, comma 5, del Dpr 600/1973, la determinazione sintetica del reddito «può altresì essere fondata sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza». Tutto questo è stato attuato attraverso il decreto del Mef del 24 dicembre 2012.

Il provvedimento

In base al decreto attuativo, il nuovo redditometro si fonda sia su delle spese effettive che su delle spese figurative. Queste ultime vengono valorizzate in base alla spesa media Istat della tipologia di nucleo familiare di appartenenza e, in taluni casi, sulla base di analisi e studi socio economici, anche di settore (articolo 1, comma 4, del decreto). Rilevano, inoltre, ai fini del redditometro sia gli incrementi patrimoniali che la quota di risparmio riscontrata dall'amministrazione formatasi nell'anno. Va tenuto conto che gli incrementi patrimoniali rilevano per intero (a meno di un ritorno al passato come anticipato dal Sole 24 Ore di venerdì 18 gennaio) al netto dei disinvestimenti dell'anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni.

Le voci di spesa

Poiché il redditometro comprende sia spese "vive" che figurative, sarà utilizzato quasi sempre dall'amministrazione finanziaria.

In sostanza, il reddito complessivo del contribuente verrà presuntivamente determinato sommando alle spese "vive" conosciute dall'Agenzia (che sarebbe il presupposto dell'accertamento sintetico «puro»), le spese figurative (in base a quelle Istat o agli studi socio economici), gli incrementi patrimoniali e la quota di risparmi individuata dall'amministrazione.

Relativamente alle spese, va rilevato che l'Agenzia considererà sia quelle che risultano comprese nella tabella allegata al decreto dell'Economia che quelle non incluse nella tabella. Quest'ultime verranno valorizzate in base a quanto effettivamente speso dal contribuente. In pratica, se è stato speso 100, si presume che il reddito sia pari a 100. La stessa modalità varrà per quelle spese incluse nella tabella A, per le quali si prevede che la valorizzazione venga effettuata solo sulla base delle

L'identikit



01 | LE COMPONENTI

Il nuovo redditometro considera:

- 1 le spese risultanti da dati conosciuti dall'amministrazione finanziaria, sia incluse nella tabella allegata al Dm Economia del 24 dicembre sia che non ne facciano parte;
- 2 la quota parte dell'ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, quando risulta superiore all'ammontare delle spese sostenute;
- 3 gli incrementi

patrimoniali;

- 4 la quota di risparmio dell'anno

02 | IL CONTRADDITTORIO

- È necessario adeguare i risultati del redditometro: in particolare degli incrementi patrimoniali e delle spese figurative alla reale situazione del contribuente
- Occorre anche considerare che il reddito dichiarato dal contribuente non corrisponde necessariamente con la sua capacità di spesa

03 | LE CONSEGUENZE

Se non viene raggiunto un

accordo, per effetto della necessaria personalizzazione che l'ufficio deve operare nell'atto di accertamento, non si è in presenza di una presunzione legale ma di una presunzione semplice

04 | IL «PARZIALE»

L'accertamento sintetico (compreso quindi il redditometro) non può essere fatto tramite una rettifica parziale: di conseguenza un nuovo accertamento potrà essere emesso ai fini delle imposte dirette esclusivamente in presenza di fatti assolutamente nuovi

spese sostenute risultanti dai dati dell'Anagrafe tributaria. Su 56 spese previste per consumi, sono ben 30 che seguiranno questa modalità di valorizzazione. Poi, nella tabella, vi sono altre 26 spese per consumi che verranno valorizzate in base al valore più alto tra quello figurativo, dato dalla spesa media Istat o da studi socio economici, e la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente conosciuta dall'Agenzia. A questo riguardo, va compreso se quando l'amministrazione finanziaria non è a conoscenza di determinati esborsi sostenuti dal contribuente, come per esempio le spese scolastiche, applicherà ugualmente il valore Istat. Si ritiene che la risposta dovrebbe essere negativa in quanto il contribuente non necessariamente è "obbligato" a sostenere alcune spese (come quelle relative agli animali domestici).

Incrementi patrimoniali

Ai valori delle spese - sia effettive che figurative - si sommano gli incrementi patrimoniali (al netto dei disinvestimenti) e la quota di risparmi individuata dall'amministrazione. Il dato degli incrementi patrimoniali deve necessariamente essere adeguato, nel corso del con-

traddittorio, dall'amministrazione finanziaria. Non è possibile, infatti, che, se non ci sono disinvestimenti, l'acquisto di una casa costituisca tutto reddito dell'anno, al netto del mutuo.

Proprio questo evidenzia la necessità, come si è già rilevato precedentemente, di un necessario adeguamento, nel corso del contraddittorio, di diversi dati su cui si basa il redditometro, principalmente proprio per gli incrementi patrimoniali e le spese figurative.

Il decreto di attuazione del redditometro parla impropriamente di prova contraria del contribuente. La prova contraria si ha per le presunzioni legali, che partono da un fatto noto stabilito dalla legge. Dovendo, invece, procedere a tale personalizzazione, non si è in presenza di un fatto noto stabilito ex lege, per cui si è in presenza di presunzione semplice (come gli studi di settore), con l'amministrazione finanziaria che dovrà dimostrare per prima (al giudice) che i risultati elaborati si attagliano sul contribuente. Pertanto, più che di prova contraria, si deve parlare di "giustificazioni" che il contribuente potrà far valere nel contraddittorio.

Dario Deotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precluse altre rettifiche dopo il «sintetico»

L'avviso chiude i conti con il Fisco

Chi sarà raggiunto da un accertamento sintetico - compreso quello da redditometro - avrà sostanzialmente chiuso la sua posizione reddituale nei confronti del fisco. È questo un rilevante aspetto che deve essere preso in considerazione, cogliendo, per esempio, la differenza rispetto agli studi di settore.

Gli accertamenti parziali

Il tutto ruota attorno all'ambito di operatività degli accertamenti parziali (articolo 41-bis del Dpr 600/1973). Questi sono nati (nel 1982) per dare la possibilità all'amministrazione finanziaria di tradurre immediatamente in un atto di accertamento un elemento «certo» proveniente da fonti esterne, senza la necessità di eseguire un'attività istruttoria con riferimento all'intera posizione del contribuente (da qui il nome di parziale). Il parziale, quindi, consente all'amministrazione di effettuare ulteriori rettifiche.

Nel tempo il «parziale» è stato modificato, ma si deve ritenere che lo stesso debba comunque sempre riguardare elementi certi conosciuti dall'amministrazione, anche perché, altrimenti, non si capirebbe il distinguo tra atto di accertamento ordinario e atto di accertamento parziale. Rimane fermo il fatto che, una volta effettuato il parziale, l'amministrazione può effettuare ulteriori rettifiche. Cosa che non accade per gli accertamenti ordinari, per i quali l'ulteriore azione accertatrice è ammessa soltanto nell'ipotesi (eccezionale) in cui l'amministrazione venga a conoscenza di ulteriori elementi che non poteva assolutamente conoscere quando ha eseguito l'originario accertamento ordinario (articolo 43, comma 4, del Dpr 600/1973).

Va ricordato che per gli studi di settore è stata necessaria una precisa norma derogatoria (articolo 70 della legge 342/2000) per stabilire che la rettifica basata sugli stessi non pregiudica l'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice. In sostanza, essendo gli studi una rettifica presuntiva, venne fatta una specifica norma che derogava quella dei parziali - visto che quest'ultimi si de-

vonno basare su elementi certi - per stabilire che l'accertamento da studi non impedisce l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per il sintetico o redditometro che sia, va rilevato che lo stesso individua presuntivamente il reddito complessivo del contribuente, così che l'accertamento non può certo essere effettuato per il tramite di un parziale. In realtà, questa regola venne derogata con l'introduzione della minimum tax, quando il legislatore sentì l'esigenza di non agire soltanto nei confronti dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi, ma anche, in generale, nei confronti dei contribuenti persone fisiche. L'articolo 11-ter del Dl 384/1992 stabilì - come derogò al principio generale - che l'accertamento sintetico poteva essere fatto anche attraverso un accertamento parziale.

Quando, però, con l'introduzione degli studi di settore (Dl 331/1993), la minimum tax venne meno, la previsione "eccezionale" di effettuare un accertamento sintetico tramite il parziale venne abrogata (articolo 62-quinquies del Dl 331/1993).

Gli elementi nuovi

Attualmente, quindi, l'accertamento sintetico (compreso quello da redditometro) non può essere fatto attraverso un accertamento parziale, il quale può avere un senso per una singola categoria reddituale e non certo per l'individuazione del reddito complessivo del contribuente (senza contare il fatto che si tratta di un accertamento presuntivo).

Di conseguenza, dopo avere fatto un sintetico, l'amministrazione potrà tornare sulla posizione del contribuente solamente per fatti assolutamente nuovi. Per esempio, se il sintetico riguarda un imprenditore, l'Agenzia potrà eseguire un nuovo accertamento in seguito a incroci presso terzi o per questioni riguardanti l'Iva o l'Irap. Non potrà certo applicare presunzioni come quelle, per esempio, degli studi di settore e delle indagini finanziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISCHIO DI VERIFICHE

La coerenza al Redditest non basta

Il Redditest è destinato ad avere un impatto prevalentemente psicologico: incentiva la dichiarazione di maggiori redditi. L'obiettivo è (era?) quello di seguire, in qualche modo, la strada tracciata con gli studi di settore, i quali, soprattutto all'inizio, hanno avuto un forte impatto più "mediatico" che sostanziale, avvalorato dal fatto che viene fornito al contribuente un software in base al quale si fa sapere quanto il Fisco si attende in termini di ricavi.

Per il Redditest, però, i risultati non sono necessariamente gli stessi che derivano dal redditometro. Quest'ultimo si basa su spese conosciute dall'Agenzia, che non sono però tutte quelle che il contribuente considera per l'autodiagnosi. Se si accende la luce verde, la coerenza al Redditest non lo mette al riparo dal redditometro, proprio perché al Fisco i dati potrebbero risultare diversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADVANCE BOOKING PROGRAMMI
E OFFERTE COMMERCIALI
www.formazione.ilssole24ore.com

Il Sole **24 ORE**

24ORE
FORMAZIONE
Professionisti



NORME E TRIBUTI

FORMAZIONE CONTINUA PER I PROFESSIONISTI
PERCORSI ACCREDITATI CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

CALENDARIO GENNAIO - GIUGNO 2013

MASTER24/PROFESSIONISTI FISCO

Master24 Professionisti

Gli incontri di aggiornamento professionale con gli Esperti del Sole 24 ORE

GENNAIO

mattino: **Finanziaria 2013**

pomeriggio: **Istituti deflattivi del contenzioso**

FEBBRAIO

mattino: **Focus IVA e dichiarazione annuale**

pomeriggio: **Sanzioni penali e responsabilità professionale**

MARZO

mattino: **Bilancio 2012**

pomeriggio: **Gestione dei versamenti erariali**

APRILE

mattino: **Modello Unico 2013**

pomeriggio: **Dichiarazioni dei redditi: vizi e correzioni**

MASTER PART TIME MILANO-ROMA

CON ATTESTATO DI FREQUENZA, IN FORMULA WEEKEND O INFRASETTIMANALE

■ DIRITTO E SOCIETÀ

Tutela dei diritti e privacy nell'era digitale

Milano, dal 15 marzo
4 weekend - 2 mesi

Diritto societario

Milano, dal 15 marzo - 6ª ed.
7 weekend - 4 mesi

Avvocato d'Affari

Roma, dal 22 marzo - 10ª ed.
9 weekend - 6 mesi

Diritto e Commercio Internazionale

Milano, dal 5 aprile - 6ª ed.
7 weekend - 3 mesi

Crisi di impresa e procedure concorsuali nell'attuale contesto normativo e di mercato

Milano, dal 12 aprile
5 weekend - 3 mesi

Contrattualistica d'impresa

Milano, dal 3 maggio - 2ª ed.
5 weekend - 2 mesi

Business & Legal English

Milano, dal 7 giugno - 3ª ed.
2 weekend - 1 mese

■ FISCO

Diritto Tributario

Roma, dall'8 marzo - 3ª ed.
10 weekend - 5 mesi

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

Il nuovo accertamento tributario e la difesa del contribuente

4 weekend

Bari, dal 12 aprile

Milano, dal 19 aprile

Guida alle Società

5 weekend

Lecce, dal 12 aprile

Bologna, dal 19 aprile

Vicenza, dal 19 aprile

CORSI BREVI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Fiscalità dei soggetti IAS

Roma, dall'8 febbraio

Operazioni straordinarie

Trento, dall'8 febbraio
Roma, dal 22 febbraio

Corso di Preparazione all'Esame di Dottore Commercialista

Roma, dal 12 settembre

MASTER FULL TIME POST LAUREA CON DIPLOMA

19° Master Diritto e Impresa

Roma, dal 22 maggio
6 mesi di aula e 4 di stage

20° Master Diritto e Impresa

Milano, dal 13 ottobre
8 mesi di aula e 4 di stage

E-LEARNING24

Demo su www.24orelearning.ilssole24ore.com

> 105 corsi on line, videolezioni interattive in tutte le aree tematiche
> 5 master on line con attestato di frequenza
> 4 master on line con diploma.

SEGUICI SU



LE INIZIATIVE SONO FINANZIABILI CON I FONDI INTERPROFESSIONALI FONDIR, FONDIRIGENTI, FOR.TE, FONDOPROFESSIONI

Programmi personalizzabili su richiesta dell'azienda o dell'Ordine Professionale.

Formazione su commessa: tel. 02/3022.3249 - progetti.formazione@ilssole24ore.com

GRUPPO **24ORE**

servizio clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601 - info@formazione.ilssole24ore.com

IL SOLE 24 ORE FORMAZIONE ED EVENTI
Milano, via Monte Rosa, 91 - Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Riscossione. Si può presentare un'istanza a Equitalia per sospendere l'atto palesemente illegittimo

Stop alla cartella «viziata»

ANTONIO IORIO



L'ente creditore deve rispondere entro 220 giorni

In presenza di qualsiasi pretesa dell'agente della riscossione, che il contribuente ritiene palesemente illegittimo, si può ottenere la sospensione dell'atto presentando un'istanza. Se poi sono trascorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione dell'istanza senza un riscontro da parte dell'amministrazione la pretesa è annullata. La procedura, però, non ha alcuna rilevanza ai fini del computo dei termini di un eventuale contenzioso.

Lo prevede la legge di stabilità (articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 228/2012) che consente, quindi, la sospensione immediata delle cartelle di pagamento o di eventuali provvedimenti di fermi amministrativi, di iscrizioni di ipoteche o pignoramenti se per evidenti ragioni risultassero illegittimi.

Le modalità

Al verificarsi di particolari situazioni, entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un provvedimento esecutivo (atto di pignoramento) o cautelare (ipoteca e fermo amministrativo), il contribuente può presentare direttamente all'agente della riscossione - anche in via telematica - una dichiarazione per attestare l'illegittimità dell'atto sottostante e chiedere, pertanto, la sospensione immediata delle conseguenti azioni poste in essere da Equitalia.

Quest'ultima avrà 10 giorni di tempo per trasmettere all'ente creditore (per esempio agenzia delle Entrate, Inps) l'istanza e la documentazione ad essa allegata.

Decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l'ente creditore - con una comunicazione inviata al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione - potrà confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere in via tele-

matica, all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio. In alternativa, l'ente potrà avvertire il contribuente dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia all'agente della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

In ogni caso, laddove l'ente creditore non dovesse inviare alcuna comunicazione o non dovesse trasmettere i conseguenti flussi informativi all'agente della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto e sono considerate automaticamente disaccusate dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Accertamenti esecutivi

Si ritiene che le nuove disposizioni riguardino anche gli accertamenti esecutivi senza limitare il loro effetto alle sole iscrizioni a ruolo - e quindi alle sole cartelle di pagamento - o alle misure cautelari. Una conferma in tal senso arriva anche da una nota interna dell'agenzia delle Entrate del 16 gennaio scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 22 gennaio). Del resto la norma fa espresso riferimento alle somme anche "affidate": si può, quindi, ricomprendere anche gli avvisi esecutivi. Pertanto, un'esclusione sarebbe ingiustificata.

I motivi da indicare

Nell'istanza il contribuente deve indicare i motivi per cui si chiede l'immediata sospensione e annullamento delle azioni di Equitalia.

Occorre quindi precisare le ragioni per cui si ritiene che gli atti sottostanti siano illegittimi o il diritto al credito si è prescritto o è decaduto in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.

Si può inoltre motivare la richiesta spiegando che l'atto sottostante è stato sgravato o che è stato sospeso, in via amministrativa, con un provvedimento dall'ente creditore, o ancora che è stato sospeso in via giudiziale dalla Ctp o che è stato annullato da una sentenza emessa in un giudizio al quale l'agente per la riscossione non ha preso parte.

Ancora si può dimostrare che l'atto sottostante il provvedimento di Equitalia è stato già oggetto di pagamento

Il fac-simile

L'istanza di sospensione immediata delle misure cautelari o esecutive da presentare a Equitalia

A EQUITALIA NORD / CENTRO / SUD SPA

AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a a Prov. il /..... /.....
codice fiscale residente in
Prov. Via/Piazza n. Cap.....
tel fax
e-mail.....
in proprio (o in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta
codice fiscale con sede legale in Prov. Via/Piazza
n. Cap.....
tel fax
e-mail.....

Relativamente al provvedimento di:

Indicare la tipologia di atto cautelare o esecutivo o atto di riscossione notificato da Equitalia (cartella di pagamento, comunicazione di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca o atto di pignoramento)

con riferimento ai presunti debiti contenuti nel/negli atto/i sotto indicato/i

Indicare la tipologia di atto sottostante l'atto cautelare o esecutivo o di riscossione di cui si chiede la sospensione, notificato da Equitalia o dall'agenzia delle Entrate (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, iscrizione a ruolo, eccetera).

Fa presente

- di aver effettuato il pagamento della somma di euro in data /..... /.....;
- di aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte di (indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento);
- di aver ottenuto un provvedimento di sospensione

- amministrativa da parte di (indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento);
- di aver ottenuto una sospensione giudiziale da (indicare l'Autorità giudiziaria che si è pronunciata);
- di aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza della pretesa debitoria (indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunciata);
- di aver effettuato, in un'unica soluzione, in data /..... /..... il versamento della somma di euro a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti con l'Agenzia delle entrate, così come previsto dall'articolo 39, comma 12, del DL 98/2011, riferite ai seguenti tributi
- che è intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo la prescrizione o decadenza del credito sotteso;
- che si è verificata una qualunque altra causa di inesigibilità del credito sotteso al provvedimento cautelare o esecutivo.

Si allega copia della seguente documentazione:

1. n. ricevuta/e versamento effettuato;
2. n. provvedimento/i di sgravio dell'ente creditore;
3. n. provvedimento/i di sospensione dell'ente creditore;
4. n. provvedimento/i di sospensione del giudice;
5. n. sentenza/e di annullamento del giudice n. modello/i F24 per definizione agevolata delle liti fiscali.

Le persone fisiche devono inoltre allegare alla presente istanza: copia del documento di riconoscimento.

Le persone giuridiche devono invece allegare alla presente istanza: copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e visura camerale avente data di emissione non anteriore a 180 giorni.

Luogo Data Firma

Il meccanismo



01 | LA DOMANDA

• In base a quanto prevede la legge di stabilità, il contribuente può presentare una dichiarazione all'agente per sospendere le azioni esecutive

• La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica di Equitalia, che informa l'ente creditore e se quest'ultimo non risponde entro 220 giorni il credito viene annullato

02 | LE CAUTELE

- Il contribuente deve prudenzialmente presentare ricorso
- Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica una sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute
- La dichiarazione per la sospensione non blocca i termini di impugnazione in Ctp

prima della formazione del ruolo in favore dell'ente creditore o enunciare qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Le sanzioni

Se il contribuente dovesse produrre documentazione falsa, per ottenere lo sgravio della pretesa, ferma restando la responsabilità penale, si applicherà la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Annullamento

In caso di inerzia da parte dell'ente creditore, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni, le pendenze saranno annullate di diritto e l'agente della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei ruoli. Contestualmente saranno eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

La procedura non "blocca" l'impugnazione della cartella o del ruolo: pertanto il contribuente, prudenzialmente, salvo risposte tempestive, dovrà comunque avviare il contenzioso.

Gli ordinari termini infatti restano immutati e non subiscono alcun differimento.

Contenzioso. La liquidazione ai professionisti

Spese processuali con i parametri

La legge di stabilità prevede altre novità in materia di contenzioso. Viene innanzitutto disciplinato il ricorso contro gli atti di pagamento del contribuente unificato.

A decorrere dal 7 luglio 2011, gli atti del processo tributario sono soggetti a contributo unificato. In caso di contestazioni la competenza spetta (articolo 247 del Dpr 115/2002) all'ufficio «presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato», quindi, in sostanza, alle segreterie delle Commissioni tributarie, che dipendono dal ministero dell'Economia. Gli uffici possono stare in giudizio direttamente.

Il passaggio

In conseguenza dell'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate è stato modificato anche l'articolo 15, comma 2-bis, del DLgs 546/1992, in merito alle

spese processuali.

Per liquidare le spese, in passato il giudice doveva far riferimento alle tariffe contemplate per gli avvocati ridotte del 20 per cento. Ora, invece, il giudice dovrà vagliare il decreto contemplato dall'articolo 9, comma 2, del DL 1/2012 (attualmente il Dm 140/2012 vale a dire quello sui parametri), relativamente alla «liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto».

Compensi ai giudici

Novità anche sul fronte della giustizia tributaria che si collegano direttamente ai tempi di trattazione. L'incremento della quota variabile del compenso spettante ai giudici viene subordinato, tra l'altro, al deposito della sentenza entro novanta giorni dalla concessione della sospensiva.

IN
EDICOLA

FISCO 2013: PRONTI CON TUTTE LE NOVITÀ




IN PIU' ONLINE
 > AGGIORNAMENTI
 > DOCUMENTAZIONE
 > APPROFONDIMENTI

2013

LA GUIDA PER CONOSCERE AL MEGLIO LE NUOVE REGOLE

Novità Fiscali 2013 illustra in dettaglio i più recenti provvedimenti inclusa la **Legge di Stabilità**: modifiche all'**Iva**, **detrazioni per figli a carico**, **Tobin tax**, **agevolazioni alle imprese**, **imposta di bollo sui depositi**, **Irap**, **nuovo redditometro** e altro ancora. La guida si avvale del contributo degli esperti del Sole 24 ORE, è ricca di esempi e di **approfondimenti e prevede costanti aggiornamenti on line**, che rendono disponibili documenti ufficiali e articoli tratti dalle testate del Gruppo 24 ORE.



**IN EDICOLA CON
IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ***

GRUPPO **24 ORE**

*Offerta valida in Italia
dal 12/01/2013 al 28/02/2013

PAGINA@24

Disponibile anche in formato PDF
su www.pagina24.ilssole24ore.com

Mediazione. L'obbligo si estende anche agli atti del Territorio che contestano la rendita e liquidano il tributo

Il reclamo guadagna terreno

L'obbligo del reclamo per gli atti fino a zomila euro si estende anche agli atti del Territorio. È la conseguenza dell'incorporazione dell'agenzia all'interno delle Entrate.

L'estensione

A partire dal 1° dicembre 2012, l'agenzia del Territorio è stata incorporata in quella delle Entrate. In capo a quest'ultima sono stati trasferiti compiti e funzioni, compresi i rapporti giuridici anche processuali. Per gli atti emessi dagli uffici provinciali del Territorio a decorrere da tale data, trova così applicazione anche l'istituto della mediazione, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma.

In base a quanto stabilito dall'articolo 17-bis del Dlgs 546/92, infatti, è obbligatorio, a pena di inammissibilità, esperire la speciale procedura del reclamo/mediazione nelle controversie tributarie di valore non superiore a zomila euro che abbiano come controparte l'agenzia delle Entrate. La disposizione prevede quindi, tra le condizioni necessarie, l'esistenza di un valore della lite, escludendo, di fatto, quelle indeterminabili.

Le tipologie

Per quanto riguarda gli atti

emessi dal Territorio sono soggetti a mediazione quelli che, oltre a contestare la rendita catastale, contengono anche la liquidazione del tributo e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate.

La semplice attribuzione di rendita, pertanto, non costituendo una pretesa economica in senso stretto, è di valore indeterminabile e, quindi, non è oggetto di reclamo. Allo stesso tempo, anche le contestazioni di rendita effettuate dal Comune, nell'ipotesi in cui contengano la liquidazione dell'imposta, non avranno alcun obbligo di mediazione in quanto non sono stati emessi dall'agenzia delle Entrate ma da un ente locale.

L'istituto trova applicazione per tutti gli atti emessi dal 1° dicembre 2012 e per le richieste di rimborso, solo se i 90 giorni dalla presentazione dell'istanza scadono successivamente a tale data.

I problemi dell'istituto

Dopo circa dieci mesi di applicazione del nuovo istituto, ci sono almeno due questioni che hanno trovato solo una possibile soluzione in via interpretativa da parte dell'agenzia delle Entrate, ma nessuna conferma sotto un profilo normativo.

Gli aspetti problematici sono i seguenti:

■ sospensione dell'atto impugnato in caso di cartelle di pagamento;


■ rischio di inammissibilità per i ricorsi avverso l'agente della riscossione per ritardata costituzione in giudizio.

1 **Sospensione del pagamento.** La prima questione riguarda la sospensione del pagamento della cartella, durante la fase della mediazione. Le somme dovute, possono essere sospese se richiesto con apposita istanza alla commissione tributaria. In termini pratici, però, il contribuente che impugna l'atto soggetto a reclamo, e, segnatamente una cartella, da un lato deve tener presente la scadenza della cartella di pagamento (sessanta giorni dalla sua notifica), dall'altro deve attendere l'espletamento della procedura di reclamo (di norma 90 giorni) per potersi rivolgere al giudice tributario.

Di conseguenza la scadenza della cartella precede di norma la conclusione del procedimento del reclamo, senza che il contribuente possa fare nulla.

In altre parole, la presentazione del reclamo, non essendo una costituzione in giudizio preclude, in quel momento, la possibilità di richiedere la sospensione giudiziale, lasciando così che sull'atto decorrano le ordina-

I punti-chiave



01 | GLI ATTI «INCLUSI»

- Dal 1° dicembre 2012 l'agenzia delle Entrate ha incorporato quella del Territorio
- Tutti gli atti emessi dal 1° dicembre 2012 possono essere oggetto di reclamo
- Devono contenere liquidazione tributi e/o sanzioni (non solo attribuzione rendita)
- Il ricorso/reclamo va presentato all'ufficio che ha emesso l'atto

02 | LA SOSPENSIONE

- Non è automatica alla presentazione dell'istanza
- Deve essere richiesta contestualmente o con un atto all'ufficio che ha emesso l'atto
- Se non accolta, il contribuente versa la somma iscritta a ruolo
- È inutile l'eventuale successiva richiesta di sospensione alla Ctp

rie scadenze previste per il pagamento.

La circolare 9/E/2012 ha previsto la facoltà di presentare una richiesta per la sospensione amministrativa. Piché si tratta di una decisione arbitraria dell'ufficio, non questa soluzione non può rappresentare una tutela concreta.

In caso di parere negativo, infatti, il contribuente è costretto al versamento delle somme in attesa di giudizio, se non vuole rischiare che l'agente della riscossione proceda con eventuali azioni per il recupero del credito.

2 **L'inammissibilità.** L'ulteriore questione che sta generando più di un problema ai contribuenti attiene l'impugnazione della cartella di pagamento anche per vizi propri. Potrebbe essere il caso di un ruolo conseguente a un avviso bonario. In tale ipotesi, il contribuente potrebbe avere interesse ad impugnare la pretesa sia per la fondatezza (quindi contro le Entrate) e sia per vizi propri, quali notifica, contenuto (quindi contro l'agente della riscossione).

L'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 prevede che siano soggette all'obbligo di mediazione esclusivamente le controversie contro l'Agenzia e che per queste operi

una sospensione dei termini per la costituzione in giudizio di 90 giorni.

Per l'impugnazione contro l'operato dell'agente della riscossione che è del tutto estraneo alla procedura di reclamo, alcuni hanno fatto rilevare che vigono i normali termini di costituzione in giudizio, quindi 30 giorni dalla notifica alla controparte.

Di fatto, dunque, secondo l'opinione di alcuni agenti della riscossione, una cartella di pagamento potrebbe avere due diverse costituzioni in giudizio: una con obbligo preventivo di reclamo e l'altra ordinaria.

La circolare 9/E/2012 ha precisato che - in virtù della ratio della norma - non è pensabile uno sdoppiamento degli adempimenti processuali inerenti un'unica controversia, suggerendo di rinviare la costituzione al termine del tentativo di mediazione.

Tuttavia, è necessario prendere in considerazione che - a prescindere dalla fondatezza (quindi contro le Entrate) e sia per vizi propri, quali notifica, contenuto (quindi contro l'agente della riscossione).

L'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 prevede che siano soggette all'obbligo di mediazione esclusivamente le controversie contro l'Agenzia e che per queste operi

Antonio Iorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributo unificato. L'importo della lite si può comunicare entro un mese dal deposito del primo atto

Omissione del valore sanabile in 30 giorni

La circolare 2/Dgt del ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 14 dicembre ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del contributo unificato nel processo tributario.

Relativamente all'obbligo di indicazione del valore della lite o dell'indirizzo di posta elettronica, rispondendo a diversi quesiti al riguardo, il Mef ha precisato che l'omissione è sanabile entro trenta giorni dal deposito del primo atto. Il termine di trenta giorni è coerente con l'articolo 248 del Dpr 115/2002 (Testo unico delle spese giudiziarie).

Si ricorda che il contributo unificato è calcolato sul valore della lite, determinato dalle imposte impugnate al netto di sanzioni ed interessi. Nell'atto depositato va espressamente indicato a cura delle parti, non essendo l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria tenuto a ricercare o ad attivarsi autonomamente per

determinarlo. L'eventuale omissione comporta la presunzione di ascrivere la controversia allo scaglione di valore più elevato.

Nel caso di ricorso cumulativo di più atti di accertamento, il contributo unificato va calcolato sul valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori. Stessa considerazione anche per il ricorso con litisconsorzio obbligatorio. Diverso invece, il caso di unico atto impositivo rivolto ad una pluralità di contribuenti. Si tratta, per esempio, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, notificato a tutti i coobbligati. Nell'ipotesi di impugnazione cumulativa, trattandosi di un unico atto, il contributo va calcolato una sola volta. Con la presentazione di più ricorsi, invece, il contributo deve essere calcolato per ciascun ricorso iscritto a ruolo.

Quando il valore è indeterminabile, il contributo unificato è dovuto nella misura di 120 euro.

Resta invece poco chiara la questione dell'appello (in genere incidentale) sulle spese di giudizio.

La circolare affronta il caso di impugnazione con la quale si richiede anche la condanna della controparte alla rifusione delle spese compensate in primo grado.

In prima battuta, si precisa che nel processo tributario non si rinvia alcuna disposizione che permetta il calcolo del valore della lite dei ricorsi concernenti esclusivamente le spese di giudizio, che pertanto non possono configurarsi quali tributi.

Tuttavia, il documento interpretativo evidenzia che in forza del rinvio al Codice di procedura civile e al Dpr 115/2002 - in analogia con le altre giurisdizioni e in assenza di una disciplina specifica per il processo tributario - il valore della controversia concernente il recupero delle spese di giudizio è pari all'importo richiesto a tale titolo al netto degli interessi.

La tassa d'ingresso

01 | IL CALCOLO

- Il valore della lite ai fini del contributo unificato va calcolato sul totale imposte al netto di sanzioni e interessi
- Per il ricorso cumulativo di più atti il contributo va calcolato sulle imposte di ciascun atto
- In caso di più ricorsi per un unico atto va calcolato per

ogni ricorso iscritto a ruolo

02 | LE OMISSIONI

- Va indicato il valore della lite nel ricorso e l'omissione comporta la presunzione al valore più alto
- È obbligatorio indicare la Pec del difensore
- Le irregolarità sono sanabili entro 30 giorni dal deposito del primo atto

GLI IMPORTI

Il contributo unificato per i tributari in Ctp e Ctr. Valori in euro

Valore della lite	Importo	
	Base	Con omissioni (*)
Fino a 2.582,28	30	45
Da 2.582,29 a 5mila	60	90
Da 5.000,01 a 25mila o con valore indeterminabile	120	180
Da 25.000,01 a 75mila	250	375
Da 75.000,01 a 200mila	500	750
Oltre 200mila o in assenza di valore della lite	1.500	2.250

(*) il difensore omette la Pec o manca il numero di codice fiscale

Non è quindi chiaro se: ■ il contribuente debba calcolare il valore della lite aggiungendo anche le spese di giudizio (come sembra precisare la circolare) che però risulterebbe in palese violazione della legge (che prevede infatti solo il calcolo dei tributi per la quantificazione del contributo unificato); ■ il contributo unificato debba essere corrisposto solo in caso di appello per le sole spese di giudizio. In tale ipotesi appare certamente più ovvio corrispondere il contributo sulla base del valore indeterminabile e non in base alla richiesta delle spese (che di sovente non sono quantificate).

L'invito al pagamento del contributo è notificato dall'ufficio di segreteria della commissione tributaria presso il domicilio eletto sia tramite servizio postale che tramite ufficiale giudiziario. L'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni deve essere notificato al trasgressore, ossia al ricorrente, sempre tramite servizio postale o ufficiale giudiziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



STUDIO²⁴ COMMERCIALISTI

UN MONDO NEL TUO MONDO

Studio²⁴ Commercialisti è il software potente ed intuitivo, creato dal Sole 24 ORE per integrare e migliorare l'efficienza e il controllo degli studi professionali. Con Studio²⁴ Commercialisti hai la gestione immediata degli adempimenti fiscali, della contabilità, dei processi di comunicazione tra professionisti, collaboratori e clienti in una logica perfettamente integrata con i servizi informativi del Sole 24 ORE. Con Studio²⁴ Commercialisti hai a disposizione, in ogni contesto applicativo, informazioni operative e soluzioni chiare, facilmente reperibili e costantemente aggiornate.

STUDIO²⁴ COMMERCIALISTI, L'INNOVAZIONE CHE MIGLIORA IL TUO LAVORO

Per ulteriori informazioni contattare il servizio clienti: 02 30 22 41 14

Disponibile presso la rete Agenti de Il Sole 24 ORE

24ORE
SOFTWARE

GRUPPO**24ORE**

www.st24commercialisti.ilsole24ore.com